188

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

# INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag.	3
Commissioni riunite (I e XI)	<b>»</b>	8
Commissioni riunite (XI e XII)	<b>»</b>	9
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	<b>»</b>	20
GIUSTIZIA (II)	»	36
Affari esteri e comunitari (III)	<b>»</b>	49
Difesa (IV)	<b>»</b>	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<b>»</b>	77
Finanze (VI)	<b>»</b>	101
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	102
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	105
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	111
Attività produttive, commercio e turismo (X)	<b>»</b>	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<b>»</b>	167
Affari sociali (XII)	<b>»</b>	168
ACDICOLTUDA (XIII)	,,,	177

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	Pag.	180	
Commissione parlamentare per le questioni regionali	<b>»</b>	196	
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la			
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<b>»</b>	202	
Commissione parlamentare per l'infanzia	<b>»</b>	204	
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in			
CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI			
REGIONALI	<b>»</b>	205	
INDICE GENERALE		206	
INDICE GENERALE	<i>&gt;&gt;</i>	200	

# GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

#### S O M M A R I O

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. Il n. 11, relativa alla modifica	
della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale	3
Comunicazioni del Presidente	7

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

# La seduta comincia alle 12.10.

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 11, relativa alla modifica della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la Giunta è stata convocata per affrontare l'esame della proposta di modifica regolamentare n. 11, che interviene sull'articolo 12, comma 6, del Regolamento della Camera al fine di adeguarne il contenuto rispetto ai principi di terzietà e indipendenza del giudice interno di secondo grado.

In particolare tale modifica si pone in linea con quanto emerso in sede di Corte europea dei diritti dell'uomo: si riferisce, al riguardo, al procedimento che ha portato alla sentenza della Corte in tema di autodichìa, depositata il 28 aprile scorso.

La proposta in esame è stata presentata dall'on. Leone e dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza facendo seguito all'approfondimento svolto in quella sede sul sistema di tutela giurisdizionale interna. Le conclusioni in sede di Ufficio di Presidenza, finalizzate ad assicurare il ca-

rattere di terzietà e indipendenza del giudice di secondo grado, sono state unanimi.

Auspica dunque che anche nella Giunta per il Regolamento possa rapidamente concludersi la discussione, al fine di consentire all'Assemblea di esaminare il testo prima della sospensione estiva dei lavori.

Invita quindi ad intervenire il Presidente Leone, al quale ha affidato il compito di riferire alla Giunta sulla proposta.

Antonio LEONE, *relatore*, riferisce sulla proposta di modifica al Regolamento n. 11, a sua prima firma e, come detto, sottoscritta da tutti i deputati membri dell'Ufficio di Presidenza, presentata l'11 marzo 2009: essa prevede una limitata, specifica e necessaria revisione dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento.

In proposito ricorda che, con una sentenza depositata il 28 aprile 2009 (e quindi successivamente alla presentazione della proposta), la Seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso alcuni casi che le erano stati sottoposti da ricorrenti italiani (due dipendenti della Camera dei deputati e da un gruppo di concorrenti esclusi da una procedura concorsuale), volti a far accertare la violazione da parte dello Stato italiano, e per esso della Camera dei deputati, dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo del 1950, che prevede il

diritto a un equo processo a opera di un giudice terzo e imparziale stabilito per legge.

La Corte, con riferimento alla doglianza circa la non imparzialità degli organi decidenti le controversie, ha ravvisato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione con riferimento al solo organo d'appello (la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza), in quanto l'organismo d'appello sarebbe identificabile con quello titolare dei poteri normativi e amministrativi della Camera.

Su altre due contestazioni la Corte non ha accolto i ricorsi.

Anzitutto, i ricorrenti avevano contestato che gli organi di tutela giurisdizionale interna (Commissione giurisdizionale per il personale e Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza, che si erano pronunciati sulle loro doglianze) potessero essere considerati alla stregua di « giudici stabiliti per legge », giacché le fonti giuridiche che li prevedono non sono leggi statali ma regolamenti interni ad un ramo del Parlamento. La Corte però, sul punto, non ha ravvisato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, sottolineando come questa richieda - sì - che le controversie tra cittadini o tra cittadini ed enti siano esaminate da giudici indipendenti ma non obbligatoriamente da giudici incardinati nella formale nozione di potere giudiziario (punto 91). D'altronde, la fonte di emanazione degli organi giudicanti in quest'ambito (a livello di regolamenti parlamentari, sia « generale » che « minori ») è considerata equipollente alla legge (punti 98-99) e del tutto legittima, giacché finalizzata in ultima analisi a garantire l'indipendenza delle Camere quali organi costituzionali (punto 92).

Inoltre, i ricorrenti avevano lamentato la scarsa conoscibilità di tali fonti, non pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica: la Corte non ha ravvisato neppure su questo punto la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, giacché i regolamenti parlamentari in materia sono in definitiva sufficientemente conoscibili,

quantomeno da chi si rapporta direttamente con le Camere come dipendenti (o aspiranti tali).

Sotto il profilo generale, sottolinea dunque come l'autodichìa, in quanto tale, non sia stato oggetto di censura né sia stata messa in discussione dal punto di vista costituzionale. Anzi, tale istituto – volto a garantire l'autonomia e l'indipendenza delle Camere – acquisisce oggi una maggiore rilevanza ed autorevolezza in quanto non gode soltanto della « copertura » della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, ma può giovarsi di una legittimazione a livello comunitario grazie alla recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con riferimento all'unico punto sul quale si è incentrata la sentenza di condanna, ossia quello relativo alla non imparzialità dell'organo di appello (la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza), in quanto identificabile con quello titolare dei poteri normativi e amministrativi della Camera, ricorda che presso la Camera dei deputati è già stato avviato un percorso di riforma volto ad armonizzare il sistema giurisdizione interno con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, l'Ufficio di Presidenza ha svolto un approfondimento sul sistema di tutela giurisdizionale interna. All'esito di tale istruttoria, nella riunione dell'11 marzo 2009 (dunque, prima dell'adozione della citata sentenza della Corte di Strasburgo), ha approvato all'unanimità, in linea di principio, un complesso di modifiche normative da apportare ai regolamenti interni in materia di tutela giurisdizionale per armonizzare il sistema di giurisdizione domestica con i principi enunciati nell'articolo 6, comma 1, della citata Convenzione.

Tali interventi normativi presuppongono una modificazione dell'articolo 12 del Regolamento della Camera – che attribuisce, nella formulazione vigente, all'Ufficio di Presidenza la competenza a giudicare in via definitiva sui ricorsi in materia – al fine di prevedere, come già avviene presso il Senato, una distinzione tra l'organo titolare del potere normativo interno e l'organo giurisdizionale interno competente in sede di appello. Di qui la proposta di modifica al Regolamento n. 11, oggi in esame.

Il citato articolo 12 sancisce, al comma 3, lettera f), la competenza dell'Ufficio di Presidenza ad adottare i regolamenti e le altre norme concernenti i ricorsi in tema di stato giuridico, trattamento economico, di quiescenza e riguardanti la disciplina dei dipendenti della Camera nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima. Il successivo comma 6, nell'attuale formulazione, stabilisce che l'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla già menzionata lettera f) del comma 3.

La modifica qui proposta, in linea appunto con l'esigenza di dare un sollecito seguito alla decisione della Corte, incide proprio sul comma 6, stabilendo che l'Ufficio di Presidenza, in ossequio alla sua competenza in materia sancita dal citato comma 3, istituisce, con proprio regolamento, gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi giurisdizionali. Inoltre, il testo in esame propone l'incompatibilità tra l'incarico di membro dell'Ufficio di Presidenza e quello di componente degli organi di tutela giurisdizionale: ed è questo il punto nodale della modifica proposta.

Tale modifica consentirebbe, da un lato, di radicare nella fonte primaria dell'ordinamento parlamentare l'istituzione degli organi giudicanti della Camera dei deputati e, dall'altro, eliminerebbe la competenza dell'Ufficio di Presidenza a giudicare in via definitiva dei ricorsi giurisdizionali, rispondendo così ai rilievi critici riguardanti l'identità tra potere normativo e funzione giurisdizionale: ciò al fine di assicurare al massimo la terzietà e l'indipendenza dei giudici interni.

Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, nella riunione dell'11 marzo scorso, alla modifica del Regolamento della Camera farebbero successivamente seguito alcuni interventi normativi riguardanti i regolamenti interni, di competenza dell'Ufficio di Presidenza – e da sottoporre alle organizzazioni sindacali dei dipendenti – finalizzati a procedere ad un necessario adeguamento del medesimo sistema dell'autodichìa ai princìpi recati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essendo trascorsi più di vent'anni dall'approvazione del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.

Come precisato anche nella relazione di accompagnamento al documento n. 11 qui in esame, tale adeguamento è coerente con il necessario mantenimento del principio costituzionale dell'autodichìa, fondato sulla previsione dell'articolo 64 della Costituzione, come delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, principio che, lungi dal costituire un privilegio dell'Istituzione parlamentare, rappresenta ancora oggi uno strumento fondamentale a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle Camere, quali espressione della sovranità popolare.

Sottopone dunque all'approvazione della Giunta la proposta contenuta nel documento n. 11, auspicando anche in questa sede – come già avvenuto in Ufficio di Presidenza – una decisione rapida e unanime, data l'assoluta oggettività – e necessità – dell'intervento normativo in questione. Ciò al fine di permettere poi all'Assemblea una rapida approvazione della proposta che, ove i colleghi convengano e non ritengano necessari ulteriori approfondimenti, potrebbe essere licenziata già nella seduta odierna dalla Giunta.

Segnala, peraltro, l'opportunità di due integrazioni normative al testo. La prima è finalizzata ad inserirvi una disposizione che specifichi la data di entrata in vigore della riforma, da fissare nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in modo da consentire un rapido avvio della procedura formale di revisione dei regolamenti interni sulla tutela giurisdizionale. La norma potrebbe essere formulata come un nuovo articolo 153-ter ed avere il seguente contenuto: « La modifica all'articolo 12, comma 6, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

La seconda mira ad introdurre una norma transitoria, al fine di evitare che, nel periodo intercorrente fra l'entrata in della riforma dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento della Camera e la data in cui saranno approvate dall'Ufficio di Presidenza le conseguenti modifiche ai regolamenti interni sulla tutela giurisdizionale, si crei un vuoto di tutela: ciò in quanto sarebbe già venuta meno la competenza in appello dell'Ufficio di Presidenza, ma non sarebbe ancora stato istituito il nuovo organo di tutela competente in secondo grado (istituzione demandata appunto ai regolamenti interni). Rileva come non sarebbe, d'altra parte, possibile - al fine di evitare questo vuoto di tutela - subordinare l'entrata in vigore della riforma dell'articolo 12 del Regolamento della Camera all'adozione delle modifiche ai regolamenti interni da parte dell'Ufficio di Presidenza, in quanto la legittimazione ad adottare queste ultime si fonda proprio sull'entrata in vigore della modifica all'articolo 12, che sopprime la competenza in appello dell'Ufficio di Presidenza e demanda all'Ufficio di Presidenza il compito di istituire i nuovi organi di tutela. La norma in questione potrebbe dunque essere del seguente tenore: « In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12 ».

David FAVIA, nel ringraziare il Vicepresidente Leone per l'esaustività della relazione, giudica condivisibili le modifiche proposte, osservando, peraltro, come per certi versi esse si pongano anche oltre quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i cui rilievi investono solo l'organo giurisdizionale di secondo grado, laddove la nuova disposizione proposta si riferisce agli organi di entrambi i gradi.

Con riferimento alle motivazioni della sentenza, osserva come esse contengano un giudizio di apprezzamento per il sorteggio quale modalità di nomina dei componenti degli organi di primo grado, nonché per il principio di inamovibilità, caratteristiche che, a suo avviso, potrebbero essere riferite opportunamente anche all'organo di appello. Quanto alla composizione di quest'ultimo richiama l'attenzione sulla possibilità di estendere l'incompatibilità anche ad altri incarichi di direzione politico-amministrativa, quali quelli di Presidente di Gruppo e di Presidente di Commissione.

In conclusione ribadisce comunque il proprio consenso alle modifiche proposte, rispetto alle quali i suggerimenti da lui avanzati hanno uno scopo rafforzativo della *ratio* che ne è alla base.

Antonio LEONE, relatore, ritiene che il primo gruppo di suggerimenti del collega Favia potrà essere oggetto di valutazione in seno all'Ufficio di Presidenza nell'ambito della discussione relativa all'adozione del regolamento istitutivo del nuovo organo giurisdizionale; quanto all'estensione delle incompatibilità, ribadisce come l'incompatibilità relativa ai membri dell'Ufficio di Presidenza discenda dalla coincidenza fra soggetti titolari di poteri normativi e amministrativi e titolari di funzioni giurisdizionali, coincidenza che non è assolutamente riscontrabile né nei Presidenti di gruppo né in quelli di Commissione.

Gianfranco FINI, *Presidente*, prende atto delle precisazioni fornite dal relatore e – rallegrandosene – del consenso unanime dei membri della Giunta sulla proposta di riforma regolamentare n. 11, nel testo proposto dal relatore.

(La Giunta concorda).

Gianfranco FINI, *Presidente*, avverte che il testo così licenziato dalla Giunta sarà stampato per l'Assemblea, in vista del suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula. Sarà cura della Presidenza proporne alla Conferenza dei capigruppo un

rapido inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula.

#### Comunicazioni del Presidente.

Gianfranco FINI, Presidente, comunica di avere già attribuito ai colleghi Bressa e Calderisi il compito di riferire alla Giunta su una questione cui personalmente annette particolare rilevanza: si tratta dell'eventualità di una revisione delle procedure regolamentari di collegamento con l'Unione europea, da connettere alla necessità di un arricchimento degli strumenti di intervento parlamentare nelle decisioni comunitarie alla luce degli intervenuti mutamenti a livello di rapporti fra Istituzioni comunitarie e Parlamenti nazionali. Con ciò riprendendo il filo di un discorso già avviato nella XIV legislatura, all'indomani dell'approvazione della riforma della legge La Pergola. Si tratta inoltre, a suo avviso, di avviare fin d'ora una riflessione in sede parlamentare sulle modifiche che si renderanno necessarie una volta entrato in vigore il Trattato di Lisbona: annuncia quindi che convocherà nuovamente la Giunta al più presto perché i relatori possano riferire sul punto.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 13 gennaio scorso è stato affidato ai colleghi Bressa e Leone il compito di elaborare una proposta da sottoporre alla Giunta relativamente all'ampliamento delle competenze del Comitato per la legislazione sui decreti-legge, in particolare al fine di prevedere la possibilità di espressione di un parere alla luce delle modifiche introdotte in Commissione. Nell'affidare tale incarico, aveva ritenuto di segnalare ai relatori alcune questioni da approfondire, connesse a tale ipotesi. Successivamente è stata posta un'ulteriore questione interpretativa dal Presidente del Gruppo dell'Italia dei valori con una lettera del 6 aprile scorso, volta ad una revisione dei criteri di successione nei turni di presidenza del Comitato già stabiliti all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento il 16 ottobre 2001. Come anticipato al collega Donadi nella sua lettera di risposta, ritiene che anche tale questione possa essere affrontata e valutata nel contesto della riflessione sul Comitato avviata dai relatori.

Si riserva dunque di convocare, anche su questo punto, che ritiene particolarmente urgente, la Giunta per avviare la discussione.

Antonio LEONE, relatore, segnala come l'istruttoria da lui svolta congiuntamente all'on. Bressa relativamente al Comitato per la legislazione, nei termini del mandato ricevuto nella seduta del 13 gennaio, sia conclusa e suscettibile di essere discussa in una prossima riunione.

La seduta termina alle 12.25.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

# SOMMARIO

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED, ANDIGEL), in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82)

8

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 16 giugno 2009.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED, ANDIGEL), in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.35.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### SOMMARIO

#### ATTI DEL GOVERNO:

C

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

#### La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 79.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che le Commissioni riunite hanno convenuto che nella seduta odierna prosegua il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ricordare preliminarmente che nella giornata di ieri si è verificato un nuovo tragico incidente sui luoghi di lavoro, nel quale sono rimasti coinvolti due operai – deceduti durante le operazioni di bonifica di un depuratore - fa notare che tali drammatici eventi da diverso tempo presentano sempre la medesima dinamica e conducono ad un'unica terribile conseguenza: la morte per asfissia a causa delle esalazioni sprigionate nell'ambiente di lavoro. Si tratta, a suo avviso, di un tipo di incidente la cui ricorrenza sgomenta ancor più se si rivolge l'attenzione al fatto che sulla materia esistono disposizioni e procedure puntuali, che rimangono, di fatto, largamente inattuate e sulla cui applicazione occorre vigilare, dunque, con maggiore attenzione. Ritiene esemplificativo al riguardo anche l'incidente occorso presso la raffineria Saras, in Sardegna, dove alcuni operai sono morti asfissiati da gas tossici durante le operazioni di pulizia di un serbatoio.

Pur comprendendo, dunque, l'intenzione del legislatore di modificare in alcuni punti il decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove esso presenti alcuni elementi di criticità di carattere formale, ritiene che nel caso di specie si incida in maniera troppo penetrante sull'articolato del « testo unico » in materia di sicurezza, modificandone radicalmente l'orientamento di fondo: sarebbe stato maggiormente auspicabile, a suo avviso, far pre-

cedere tale intervento normativo dallo svolgimento di una approfondita analisi sulla reale efficacia del decreto legislativo n. 81, che, del resto, essendo da poco entrato in vigore, ritiene non abbia ancora potuto dispiegare interamente i suoi effetti.

Osserva che, in un periodo di grande crisi economica, vi è il rischio che la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro venga percepita dalle imprese – soprattutto quelle di media o piccola dimensione – più come un costo da abbattere che come una necessità non eludibile a cui dare risposta, con il pericolo che si determini un gravissimo abbassamento del grado di tutele di tutti i soggetti impegnati nei processi produttivi.

Fa notare, poi, che lo schema di decreto in esame mette a rischio il raggiungimento di uno degli « obiettivi chiave » del decreto legislativo n. 81, ovvero la valorizzazione del documento di valutazione del rischio. Ritiene, infatti, che la predisposizione di tale documento debba rivestire un ruolo sostanziale, in un'ottica di prevenzione dal rischio di incidenti sui luoghi di lavoro, e non meramente formale, come sembrerebbe apparire invece nello schema di decreto legislativo. In proposito, rileva che tale indispensabile strumento consente al datore di lavoro di individuare gli elementi di criticità che potrebbero insorgere durante l'intero ciclo produttivo e di escogitare, al contempo, le soluzioni più adatte a prevenire il verificarsi di eventi infortunistici. Nel far notare che da tale documento, quindi, deriverebbe l'indicazione di precisi obblighi a carico di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di produzione, auspica che la maggioranza muti il proprio orientamento al riguardo ed eviti di intaccare la natura sostanziale di questo fondamentale strumento di prevenzione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, introduttivo di un nuovo articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 81, di cui auspica una riformulazione più adeguata alla necessità di assicurare alti livelli di salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale riguardo, ritiene che – anche

in coerenza con quanto preannunciato dal relatore per la XI Commissione all'inizio dell'esame del testo - si possa far tesoro dell'ottimo lavoro svolto presso le Commissioni riunite (attraverso lo svolgimento di diverse audizioni informali), recependo i suggerimenti provenienti dai diversi soggetti ascoltati, che hanno contribuito a definire il quadro delle criticità che affliggono tale articolo. Entrando nello specifico di tale norma, ritiene che le buone prassi e le norme tecniche non possano in alcun modo assurgere a fattori di presunzione giuridica di conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 81, potendo, al limite, essere considerati come meri indicatori da tenere presenti nell'ambito di un processo teso a favorire, a livello sperimentale, uno sviluppo dinamico e positivo dei modelli organizzativi presso le imprese, così come avviene a livello europeo. In merito, poi, alla presunzione di conformità per i macchinari marcati CE, fa notare che la certificazione del marchio consente di mettere al riparo il datore di lavoro da eventuali vizi di costruzione non palesi del macchinario, ma non può certo esimerlo dalla responsabilità di svolgere i necessari interventi di controllo e di manutenzione nel corso del suo utilizzo. Esprime, inoltre, profonde perplessità sulla parte dell'articolo 2-bis che prevede la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276. Ritiene, infatti, che tale previsione non dia sufficienti garanzie di imparzialità e competenza dell'organo deputato a certificare, che, come evidenziato da alcuni soggetti auditi (tra cui cita la stessa Confindustria), dovrebbe presentare piuttosto caratteristiche di terzietà, così come avviene a livello europeo.

Esprime poi perplessità sull'articolo 4, laddove prevede che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo, il numero degli operai a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo, si computi per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. Nel ritenere, infatti, che tale disposizione possa determinare un abbassamento del livello di tutele in settori - come quello agricolo - nei quali si registra la più alta percentuale di incidenti, ricorda che il decreto legislativo n. 81, proprio per tale motivo, prevedeva al riguardo disposizioni specifiche, che però sono rimaste inattuate. Si dichiara pertanto preoccupata che tale disposizione, introducendo un particolare sistema di calcolo, riduca il numero dei lavoratori stagionali da computare ai fini dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, compromettendo l'azione di prevenzione che invece proprio in tali particolari campi andrebbe resa più efficace, atteso che a questa tipologia di lavoratori si fa largo ricorso per lo svolgimento di tali attività agricole. Ricorda, inoltre, che, mentre il decreto legislativo n. 81, nella sua attuale formulazione, prevede la possibilità di computare i lavoratori stagionali secondo criteri più restrittivi solo in concomitanza di periodi connotati da una particolare intensità lavorativa (nei cosiddetti periodi di « addensamento» che si verificano durante le vendemmie), la corrente formulazione dell'articolo 4 opera una generalizzata estensione della disposizione a tutti i lavoratori stagionali, ai quali, pertanto, non verrebbero assicurate idonee condizioni di sicurezza.

Esprime poi la propria contrarietà rispetto all'articolo 10-bis del provvedimento, volto ad introdurre l'articolo 15-bis nel decreto legislativo n. 81, che individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di « posizioni di garanzia». Pur ritenendo molto grave il tentativo - messo in atto con la presente disposizione - di sollevare il datore di lavoro dalle sue responsabilità in caso di incidente determinato da violazione di norme sulla sicurezza, prende atto della disponibilità a rivalutare l'impianto complessivo della norma che sembrerebbe affermarsi in seno alla maggioranza, esprimendo apprezzamento per le considerazioni espresse al riguardo dal relatore nel corso del suo intervento introduttivo.

Dopo aver fatto notare che la gran parte degli infortuni sul lavoro si verificano presso ditte che operano in regime d'appalto o di subappalto, esprime poi perplessità sul contenuto dell'articolo 14 del provvedimento, che, modificando l'articolo 26 del decreto n. 81, ritiene che possa determinare un allargamento delle maglie della disciplina vigente in materia. col conseguente rischio di un depotenziamento del sistema dei controlli e di un aumento degli infortuni in caso di committenza di opere. In particolare, valuta pericolosa l'introduzione nel testo del decreto n. 81 di un ulteriore comma 3-bis all'articolo 26, secondo il quale il datore di lavoro è esonerato dall'adempimento degli obblighi previsti da tale articolo in caso di mere forniture di materiali, di servizi di natura intellettuale o di lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni. In proposito, rilevato che la maggior parte delle attività di manutenzione sui macchinari o sugli impianti ha una durata che difficilmente supera i due giorni, manifesta preoccupazione che tale normativa possa pregiudicare la messa in sicurezza dei luoghi per lo svolgimento di tali operazioni, che giudica assai frequenti e di assoluta importanza. Sul medesimo punto, inoltre, chiede chiarimenti ai gruppi di maggioranza e al Governo in ordine all'ambito di applicazione della disposizione, domandandosi se nell'espressione « mere forniture di materiali» debba farsi rientrare anche la dotazione di macchinari.

Contesta altresì il contenuto del comma 3 dell'articolo 14, laddove si modifica il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, prevedendo che la mancata indicazione nel documento di valutazione del rischio dei costi delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non costituiscono causa di nullità del contratto di appalto o subappalto. Esprime

poi perplessità sull'articolo 15, nella parte in cui modifica l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 81, prevedendo che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale - e non più vincolante - per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sul punto auspica un ritorno alla formulazione originaria del testo normativo, ribadendo la centralità della disciplina sugli appalti e sui subappalti in chiave « antinfortunistica ». Nell'accogliere positivamente il contenuto dell'articolo 8 del provvedimento in esame, che contiene rilevanti elementi in tema di differenziazione di genere, giudica pericoloso aver eliminato - all'articolo 24 del provvedimento in esame - il divieto di visite pre-assuntive, sottolineando altresì l'irragionevolezza di attribuire al medico aziendale, che è alle dipendenze del datore di lavoro, e non alle competenti strutture pubbliche, il compito di accertare l'idoneità fisica del lavoratore alle mansioni cui viene adibito.

Soffermandosi, infine, sulla rivisitazione dell'apparato sanzionatorio operata dal provvedimento, manifesta preoccupazione per la tendenza generale ad aumentare le sanzioni per il lavoratore e a diminuirle per il datore di lavoro, esprimendo altresì perplessità sulla parte dell'articolato che, nello specifico, prevede un affievolimento delle sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata predisposizione del documenti di valutazione del rischio. In particolare, esprime profonda contrarietà rispetto all'articolo 31 del provvedimento, che, modificando l'articolo 55 del decreto n. 81, introduce un comma 3-bis, secondo il quale il datore di lavoro che adotta tale documento in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f), è punito solo con una ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Giudica tale disposizione palesemente inefficace a svolgere un'attiva funzione di prevenzione rispetto alla violazione delle regole sulla sicurezza, attesa la lieve entità della sanzione ivi prevista, soprattutto se si considera che per avere una consulenza in vista della predisposizione del documento di valutazione del rischio le piccole o medie imprese sarebbero chiamate a sostenere costi addirittura maggiori.

Nel riservarsi di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento dopo avere preso visione della proposta di parere dei relatori, auspica, in conclusione, che, grazie anche al contributo costruttivo della opposizione, si possano apportare al provvedimento modifiche il più possibile condivise e che gli stessi relatori possano tener conto, in sede di formulazione della citata proposta di parere, degli elementi di conoscenza emersi nel corso del dibattito.

Antonio BOCCUZZI (PD) osserva che il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato un provvedimento lungamente atteso nel Paese, valutato positivamente all'atto della sua emanazione e accolto da un largo consenso, anche perché, in realtà - a differenza di quanto più volte sostenuto dal Ministro Sacconi – le perplessità erano legate al quantum delle sanzioni, o delle pene detentive, più che allo spirito del decreto. A tal proposito, reputa interessante analizzare alcuni emendamenti al provvedimento in esame, suggeriti da Confindustria, che propongono un ritorno al testo oggi vigente. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 10, che interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 81, anche secondo Confindustria - nonché a parere di molti dei soggetti ascoltati nell'ambito delle audizioni - il testo previgente, per quanto critico, era nettamente preferibile, perché più chiaro. In particolare, prevedere che presupposto per la sospensione delle imprese siano, tra l'altro, violazioni plurime, anziché reiterate, come stabilito dal decreto legislativo n. 81, rischia di produrre effetti del tutto ingestibili, in quanto il passaggio da violazioni « reiterate » a « plurime » amplia la facoltà di sospensione dell'ispettore.

Rileva poi che lo schema di decreto correttivo agisce pericolosamente sull'asse fondamentale del decreto legislativo n. 81, intervenendo sul codice civile, sul codice penale e sullo «Statuto dei lavoratori». Premesso di condividere l'opportunità di una correzione del decreto legislativo n. 81, al fine di una totale e corretta applicazione dello stesso, esprime forti perplessità sul nuovo impianto, che modifica radicalmente quello precedente, fino ad arrivare ad evidenti eccessi di delega, che lasciano enormi spazi a dubbi e perplessità, così come le audizioni svolte hanno dimostrato. Si chiede, quindi, quali motivazioni abbiano spinto all'eliminazione del riferimento alle direttive europee previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 81. Le direttive europee costituiscono un sicuro riferimento per le autorità nazionali degli Stati membri, per le imprese e per i lavoratori europei. Con la loro eliminazione, si rischia di giustificare i ricorrenti ritardi nazionali nell'adeguamento alle nuove direttive.

Tornando al già citato articolo 10 dello schema di decreto, fa presente che si conferma la cancellazione delle inadempienze in materia di orario di lavoro e riposo settimanale; eppure, il rischio di infortunio aumenta notevolmente con un aumento indiscriminato degli orari e con la mancanza del riposo settimanale. Rileva poi che, con le modifiche apportate dall'articolo 12, comma 1, lettera a), alle disposizioni contenute all'articolo 18 del decreto legislativo vigente, si mette in discussione il diritto di moltissimi lavoratori e lavoratrici delle piccole e piccolissime imprese, sotto i quindici dipendenti, ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nel lavoro: si cancella dunque l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno, prevedendo, in mancanza di questa comunicazione, che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante territoriale dei lavoratori. A questo meccanismo viene sostituita una procedura che prevede siano i lavoratori di queste realtà a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio RIS interno all'impresa, prevedendo inoltre

che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'INAIL ma agli organismo paritetici, peraltro non ancora costituiti in larghissima parte del territorio nazionale.

Osserva che l'articolo 13 prevede la riformulazione della lettera c) e l'abolizione della lettera f) dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 81. Giudica la modifica alla lettera c) un incomprensibile ritorno al passato, chiedendo poi chiarimenti sulle motivazioni che hanno comportato modifiche alla lettera e) dello stesso articolo: in particolare, dichiara di non comprendere perché venga prevista la sola consegna della cartella sanitaria e non la documentazione sanitaria e perché l'originale della stessa non vada al lavoratore. Con l'abrogazione della lettera f), a suo avviso, le imprese dovranno conservare in busta chiusa milioni di cartelle sanitarie e di rischio, dove saranno ripetute per diverse volte le stesse informazioni; si dovrà, dunque, ricominciare sempre dall'inizio, anche quando si svolgerà la stessa mansione in aziende diverse. Ritiene che questa sia una delle più gravi modifiche proposte: si cancella anche un principio di civiltà, cioè che il medico di medicina generale possa essere a conoscenza della storia professionale del proprio paziente derivante dalle cartelle sanitarie e di rischio informatizzate.

Quanto all'articolo 14, comma 2, che inserisce due nuovi commi all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, in materia di contratti di appalto, osserva che la proposta di escludere i lavori che non hanno una durata superiore ai due giorni è tecnicamente sbagliata, perché, se è vero che in due giorni non si contrae un tumore, è altrettanto vero che il rischio di subire un infortunio mortale è identico. Fa notare, inoltre, che al comma 5 del medesimo articolo 26 si cancellano i riferimenti ai costi per la sicurezza del singolo appalto, che possono essere anche nulli. Ritiene che si tratti di una scelta grave, che, assieme all'esclusione dei lavori non superiori ai due giorni, rappresenta un indebolimento delle misure di sicurezza, in particolare per la piccola impresa e per il lavoro autonomo.

Dichiara, poi, di non comprendere le modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, che vengono realizzate ad opera dell'articolo 24 dello schema in esame. L'abrogazione, al comma 3, della lettera a) abolisce il divieto di effettuazione della visita pre-assuntiva da parte di un medico interno all'azienda. La norma attuale, infatti, prevede che la visita per l'accertamento dell'idoneità del lavoratore a particolari mansioni deve essere effettuata solo presso strutture pubbliche e non dai medici dell'azienda. Ora, fa notare che, o la visita medica è finalizzata a valutare l'idoneità alla mansione specifica, come è previsto al comma 6 del suddetto articolo, oppure essa è volta a valutare l'idoneità al lavoro, in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 300 del 1970: giocare su questo equivoco è, a suo avviso, molto grave. Giudica sorprendenti anche le modifiche introdotte al comma 9 del medesimo articolo: il lavoratore può, infatti, ricorrere contro un giudizio in fase pre-assuntiva solo se ne è informato (ma questo obbligo di informazione non è previsto) e se questo ha davvero senso, poiché si è in presenza di un mercato del lavoro che prevede in piccolissime percentuali la possibilità di un lavoro a tempo indeterminato.

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 25, che interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo n. 81, dove il comma 2, in particolare, viene abrogato. Si tratta di una scelta che, a suo avviso, necessita di una spiegazione. Dichiara di non comprendere, infatti, quale sia la ragione per cui, se un lavoratore con problemi di salute (magari derivanti dal lavoro svolto) e, perciò, non più idoneo a lavorare nella mansione specifica, viene adibito ad altre mansioni, queste debbano essere o equivalenti o inferiori, ed in questo ultimo caso debba mantenere la retribuzione ma non la qualifica: in questo modo si fa valere un principio per cui la malattia è fonte di perdita di diritti.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, in via generale dichiara di condividere la posizione espressa dal dottor Guariniello nella sua audizione informale: la deterrenza, infatti, non si produce fissando pene detentive elevate; per quello esiste il Codice penale. Peraltro, osserva che, in Italia, bisogna ancora fare molto perché i processi legati a infortuni sul lavoro abbiano percorsi fluidi e non cadano, come spesso succede, in prescrizione. Desidera, tuttavia, richiamare l'attenzione delle Commissioni su alcune specifiche riduzioni che incidono su sanzioni volte a prevenire incidenti particolarmente gravi e frequenti: al di là dell'opportunità del ripristino del quantum originale almeno in questi casi, invita a considerare l'opportunità di confermare la sanzione della contravvenzione per gli adempimenti della valutazione dei rischi e della riunione periodica e la possibilità di mantenere la sanzione della sospensione dell'attività produttiva, così come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 81, anche nel caso della mancata applicazione delle norme sul riposo minimo giornaliero e settimanale.

Sottolinea, infine, in maniera particolarmente decisa le criticità degli articoli 2-bis e 15-bis, introdotti dal provvedimento in esame, su cui da più parti, in alcuni casi quasi con parere unanime, si sono levate forti critiche.

Osserva che le presunzioni di conformità richiamate nell'articolo 2-bis hanno valore solo relativo e non assoluto, per cui si ravvedono gravi e insanabili incongruenze. L'articolo si muove su un concetto di fondo sbagliato, perché l'osservanza delle prescrizioni deve essere effettivamente verificata e non presunta. Esprime, inoltre, forti perplessità per quanto riguarda le attività di certificazione assegnate agli enti bilaterali e alle università. Tali strutture non hanno notoriamente la preparazione tecnica necessaria per le valutazioni di certificazione che il nuovo articolo 2-bis prevede. Inoltre, verifiche di questo tipo dovrebbero essere affidate a soggetti terzi, non a parti che sono coinvolte o addirittura cointeressate nello svolgimento delle attività soggette a controllo. Ritiene, in proposito, che tutti debbano riflettere sull'audizione del dottor Guariniello, secondo il quale un alto rischio per la sicurezza dei lavoratori deriverebbe dalla presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo n. 81 attribuita all'utilizzo di macchine marcate CE. Nella realtà delle cose, tali macchine sono risultate più volte sprovviste di dispositivi di sicurezza e hanno causato infortuni sul lavoro. È stato inoltre sottolineato come nella giurisprudenza sia consolidato l'orientamento per cui il costruttore o venditore, ma anche il datore di lavoro acquirente di macchine marcate CE, ha comunque l'obbligo di verificare la sicurezza, pena la colpa qualora non elimini vizi rilevabili, e dunque vizi non occulti. La presunzione di conformità dettata dal nuovo articolo 2-bis esclude le responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio su una macchina marcata CE, pur se in tale macchina siano presenti vizi non occulti. In questo senso, ritiene che l'articolo 2-bis sembri ispirarsi ad un dettato meramente burocratico, in evidente contrasto con l'obiettivo di un approccio non formalistico alla materia.

Si sofferma, infine, sull'articolo 10-bis, introduttivo di un nuovo articolo 15-bis nel decreto legislativo n. 81, forse il più insidioso e pericoloso dell'intero schema di decreto, sia per quanto riguarda le importanti modifiche al Codice penale, sia per quanto concerne il carattere di retroattività, in quanto - trattandosi di norma favorevole al reo - incide sui processi in corso, imponendo l'assoluzione del datore di lavoro quando vi sia la responsabilità anche di un altro soggetto. Tale disposizione rappresenta, a suo giudizio, un evidente « scaricabarile » verso i sottoposti delle responsabilità a carico del datore di lavoro, mentre le responsabilità a carico del datore di lavoro vigono da sempre, in tutte le norme approvate dal 1942 ad oggi. Ritiene che quella in esame, pertanto, sia una norma che agisce al di fuori della legge n. 123 del 2007, che prevedeva, all'articolo 1, comma 1, di conferire una delega al Governo per «il riassetto e la riforma delle disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro», e non sicuramente la modifica del Codice penale; si introduce con questo articolo un principio secondo il quale il datore di lavoro o il dirigente che abbiano contribuito casualmente all'infortunio, non ne rispondono, se per lo stesso è intervenuto il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, ossia il progettista, il medico competente, il lavoratore autonomo, il lavoratore.

Si domanda, dunque, quale sia la ratio che muove tale misura: un conto è, infatti, affermare che il datore di lavoro non può essere chiamato sempre a rispondere degli infortuni anche quando non ha colpa (principio mai negato dalla giurisprudenza), altro è esentarlo da responsabilità anche quando è in colpa, solo perché con la sua concorrono altre responsabilità. Ritiene dunque che emergano, in questo quadro, evidenti profili di incostituzionalità (per eccesso di delega, come già detto; per violazione della normativa comunitaria, in particolare della direttiva n. 391 del 1989; nonché, come nelle norme dedicate alla rimodulazione delle sanzioni, per violazione del principio di uguaglianza).

In conclusione, sottolinea la necessità di ripristinare una politica pubblica nazionale di promozione della salute e della sicurezza, a partire dalle scuole. A tal proposito, suggerisce di inserire una norma che preveda annualmente, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria, uno stanziamento di risorse per le attività pubbliche di promozione: il fattore culturale in tema di sicurezza è, infatti, fondamentale e l'avvio e la maturazione di una cultura dell'agire in sicurezza è il primo passo necessario per il miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro.

Amalia SCHIRRU (PD), dopo aver espresso apprezzamento per le modalità con cui è stato organizzato il dibattito presso le Commissioni riunite, che hanno consentito un adeguato approfondimento delle tematiche in oggetto, ritiene che lo schema di decreto legislativo, pur intervenendo in modo condivisibile per correggere alcune palesi contraddizioni formali contenuto nel « Testo unico » sulla sicurezza, ne alteri sostanzialmente l'impianto

complessivo, mettendo a repentaglio la sicurezza stessa dei lavoratori. Invece di un intervento di modifica di tale portata, si sarebbe dunque aspettata il completamento del percorso di attuazione del decreto legislativo n. 81, che, a suo avviso, si sarebbe dovuto portare avanti nel rispetto delle competenze delle regioni sulla materia. Ritiene che sarebbe stato necessario, piuttosto, volgere l'attenzione alle esigenze di coordinamento tra i vari soggetti preposti all'osservanza delle regole in materia di sicurezza, operando un potenziamento dei servizi ispettivi ed una più definita differenziazione dei ruoli tra le diverse strutture competenti sulla tematica. Dopo aver dichiarato di giudicare inaccettabile la riduzione delle sanzioni a carico del datore di lavoro e il corrispettivo aumento delle stesse a carico del lavoratore, osserva che il punto di svolta in materia di sicurezza potrebbe essere rappresentato da una complessiva rivisitazione dell'organizzazione del lavoro, che si fondi su una chiara delimitazione delle funzioni tra i vari soggetti preposti - che dovrebbero essere maggiormente responsabilizzati e chiamati a dialogare di più tra loro – e sulla valorizzazione dei percorsi formativi di tutti i soggetti impegnati nel ciclo produttivo, lavoratori compresi, il cui livello di apprendimento in materia - come è stato ricordato nel corso delle audizioni informali svolte presso le Commissioni riunite - dovrebbe essere sottoposto a verifica.

Richiamata la necessità di valorizzare la figura del responsabile della sicurezza nominato in rappresentanza dei lavoratori, fa notare che il recente incidente occorso presso la raffineria Saras, in Sardegna, sia la testimonianza di una incresciosa tendenza in atto nel settore degli appalti, dove, a causa del coinvolgimento nei lavori di diverse imprese e della eccessiva tempestività con cui si richiede la realizzazione delle opere, andrebbero poste, con maggiore forza di quanto non avvenga oggi, le esigenze di sicurezza, di coordinamento e di raccordo tra i vari soggetti preposti.

Nello specifico dell'articolato, esprime perplessità sull'introduzione di un nuovo articolo 2-bis, che, inserendo nella legislazione un principio di presunzione di conformità, determina un abbassamento del livello delle tutele in materia di sicurezza, nonché sulla parte del provvedimento - in particolare, l'articolo 24 – che reintroduce le visite pre-assuntive e che attribuisce al medico competente – che è pur sempre un dipendente del datore di lavoro e non dà quelle garanzie di imparzialità richieste dallo stesso Statuto dei lavoratori - funzioni rilevanti che lo responsabilizzano solo nella fase iniziale di accertamento della idoneità fisica del lavoratore, escludendolo da successivi altri compiti di vigilanza. Manifesta poi la propria contrarietà all'articolo 10 del provvedimento in esame, laddove prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale quando si riscontra l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, considerando come « plurime » la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. Paventa il rischio che tale norma – anziché diretta a rafforzare le forme di tutela – sia rivolta, piuttosto, a giustificare la precarizzazione del lavoro nei cantieri, nonché ad incentivare il lavoro in nero e le irregolarità amministrative. Fa inoltre notare che la comunicazione alle autorità competenti dell'adozione del citato provvedimento di sospensione, prevista dal medesimo articolo 10, rischia di pregiudicarne la stessa efficacia e di determinare un ulteriore appesantimento delle procedure. Esprime, poi, perplessità sull'articolo 19 del provvedimento, che esclude i laureati dai corsi di formazione i materia di sicurezza, in conflitto con l'esigenza di assicurare ai lavoratori una formazione continua e permanente, nonché sull'articolo 29, laddove

attribuisce compiti di formazione agli enti bilaterali, che giudica non adeguatamente competenti in materia.

Infine, manifesta preoccupazione per l'articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame, che sembra introdurre corpi medici separati nell'ambito dei settori delle Forze armate, richiedendo ad essi il requisito dello svolgimento di attività mediche nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Al riguardo, ritiene che tali funzioni possano essere agevolmente svolte da personale specializzato in medicina del lavoro, che, a suo avviso, possiede una competenza specifica maggiore sulla materia.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), in considerazione degli ultimi tragici eventi occorsi, invita preliminarmente i relatori a valutare l'opportunità di inserire nella loro proposta di parere un richiamo alla necessità di prevedere l'adozione obbligatoria di dispositivi tecnici per la rilevazione di sostanze tossiche volatili, da parte di tutti i lavoratori che possano essere esposti a tali sostanze.

Sottolinea, quindi, l'importanza della terzietà tra datore di lavoro e lavoratore, quando si venga a trattare di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, ritiene un errore l'assimilazione tra enti bilaterali e università disposta dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal provvedimento in esame. Analoga carenza in termini di terzietà è dato riscontrare, all'articolo 6-bis del provvedimento in esame, con riferimento al ruolo del medico competente, carenza che rischia di essere particolarmente dannosa per le donne.

Desidera, infine, richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite sul problema dei bambini all'interno delle scuole, la cui posizione è assimilabile, sotto certi profili, a quella dei lavoratori, mentre la copertura per gli infortuni attualmente prevista è limitata agli incidenti che possono verificarsi nelle aule e nelle palestre. Considerato, infatti, che soprattutto le scuole materna ed elementare rappresentano delle vere e proprie «fabbriche del

sapere », al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, giudica essenziale preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età, andando anche oltre gli attuali livelli di tutela assicurativa.

Auspica che tali rilievi possano essere accolti nel parere che le Commissioni sono chiamate ad esprimere, perché, altrimenti, il provvedimento in esame rischia di esaurirsi in una riduzione di sanzioni a carico dei datori e in un aggravamento degli adempimenti e degli oneri a carico dei lavoratori.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che il decreto legislativo n. 81 rappresenti uno dei migliori esempi di legislazione vigente in materia a livello europeo, che - secondo i dati riportati da importanti testate giornalistiche e dalla stessa Confindustria - ha contribuito ad una diminuzione della percentuale delle morti sui luoghi di lavoro. Nonostante precisi che ciò non debba indurre ad un abbassamento del livello di guardia nei confronti di un fenomeno che presenta una frequenza ancora elevatissima, ritiene dunque innegabile che il decreto legislativo n. 81 del 2008 abbia già dispiegato i suoi benefici effetti. Nel dichiarare di non condividere alcune osservazioni espresse dal relatore per la XI Commissione nella parte introduttiva della sua relazione, ricorda che il « testo unico » sulla sicurezza è stato adottato al termine di un lungo e ponderato percorso di confronto con soggetti istituzionali e sindacali, cui è stata impressa una certa accelerazione solamente verso la fine della legislatura, in conseguenza dello scioglimento delle Camere. Il decreto vigente, a suo avviso, si propone di prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro, di premiare le imprese che intendono investire sulla sicurezza e di punire coloro che violano le norme vigenti in materia. Fa, pertanto, notare che il Governo, invece di puntare alla piena attuazione di tale provvedimento, abbia preferito differire nel tempo l'applicazione delle sue disposizioni attraverso vari provvedimenti e sia intervenuto, ora, con uno schema di decreto

legislativo che, a differenza di quanto sostiene lo stesso relatore per la XI Commissione, mira a stravolgere l'impianto complessivo del decreto n. 81, venendo a configurare, pertanto, un vero e proprio eccesso di delega. A suo giudizio, il presente schema di decreto legislativo, quindi, oltre a non raggiungere il condivisibile obiettivo di correggere le imprecisioni formali contenute nel decreto legislativo n. 81, lo modifica in senso peggiorativo, contenendo errori formali e sostanziali che determinano un abbassamento del livello di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nel merito specifico dei singoli articoli del provvedimento, rileva le contraddizioni esistenti, per esempio, all'articolo 58, che prevede sanzioni per l'inosservanza di una norma che lo stesso provvedimento provvede ad abrogare, esprimendo altresì grandi preoccupazione per le modifiche apportate dallo schema di decreto all'allegato XI del decreto legislativo n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, che potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a rischio di seppellimento, di sprofondamento e di caduta dall'alto.

Esprime poi perplessità sull'articolo 13 del provvedimento in esame, che, a dispetto della intenzione dichiarata dal legislatore di perseguire obiettivi di semplificazione, determina un inutile appesantimento di oneri a carico del datore di lavoro. Manifesta, peraltro, la sua contrarietà rispetto all'articolo 2, che introduce nel decreto legislativo n. 81 l'articolo 2-bis, in materia di presunzione di conformità, e all'articolo 10-bis, ricordando come su tali disposizioni abbiano espresso un parere negativo le regioni e siano state manifestate chiare perplessità dalla Commissione d'inchiesta istituita presso il Senato in materia di infortuni sul lavoro e dallo stesso Presidente della Repubblica. Soffermandosi sull'apparato sanzionatorio previsto dal provvedimento, osserva come il Governo, in materia di sicurezza sul lavoro, stia procedendo lungo una direzione opposta a quella intrapresa in altri

campi della vita pubblica – per esempio, in materia di immigrazione, di circolazione stradale, di sicurezza pubblica – nei quali ha invece incrementato pesantemente le sanzioni. Nel ricordare poi la meritoria azione di contrasto al lavoro sommerso svolta dal precedente Governo e, in particolare, dall'ex Ministro Damiano, rileva che, al contrario, l'attuale Esecutivo ha provveduto a depotenziare le competenti strutture ispettive, rendendo più facile l'aggiramento delle regole da parte delle imprese più spregiudicate.

Si riserva, in conclusione, di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento dopo aver valutato il contenuto della proposta di parere che i relatori formuleranno nel prosieguo del dibattito, auspicando che si possa tenere conto dei rilievi espressi dai gruppi di opposizione e dagli stessi soggetti auditi informalmente presso le Commissioni riunite, giungendo così ad un teso di legge che sia il risultato di un confronto costruttivo e non ideologico tra i gruppi parlamentari. Ritiene, infatti, che una seria discussione sulla delicata materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro debba andare oltre le logiche degli schieramenti politici, al fine di rispondere in modo compiuto agli interessi della collettività.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto che vi sono ancora diversi deputati che hanno chiesto di intervenire nel dibattito, segnala che tali interventi dovranno concludersi nella seduta delle Commissioni riunite già fissata per la giornata di domani, essendo previsto – allo stato – che nella seduta di giovedì 18 giugno si proceda alla deliberazione di competenza sulla proposta di parere che i relatori si riservano di presentare.

Considerato, peraltro, che il termine per l'espressione del parere viene in scadenza domenica 21 giugno e che vi sono concrete possibilità che la richiamata seduta di giovedì 18 giugno – anche in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea – possa non aver luogo, prospetta l'eventualità che la votazione della proposta di parere da parte delle Commissioni

riunite possa essere differita alla prossima settimana. In tale evenienza, intende sin d'ora chiedere al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere l'espressione del suddetto parere, anche ove questo intervenisse – per le motivazioni testé esposte – alcuni giorni oltre il termine previsto dalla legge di delegazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel fare presente che vi è pieno rispetto per le prerogative parlamentari e per l'importante lavoro sinora svolto dalle Commissioni riunite, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere – qualora ciò si rendesse effettivamente necessario – sino alla prossima settimana l'espressione del prescritto parere parlamentare; rileva pertanto che il Governo si impegna conseguentemente a non procedere alla definitiva adozione dell'atto in assenza del citato parere, anche ove questo fosse eventualmente reso oltre il termine previsto dalla legge di delegazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

# SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	21
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (Seguito dell'esame e rinvio)	21
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	21
Sui lavori della Commissione	22
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	22
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	23
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	32
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	23
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	33
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	25
Sui lavori del Comitato	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Emendamenti C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	30
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	35
AVVERTENZA	30

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

#### La seduta comincia alle 11.40.

#### Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria 2008 è fissato alle ore 12 di oggi.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost.Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2009.

David FAVIA (IdV) con riferimento a quanto emerso nella precedente seduta, fa presente che il suo gruppo ritiene sostanzialmente irrilevante, rispetto all'*iter* del provvedimento in esame, il fatto che sia stata preannunciata la presentazione del Codice delle autonomie da parte del Governo.

Ritiene, infatti, che se emergerà la volontà politica di abolire le province il Codice delle autonomie non potrà che tenerne conto. Il suo gruppo insiste quindi sulla richiesta di procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo sia in Commissione sia in Assemblea. A tal fine, si farà carico di sollecitarne l'inserimento anche nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, presidente, dichiara che, alla luce della posizione assunta dall'Italia dei valori, le proposte di legge in titolo saranno nuovamente inserite nel calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana. In tale modo sarà possibile acquisire l'orientamento dei gruppi, tenuto conto di quanto testé evidenziato dal collega Favia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che sostituirà il relatore sul provvedimento, impossibilitato ad essere presente nella seduta odierna.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene preliminare per il seguito dell'iter del provvedimento che il relatore, Mario Tassone, chiarisca quale sia la ragione sostanziale e di opportunità politica per introdurre le modifiche prospettate dalla proposta di legge in oggetto, volte essenzialmente a dimezzare i termini di prescrizione per talune categorie di elezioni. Ricorda, infatti, che il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti sullo stato della giurisprudenza costituzionale sulla materia ma che resta da chiarire quale sia la *ratio* di procedere in tal senso, anche tenuto conto che vi sarebbero molti aspetti su cui svolgere un'approfondita riflessione nel momento in cui si decidesse di rivedere la materia elettorale. Richiama, a titolo esemplificativo, l'attuale previsione normativa in base alla quale chi induce all'astensione sui *referendum* compie un reato.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che, come per gli altri provvedimenti, è necessario comprendere se vi è l'accordo dei gruppi per procedere nel relativo esame.

Raffaele VOLPI (LNP), nel precisare che il suo gruppo non pone elementi di pregiudizialità sul provvedimento, si associa alla richiesta del collega Calderisi per comprendere le ragioni di fondo che sono alla base delle modifiche proposte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la seduta in sede consultiva per l'esame del disegno di legge comunitaria 2008 inizierà alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in questione, fissato alle ore 12.

#### La seduta termina alle 11.55.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

#### La seduta comincia alle 12.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione è chiamata ad esaminare nella giornata di oggi, per gli aspetti di propria competenza, la modifica apportata al disegno di legge comunitaria per il 2008 nel corso dell'esame presso il Senato. Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Avverte, quindi, che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra le modifiche apportate dal Senato con riferimento all'articolo 23. Presenta quindi, per la parti di competenza della I Commissione, una proposta di relazione favorevole.

Sesa AMICI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (*vedi allegato 1*) e nomina il deputato Vanalli relatore presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La seduta termina alle 12.10.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

#### La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

**Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.** (Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca disposizioni relative al Corpo degli alpini, al fine di incentivarne il reclutamento, ed alla Associazione nazionale alpini, cui viene riconosciuto un finanziamento. Il provvedimento appare pertanto riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie « difesa e Forze armate » e « ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g) della Costituzione.

Ricorda quindi che l'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, recante « Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore ». In particolare, la modifica prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del testo unificato in esame è volta a stabilire il principio generale in base al quale i reparti alpini ai quali sono destinati, a domanda, gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono quelli ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza dell'aspirante volontario.

La successiva lettera b) prevede poi che qualora il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiori alle disponibilità di organico, dovranno essere considerate prioritariamente le richieste provenienti dai volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.

La lettera *c)* inserisce, invece, nell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004 un nuovo comma 2-*bis*, in base al quale le regioni e gli enti locali, a decorrere dal 10 gennaio 2009, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi.

Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis consente, inoltre, alle regioni e agli enti locali di riconoscere ai predetti volontari che siano cessati dal servizio senza demerito, riserve di posti nei concorsi banditi per impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.

La medesima lettera *c*) introduce inoltre nel già citato articolo 9 della legge n. 226 del 2004 i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.

Nello specifico, il nuovo comma 2-ter prevede che il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o in altri albi previsti a livello locale costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.

Rileva quindi che i nuovi commi 2-quater e 2-quinquies, rispettivamente, istituiscono il brevetto militare alpino, che sarà rilasciato al personale in servizio nelle truppe alpine secondo le modalità ed i requisiti disciplinati con decreto del Ministro della difesa, e stabiliscono che il possesso di tale brevetto costituisce titolo di preferenza nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito formata ai fini dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

Il nuovo comma 2-sexies consente ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo, provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati in reparti di truppe alpine, di entrare a far parte, a domanda, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale.

Fa presente che l'articolo 2 attribuisce all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine, in particolare nelle zone alpine e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino.

L'articolo 2-bis, infine, istituisce un fondo di 200.000 euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto. L'articolo 3 dispone, quindi, che dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tenuto conto di quanto testè illustrato, intende proporre alla Commissione un parere favorevole con due osservazioni relative, rispettivamente, ai capoversi 2-ter e 2-quater dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo unificato.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, appare a suo avviso opportuno che la Commissione di merito specifichi che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle organizzazioni che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, quale quello della protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto in una data anteriore a quella di pubblicazione del bando del concorso.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*quater*, evidenzia l'opportunità che la Commissione di merito specifichi il comma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 in base al quale è prevista l'adozione del decreto che il Ministro della difesa è chiamato ad adottare per l'istituzione del brevetto militare alpino.

Sesa AMICI (PD) prospetta l'opportunità che, nella proposta di parere, il primo rilievo testè illustrato dalla relatrice sia formulato come condizione anziché come osservazione.

Concorda, infatti, sull'esigenza che venga specificato che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle organizzazioni che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, quale quello della protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto in una data anteriore a quella di pubblicazione del bando del concorso.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, presenta quindi una proposta di favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in titolo ricordando che, nel corso dell'esame al Senato, è stato oggetto di ampi interventi aggiuntivi e di modifica, giungendo alla Camera, in seconda lettura, arricchito di ulteriori trentacinque articoli, mentre gli interventi di modifica, più o meno incisivi, hanno riguardato ventisei articoli.

Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione relativamente alle modifiche introdotte dal Senato, rileva come le disposizioni del provvedimento possano essere ricondotte, nel loro complesso, a due filoni: sostegno degli apparati produttivi, attraverso interventi volti a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, e regolamentazione del settore energetico.

Ritiene quindi che il contenuto del provvedimento risulti riconducibile alle materie della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, spettante alla competenza concorrente tra Stato e regioni. Vi sono altresì specifiche disposizioni riconducibili ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato ed a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni.

Con riferimento al sostegno degli apparati produttivi, ricorda che secondo la costante giurisprudenza costituzionale l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza, pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ». Nel sistema competenziale disegnato dall'articolo 117 della Costituzione la materia della « tutela della concorrenza » si caratterizza dunque per la natura funzionale - individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata - e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale.

In tale quadro, sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2004, si è chiarito che « l'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » per cui « solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale ».

Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 12, lettera *h*), che prevede la destinazione di risorse al sostegno, alla riqualificazione e alla reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma. In proposito, rileva l'opportunità di valutarne i contenuti alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla competenza in materia di tutela della concorrenza.

Secondo la sentenza n. 14 del 2004, infatti, spettano alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produt-

tiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Con riferimento alla programmazione negoziata, la Corte ha peraltro ritenuto, nella sentenza n. 134 del 2005 che la dimensione macroeconomica dell'intervento è assicurata dallo strumento usato e cioè dal ricorso ai contratti di programma, i quali, come è noto, hanno la funzione, insieme ad altri strumenti che rientrano nella più lata nozione di programmazione negoziata, di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano.

Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, ricorda che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico - con riferimento al decreto-legge 7/2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale -, applicando il principio della « attrazione in sussidiarietà » elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'articolo 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Allora l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se - sulla base di un'interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del « principio di sussidiarietà ascendente »: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio.

Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza n. 383 del 2005, il cui filo conduttore è la ricognizione, sulla base dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto, in relazione alle disposizioni oggetto di impugnazione, la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, nella parte in cui non prevedevano che i poteri attribuiti agli organi statali dovessero essere esercitati d'intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata oppure direttamente con le regione. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con il riconoscimento del carattere necessariamente paritario delle stesse.

Con la richiamata sentenza n. 383 del 2005 è stata in particolare dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge n. 239 del 2003, che prevede che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il

rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti nel termine prescritto, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La Corte ha infatti ritenuto che «in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'articolo 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato. ». Richiamando le precedenti sentenze n. 303 del 2003 e n. 242 e n. 285 del 2005, la Corte rileva che «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la « chiamata in sussidiarietà » di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese « in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di

stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni ».

Richiama quindi l'articolo 27, comma 22, lettera c), del provvedimento, che sostituisce la disposizione dichiarata incostituzionale, prevedendo che, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate, entro i 90 giorni successivi al termine prescritto, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Le regole di funzionamento del comitato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i successivi 60 giorni, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ritiene quindi che la citata disposizione debba essere valutata alla luce della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005. Il comitato interistituzionale dovrebbe infatti configurare quella « procedura parzialmente innovativa » auspicata dalla sentenza n. 383. Osserva, peraltro, come dalla formulazione della disposizione non appare chiaro come operi il principio della composizione paritaria del comitato, la cui attuazione è rimessa ad un decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente. In proposito ricorda che la sentenza n. 383 richiama l'esigenza di una « permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte ». Alla luce di quest'ultima esigenza deve inoltre, a suo avviso, essere valutata la previsione di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in seno al comitato interistituzionale.

Si sofferma quindi sull'articolo 27, comma 32, capoversi 79-81, che disciplinano il procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, il quale è rimesso, sia per la fase istruttoria che per quella decisionale, ad amministrazioni statali e di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e delle opere ed infrastrutture connesse, demandata all'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, organo del Ministero per lo sviluppo economico.

La disciplina vigente prevede che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate.

In questo quadro è disciplinato unicamente il permesso per il rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (articolo 1, commi 77-83, L. 239/204, modificati peraltro dall'articolo 27, comma 32, capo-

versi 77e 78, del provvedimento in esame, che limitano la partecipazione degli enti locali).

La disciplina del procedimento di rilascio del permesso di ricerca in mare ha invece carattere innovativo. Ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato le funzioni relative all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia e che, su questa base, il citato articolo 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004 richiede l'intesa con le regioni per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi solo in caso di attività da svolgere sulla terraferma.

In proposito rileva come occorra, peraltro, valutare l'esclusione delle regioni e degli enti locali sia dalla fase istruttoria che da quella decisionale alla luce del riparto di competenze previste dal titolo V della Costituzione che assegna alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile, in virtù della « chiamata in sussidiarietà », l'esercizio di competenze amministrative da parte dello Stato, ma solo nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Analogamente, richiama l'articolo 27, comma 32, capoverso 82-ter, che disciplina il procedimento per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali e regionali per le concessioni sulla terraferma, escludendo peraltro dall'istruttoria le amministrazioni locali, e delle sole amministrazioni statali per le concessioni in mare. È inoltre previsto che con decreto interministeriale sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della conclusione del procedimento, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare. Il capoverso 82-sexies prevede altresì che le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Sottolinea, quindi, come anche le predette disposizioni debbano essere valutate alla luce alla competenza concorrente tra Stato e regioni nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e della relativa giurisprudenza costituzionale.

Richiama quindi l'articolo 45, che prevede l'istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore. Le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici del fondo, oltre che i meccanismi volti a garantire l'equilibrio finanziario del fondo medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute.

Tale disposizione deve essere, a suo avviso, oggetto di valutazione nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e in materia di istituzione di fondi vincolati.

Ricorda quindi che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione

vincolata. Tali misure, infatti, « possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». La Corte ha, inoltre, precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di « chiamata in sussidiarietà » da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. In tali casi si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

# Sui lavori del Comitato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la relatrice sulla proposta di legge C. 717, per l'espressione di un parere alla XI Commissione, è impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna. Propone quindi di rinviarne l'esame alla seduta già convocata per domani.

Inoltre, tenuto conto che alle 12.30 è previsto lo svolgimento, da parte delle Commissioni riunite I e XI, di audizioni informali sull'atto del Governo n. 82, propone di svolgere alle 13.45 della giornata odierna una nuova seduta del Comitato permanente per i pareri per l'espressione del parere all'Assemblea degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 12.30.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

#### La seduta comincia alle 13.50.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Emendamenti C. 2468-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Giorgio Clelio **STRACOUADANIO** (PdL), relatore, premesso che nell'esame degli emendamenti, come già in occasione dell'esame del testo ai fini del parere alla Commissione di merito, ha tenuto conto della situazione straordinaria cui il provvedimento fa fronte, valutando quindi favorevolmente anche emendamenti che, in regime ordinario, susciterebbero qualche perplessità ed enucleando soltanto quelli che presentano profili evidenti di incostituzionalità, illustra una proposta di parere contrario sugli emendamenti Libè 1.23, Di Stanislao 1.1, Libè 1.2, Mantini 8.8 e De Micheli 4.16, nonché sull'articolo aggiuntivo Realacci 11.01, e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 4).

Raffaele VOLPI (LNP), premesso di concordare con il relatore sul punto che la straordinaria situazione dell'Abruzzo impone di procedere con celerità e quindi anche con elasticità e larghezza di criterio, manifesta il proprio disagio per il fatto che in un provvedimento urgente come quello in esame siano state inserite numerose misure che non trovano giustificazione nell'emergenza, che avrebbero potuto essere discusse più distesamente in altra occasione e che non possono ormai neppure essere emendate in ragione appunto dell'urgenza di convertire il decreto.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, nell'associarsi alla riflessione del deputato Volpi, aggiunge che la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha previsto soltanto l'ordinaria amministrazione, e non l'eventualità di situazioni eccezionali, e che occorrerebbe pertanto ripensare il testo costituzionale per stabilire una disciplina derogatoria, per i casi di emergenza, all'ordinario assetto dei livelli di governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

# La seduta termina alle 14.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO PARERI

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 Fedi.

# Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

# **RELAZIONE APPROVATA**

della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. C. 2320-bis/B Governo – approvato dal Senato, modificato dalla Ca-

La I Commissione Affari costituzionali, | mera e nuovamente modificato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

# PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2450 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli, recante « Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere *d*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

richiamate le disposizioni del nuovo comma 2-bis dell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo unificato, nella parte in cui consentono alle regioni di riconoscere benefici fiscali e assistenziali ai volontari del Corpo degli alpini – in ferma prefissata e in rafferma – che risiedono nei relativi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi,

ricordato, altresì, che il comma 2-ter, riconosce come titoli preferenziali per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna o di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, già conseguiti all'atto del-

l'arruolamento, nonché l'adesione a organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,

sottolineato come quest'ultima previsione sembra riconoscere come titolo di preferenza l'adesione ad organizzazioni di volontariato a prescindere dall'esperienza nel settore alpino e, in generale, nel campo della protezione civile,

evidenziata, inoltre, l'opportunità di specificare che il requisito dell'adesione ad organizzazioni di volontariato sia precedente al momento del bando del concorso,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*ter*, è necessario che la Commissione di merito specifichi che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle organizzazioni che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, quale quello della protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto in una data ante-

riore a quella di pubblicazione del bando del concorso;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, adottare per capoverso 2-*quater*, appare opportuno spellitare alpino.

cificare il comma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 in base al quale è prevista l'adozione del decreto che il Ministro della difesa è chiamato ad adottare per l'istituzione del brevetto militare alpino.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Emendamenti C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

# PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato (fascicolo n. 1), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2009;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Libè 1.23, Di Stanislao 1.1 e Libè 1.2, in quanto prevedono che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, le quali intervengono in materia di protezione civile, siano emanate « sentita » la regione Abruzzo, e non « d'intesa » con la medesima: la materia « protezione civile » è infatti attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni e la giurisprudenza della Corte costituzionale sottolinea come il « nucleo essenziale delle attribuzioni regionali » in materia viene salvaguardato attraverso la «previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile »;

l'emendamento De Micheli 4.16, nella parte in cui, dopo aver chiamato la regione Abruzzo a predisporre un piano fascicolo n. 1.

straordinario di interventi di edilizia scolastica, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole, le relative risorse aggiuntive siano assegnate direttamente ai comuni, anziché alla regione affinché questa li ripartisca tra i comuni sulla base del piano;

l'emendamento Mantini 8.8, in quanto interviene in una materia, quella dei servizi e dell'assistenza sociale, che deve ritenersi spettante alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

l'articolo aggiuntivo Realacci 11.01, nella parte in cui prevede che, per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avvenga in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni: tale previsione si pone infatti in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

e

# NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

INTERROGAZIONI:

# II COMMISSIONE PERMANENTE

# (Giustizia)

#### S O M M A R I O

INTERROOMZIONI.	
5-01491 Bernardini: Problematiche relative al pagamento degli onorari per l'attività di patrocinio a spese dello Stato	3
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	4
5-01178 Molteni: Questioni concernenti il circondario del Tribunale di Como	3
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	4
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (Seguito esame e rinvio)	3
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (Seguito esame e rinvio)	3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (Rinvio del seguito dell'esame)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X	2

# INTERROGAZIONI

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

# La seduta comincia alle 12.30.

5-01491 Bernardini: Problematiche relative al pagamento degli onorari per l'attività di patrocinio a spese dello Stato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rita BERNARDINI (PD), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, riservandosi di esaminare attentamente i dati in essa contenuti, anche per meglio comprendere quali iniziative siano da mettere in atto. Ritiene che l'attribuzione « indistinta » di risorse da destinare a tutte le spese di giustizia sia sostanzialmente iniqua e che l'effettività del diritto di difesa, attuata anche tramite l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, dovrebbe avere la prevalenza. Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno disporre di una analisi dettagliata della ripartizione delle risorse per ciascun ufficio giudiziario. Ricorda, quindi, come i radicali si siano opposti all'approvazione della norma

che consente alle vittime dei reati sessuali di accedere al gratuito patrocinio, indipendentemente dalle condizioni di reddito, trattandosi di una norma-manifesto particolarmente ingiusta, soprattutto in considerazione delle difficoltà di funzionamento dell'istituto in questione nei confronti dei soggetti non abbienti.

## 5-01178 Molteni: Questioni concernenti il circondario del Tribunale di Como.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Auspica quindi che l'intendimento del Governo, nel senso di non modificare la geografia giudiziaria del circondario in questione, rimanga fermo nonostante le recenti dichiarazioni in senso contrario del nuovo presidente del Tribunale di Como. Una eventuale soppressione o modifica delle relative sedi distaccate, infatti, risulterebbe allo stato del tutto inopportuna, oltre che dannosa in termini di efficienza del servizio giustizia nell'area considerata.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 12.50.

#### **SEDE REFERENTE**

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

## La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia l'11 febbraio scorso.

Ricorda, peraltro, che a seguito della conversione in legge del cosiddetto « decreto sicurezza », alcuni aspetti della disciplina sui quali la Commissione aveva intenzione di intervenire, sono oramai diventati norme di legge.

Invita, pertanto, i rappresentanti dei gruppi a valutare l'opportunità di esaminare gli emendamenti presentati ovvero di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al fine di poter intervenire anche su altre questioni relative ai reati di violenza sessuale rispetto a quelle affrontate dagli emendamenti presentati.

Ricorda in ogni caso che i provvedimenti in materia di violenza sessuale sono stati iscritti nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 giugno. Ritiene evidente che tale termine non possa essere rispettato, per cui sarà necessario chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea. Si pone quindi la questione dell'estensione del termine del rinvio che verrà richiesto. Tale questione è strettamente connessa a quella precedentemente posta in ordine all'eventualità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di avere presentato, nella precedente seduta, una proposta di testo unificato che sarà posta in votazione entro questa settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638. (Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, rileva come il testo contenga più di una disposizione rientrante nella competenza della Commissione Giustizia. Anziché illustrarle secondo l'ordine degli articoli procede partendo da quella che ritiene rappresentare la disposizione di maggior interesse per la Commissione Giustizia. Si riferisce all'articolo 49, avente ad oggetto l'azione risarcitoria collettiva, la cosiddetta class action. In particolare, l'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma l'istituto, non ancora in vigore, della class action, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo. Ricorda che il 2 ottobre scorso la Commissione Giustizia ha avviato l'esame di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare proprio in materia di azione risarcitoria collettiva, delle quali è stato nominato relatore.

Pertanto, prima di passare all'esame di tale nuova disciplina, non può che disapprovare la scelta del Governo di presentare al Senato un emendamento avente ad oggetto una materia che si trova nello stesso momento all'esame di una Commissione presso l'altro ramo del Parlamento. A ciò si aggiunga che per scongiurare il pericolo di vedere scavalcata la Commissione si era approvata una risoluzione nello scorso dicembre proprio volta a impegnare il Governo a presentare le proprie iniziative legislative in materia presso la Commissione Giustizia, considerato che la stessa aveva già avviato l'esame dei provvedimenti sulla medesima materia. Inoltre, sottolinea con rammarico che il testo del Governo si ispira ad una filosofia diversa del testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia il 28 gennaio scorso.

Osserva inoltre che l'articolo 49, nel dettare una ulteriore disciplina della class action, ne consente la proponibilità anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che - in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che violano gli standard qualitativi ed economici fissati o gli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi o le norme preposte al loro operato - reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente. Non si comprende come sia possibile introdurre nell'ordinamento una norma configgente con altra introdotta recentemente senza prevedere il raccordo.

Per quanto attiene al merito della nuova disciplina contenuta dall'articolo 49, rileva in primo luogo che non si può non sottolineare che questa non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali. Rispetto al testo approvato dal Senato occorrerebbe una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di « di curare adeguatamente l'interesse della classe».

Rileva, inoltre, che il testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia risponde alla logica delle azioni collettive rimesse all'iniziativa di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a

comitati qualificati. Il testo in esame, invece, sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate. Si tratta di una incongruenza che potrebbe creare delle confusioni applicative, in quanto rende difficilmente comprensibile la *ratio* dell'istituto. Non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela. A ben vedere dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che «consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore ».

Occorre notare anche che, per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione. Il termine è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali. In altri termini, si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela.

Un punto che sicuramente merita una riflessione è quello relativo alle posizioni giuridiche tutelate. Nel testo si legge che l'azione fa riferimento alla tutela dei « diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti ». Si tratta di una specificazione che, con tale nuova qualificazione, rischia di impedire assolutamente qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei diritti individuali omogenei) e l'azione inibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi). Al contrario le due forme di tutela dovrebbero essere mag-

giormente coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase « risarcitoria», preclusa in mancanza di uno strumento apposito. Al contrario, puntualizzare il carattere «diritti individuali omogenei», così come il riferimento ai diritti « identici » dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore. In realtà il testo in esame su questo punto appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i « diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica», e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione « diritti identici», che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda. Sarebbe più corretto far riferimento, così come contenuto nel testo unificato della Commissione Giustizia, agli «illeciti» posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai «diritti ». Si eviterebbero, infatti, infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di « diritti » in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate.

Si prevede, diversamente dall'attuale articolo 140-bis, che dopo la scadenza del termine fissato per l'adesione all'azione collettiva, non sono più proponibili azioni collettive ulteriori contro la stessa impresa per gli stessi fatti; se proposte entro il termine davanti allo stesso tribunale, le azioni sono riunite d'ufficio, se proposte oltre il termine, sono cancellate dal ruolo ed eventualmente riassunte davanti al primo giudice.

Come per la disciplina attuale, si delinea un procedimento in due fasi: la prima fase (commi 6 e seguenti) è volta alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe e, in caso di esito positivo (ordinanza di ammissione), comporta che all'azione debba essere data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi (il nuovo comma 9 individua l'esecuzione della pubblicità come condizione di procedibilità della domanda). Motivo di inammissibilità - oltre alla manifesta infondatezza, alla presenza di un conflitto di interessi e la mancata identità del diritti da tutelare (attualmente il motivo è la ravvisata inesistenza di un interesse collettivo tutelabile) - anche il fatto, ora non previsto, che il proponente non appaia al tribunale in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe (comma 6): viene disciplinato il contenuto dell'ordinanza di ammissione (da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico) e individuato un termine di 120 giorni per il deposito degli atti di adesione all'azione collettiva (comma 9). La seconda fase (commi 12 e seguenti) è finalizzata invece alla decisione nel merito e, in caso di accoglimento della domanda, si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione; una nuova disposizione prevede, in caso di successo dell'azione proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che il tribunale debba tener conto, ai fini liquidatori, di quanto previsto nelle eventuali carte dei servizi. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. Davvero incomprensibile è la previsione di questo termine. Si tratta di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano e rischia di essere un escamotage per l'imprenditore soccombente attraverso cui potersi sottrarre, nelle more, all'esecuzione della sentenza. Si ricorda che nell'attuale articolo 140-bis, il giudice non liquida direttamente la somma da corrispondere, ma determina i criteri in base ai quali tale somma deve essere liquidata, limitandosi eventualmente a definire la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. La compiuta determinazione di tale somma viene demandata o all'accordo tra impresa e singolo consumatore o all'esito della fase conciliativa . Si evidenzia che nel caso di determinazione da parte del giudice del solo criterio di calcolo della liquidazione della somma da corrispondere ai singoli consumatori, non sono chiari i successivi passaggi procedurali volti alla compiuta definizione dell'entità di tale somma e alla formazione del titolo esecutivo.

Si prevede la possibile esecuzione provvisoria in appello *ex* articolo 283 del codice di procedura civile. La corte d'appello, se richiesta in tal senso, tiene conto dell'entità complessiva della somma a carico dell'impresa debitrice, del numero dei creditori e delle previste difficoltà di ripetere la somma in caso di accoglimento dell'appello. È data, comunque, facoltà al giudice del gravame di far vincolare e depositare dall'impresa gli importi dovuti fino al passaggio in giudicato della sentenza.

È esclusa la retroattività della disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 49, comma 2). Ciò è incomprensibile. L'azione di classe, o collettiva risarcitoria, infatti, essendo una disciplina di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della sua entrata in vigore, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio tempus regit actum.

Vi è poi una considerazione da fare sulla entrata in vigore della nuova disciplina, qualsiasi essa sia. Ricorda che l'attuale puntuale disciplina della *class action*, dopo alcuni rinvii, dovrebbe avvenire il prossimo 30 giugno. Anche su questo punto occorre riflettere, dato che l'*iter* del provvedimento in esame potrebbe arrivare a compimento successivamente al suddetto termine, con conseguenze pregiudizievoli sulle esigenze di certezza del diritto. A fronte di ciò, occorrerebbe riflettere sull'opportunità di un nuovo rinvio.

Passa quindi all'esame delle altre disposizioni d'interesse della Commissione giustizia. L'articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica; interviene infine sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente in relazione alla commissione di delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e per violazioni del diritto d'autore.

Il comma 1, lettera a), ampiamente emendata nel corso dell'esame in Senato, riformula l'articolo 473 del codice penale, che prevede attualmente il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. La disposizione modifica la fattispecie penale nei seguenti termini: sopprime il riferimento alle opere dell'ingegno e modifica conseguentemente la rubrica dell'articolo; inasprisce la sanzione penale per la contraffazione e l'alterazione di marchi e segni distintivi di prodotti industriali, ovvero per l'uso di marchi e segni contraffatti (individuando il termine minimo di sei mesi di reclusione e aumentando la multa); sanziona più severamente - con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro - la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali, ovvero il loro

Evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato è stato inserito nel primo comma del nuovo articolo 473 l'inciso « potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale ». Ciò comporta che la condotta di colui che altera o contraffà un marchio o un segno distintivo di prodotto industriale potrà essere penalmente sanzionata solo se l'accusa potrà provare che l'indagato aveva elementi per conoscere che il marchio o il segno distintivo hanno un legittimo proprietario.

La lettera *b)* riformula l'articolo 474 del codice penale, che già attualmente prevede

il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In particolare, il nuovo articolo 474 del codice penale differenzia le fattispecie di illecito, che attualmente prevedono la medesima pena. Il primo comma disciplina l'ipotesi dell'introduzione in Italia, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, e prevede la sanzione della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 3.500 a 35.000 euro. Il secondo comma disciplina invece la fattispecie della detenzione per la vendita, della messa in vendita o della messa in circolazione dei suddetti prodotti, che è punita con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 20.000 euro.

La lettera *c)* inserisce nel codice penale tre ulteriori disposizioni attraverso le quali disciplina la confisca dei beni inerenti ai reati di cui agli articoli 473 e 474 e le aggravanti e attenuanti speciali.

In particolare, il nuovo articolo 474-bis del codice penale introduce una specifica ipotesi di confisca obbligatoria: delle cose, a chiunque appartenenti, che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 473 e 474; delle cose, che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (primo comma). In base al secondo comma, se non è possibile eseguire il suddetto provvedimento, il giudice può disporre la confisca per equivalente, nelle forme dell'articolo 322-ter del codice penale.

Il nuovo articolo 474-ter del codice penale introduce due circostanze aggravanti per l'ipotesi di commissione dei delitti in modo sistematico o con l'allestimento di mezzi e attività organizzate (sempre che gli stessi non rappresentino il fine di un'associazione a delinquere ai sensi dell'articolo 416). In particolare, la pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 primo comma; la pena è della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a 30.000 euro per i delitti di cui all'articolo 474, secondo comma.

L'articolo 474-quater individua infine un'attenuante per il colpevole che aiuta le autorità: nell'azione di contrasto ai delitti di cui agli articoli 473 e 474; nella raccolta di elementi utili alla ricostruzione dei fatti o alla cattura di concorrenti; nell'individuazione degli strumenti occorrenti alla commissione dei delitti; nell'individuazione dei profitti derivanti dai delitti.

La lettera *e)* interviene sul titolo VIII del codice penale (relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) per inserire nel capo relativo ai delitti contro l'industria e il commercio tre ulteriori articoli.

L'articolo 517-quater, rubricato contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (primo comma) ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto (secondo comma).

L'articolo 517-quinquies introduce invece una circostanza attenuante dei delitti di cui agli articoli 517-ter e 517-quater, prevedendo la diminuzione della pena dalla metà a due terzi per colui che aiuta le autorità nell'azione di contrasto ai delitti di cui ai predetti articoli; nella raccolta di elementi utili alla ricostruzione dei fatti o alla cattura di concorrenti; nell'individuazione degli strumenti occorrenti alla commissione dei delitti; nell'individuazione dei profitti derivanti dai delitti.

Il comma 3, aggiunge ipotesi particolari di confisca obbligatoria a quelle previste dall'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (« Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa »).

Il comma 4 opera un'analoga integrazione all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, attribuendo la competenza a svolgere le indagini per i

reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, quando tali delitti rappresentino lo scopo di un'associazione a delinquere, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Il successivo comma 5 specifica che tale disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.

Il comma 6 interviene sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) novellando l'articolo 4-bis, volto a limitare l'accesso ai benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti. In particolare, il comma 1-ter prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi ai detenuti o internati per una serie di delitti purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. La disposizione in commento aggiunge all'elencazione dell'articolo 4-bis, comma 1-ter, il delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale.

Infine, il comma 7 – introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In particolare, la lettera a) novella l'articolo 25-bis del decreto legislativo per inserirvi sanzioni pecuniarie a carico della persona giuridica anche in caso dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché le sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno. La lettera b) inserisce un'ulteriore articolo nel decreto legislativo, per sanzionare l'ente responsabile in caso di delitti contro l'industria e il commercio commessi in suo favore o a suo vantaggio. Infine, la lettera c) inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 l'articolo 25-novies, relativo alla responsabilità della persona giuridica per delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'articolo 16, introdotto dal Senato, prevede che i beni mobili registrati, sequestrati nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati in esso indicati, siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; gli stessi beni possono essere assegnati ai medesimi soggetti a seguito di provvedimento definitivo di confisca. Il medesimo articolo dispone anche in ordine alla procedura applicabile ai fini della distruzione dei medesimi beni, nel caso in cui non vi siano istanze di affidamento in custodia giudiziale o richieste di assegnazione.

L'articolo 17 reca misure volte al contrasto della contraffazione. In particolare, esso estende anche alle indagini per i delitti di contraffazione (articoli 473 e 474 del codice penale) la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura, prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti e novella le disposizioni sull'incauto acquisto di prodotti contraffatti e sulla tutela amministrativa del *made in Italy*.

I commi 3 e 4 sono stati introdotti dal Senato. In particolare, il comma 3 pur sostituendo integralmente il comma 1 dell'articolo 122 del Codice della proprietà industriale, si limita in realtà a correggere un errore materiale. Il comma 4 stabilisce che la novella si applichi anche ai procedimenti già in corso all'entrata in vigore della legge.

Il comma 7, modificato dal Senato, novella l'articolo 245 del predetto Codice, che reca disposizioni transitorie. Le novelle apportate all'articolo 245 sono volte a confermare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale tanto per le controversie in grado d'appello, iniziate dopo la data di entrata in vigore del Codice (anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore), quanto per le procedure di reclamo e le cause di merito di cui all'articolo 134. Nel primo caso la dispo-

sizione si applica a meno che non sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza.

I commi da 10 a 13 dell'articolo in esame concernono l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione.

Il comma 15 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale (specificazione introdotta dal Senato), del Codice della proprietà industriale, secondo le modalità e i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e previo parere delle competenti.

L'articolo 39, composto da sette commi, reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari.

Il comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'installazione di impianti energetici. Per quanto di competenza di questa Commissione, si segnala il comma 2, introdotto al Senato, che attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di utilizzare direttamente gli istituti penitenziari per le medesime finalità di cui al comma 1 (soddisfazione delle proprie esigenze energetiche e contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle aree interessate).

L'articolo 41, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti alla medesima equiparati in materia di infrastrutture energetiche.

Le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio sono individuate dal comma 1 in quelle relative: alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare; ai rigassificatori; ai gasdotti di importazione; alle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW; alle infrastrutture di trasporto

ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.

Il comma 2, introdotto dal Senato, specifica che alle suddette controversie si applica il rito speciale e accelerato delineato dall'articolo 23-bis della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR.

Il comma 5 definisce la disciplina transitoria, precisando che le norme sulla devoluzione di competenza al TAR del Lazio si applicano anche ai processi in corso. Particolare disciplina è inoltre dettata per le misure cautelari adottate da un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio, la cui efficacia permane (il testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati ne stabiliva invece la sospensione) fino alla loro modifica o revoca da parte del TAR Lazio. In merito, la parte interessata ha l'onere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di riassumere il ricorso o di riassumere l'istanza cautelare.

Il comma 6, introdotto dal Senato, precisa che in caso di riassunzione del ricorso, non è dovuto l'ulteriore pagamento del contributo unificato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO intervenendo con riferimento alla nuova disciplina della class action, precisa che, se l'azione può essere esperita anche da un singolo individuo, non si può non attribuire al giudice maggiori poteri in ordine alla valutazione di ammissibilità dell'azione stessa. Per quanto riguarda il consumatore che interviene nell'ambito di un'azione intentata da altro soggetto, ritiene che in tal caso si tratti di un mero atto di adesione, al quale debba seguire comunicazione a colui che ha esperito l'azione, con la sola possibilità di depositare la documentazione comprovante la pretesa nei confronti del soggetto passivo. Si riserva comunque di intervenire sugli altri aspetti concernenti la disciplina in esame.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore* sottolinea l'esigenza che il testo in questione sia chiaro di per sé e non necessiti

di interventi volti a precisarne l'interpretazione, come quello, pur pregevole, testè svolto dal sottosegretario Caliendo. Sottolinea quindi come molti aspetti della disciplina di cui all'articolo 49 debbano essere approfonditi e ricorda come nella giornata odierna anche il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato abbia espresso forti perplessità sulla disciplina medesima.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

# 5-01491 Bernardini: Problematiche relative al pagamento degli onorari per l'attività di patrocinio a spese dello Stato.

### TESTO DELLA RISPOSTA

La tematica riguardante il patrocinio a spese dello Stato è indubbiamente un piano spinoso su cui confrontarsi. L'attualità dell'argomento e la complessità delle decisioni ad esso connesse, fanno sì che ci si muova in bilico tra aspirazioni ideali e limitazioni concrete, e che non sempre l'equilibrio raggiunto risulti, poi, del tutto soddisfacente.

Ciò che si avverte è, da un lato, la necessità di garantire l'assistenza legale alle persone che non hanno mezzi, e dall'altra, l'obbligo di remunerare coloro che, con il proprio lavoro, danno concreta attuazione al diritto di difesa dei non abbienti.

È evidente che entrambe le esigenze possono convergere se esaminate sotto il profilo del puro diritto o della giustizia sostanziale, ma è altrettanto vero che le stesse rischiano di confliggere se riportate in ambito economico e valutate alla luce dei limiti di spesa fissati in bilancio.

Detto ciò non posso che segnalate quanto rappresentato la scorsa settimana in occasione del QT in commissione dell'On. Rossomando, e cioè che le motivazioni inerenti al mancato pagamento dei compensi liquidati agli avvocati per le prestazioni rese per il patrocinio a spese dello Stato a norma del T.U. in materia di spese di giustizia, sono da ricercare nella carenza di fondi che, soprattutto nell'anno 2008, ha interessato gli stanziamenti di bilancio del cap. 1360, destinato alle « spese di giustizia ».

Tale problematica, lo ribadisco, ha carattere generale, poiché interessa non soltanto il patrocinio a spese dello Stato, ma tutte le spese riconducibili alla giustizia, ivi comprese le spese per consulenze, perizie, traduzioni ed intercettazioni.

Faccio presente, infatti, che dalla gestione finanziaria dell'anno 2008 è emerso un debito per spese di giustizia (cap. 1360), che può essere quantificato in circa 260 milioni di euro. La formazione di tale debito è ricollegabile, però, alle forti riduzioni di risorse che hanno interessato il cap. 1360, pari a circa 280 milioni di euro, di cui soltanto 200 milioni ad opera dell'articolo 21 del decreto-legge n. 223/06 (cosiddetto « decreto Bersani »). Tale debito è formato per circa 230 milioni da oneri indifferibili, conseguenti a spese liquidate con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (spese per intercettazioni, consulenze, perizie, gratuito patrocinio, eccetera) e non ancora pagate per carenza di fondi. I restanti 30 milioni sono rappresentati da somme anticipate da Poste Italiane s.p.a., che risultano da rimborsare. Il debito rilevato fino all'anno 2007 è costituito, invece, da 100 milioni, di cui solo 20 imputati a spese da pagare, e 80 riferiti ad anticipazioni postali da rimborsare.

Ciò premesso è opportuno far presente che la dotazione di bilancio per il corrente anno finanziario è pari a 474 milioni di euro e che la spesa prevista è di circa 650 milioni: allo stato delle assegnazioni, le risorse correnti consentiranno, pertanto, di coprire tutte le attività processuali che verranno svolte fino al mese di settembre. Con il nuovo anno, infatti, secondo i principi della legge di bilancio, si è iniziato ad accreditare ai funzionari delegati i fondi destinati al pagamento di spese relative all'anno 2009.

Il debito formatosi nell'anno 2008 e negli anni precedenti, invece, potrà essere estinto con l'adozione di specifici provvedimenti di autorizzazione di spese che hanno ecceduto gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, comunico che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assunto il provvedimento con il quale sono stati accertati i debiti rilevati fino all'anno 2007 e che si è già provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia uno stanziamento straordinario proprio per ripianare integralmente il debito formatosi nell'anno 2008. È stata, quindi, avviata ogni utile iniziativa per far fronte ai debiti contratti fino all'anno 2008, i quali potranno essere pagati non appena si renderanno disponibili le risorse necessarie.

Infatti, non appena verranno stanziati i relativi fondi, la Direzione Generale della Giustizia Civile provvederà ad accreditarli ai funzionari delegati, cui spetta il compito di destinarli in ragione delle diverse esigenze riscontrate.

Quanto alla ripartizione dei fondi sul capitolo 1360 per spese di giustizia, preciso che in bilancio non è prevista una quota finalizzata al pagamento delle sole spese collegate alle prestazioni rese dagli avvocati per il gratuito patrocinio: le somme disponibili, infatti, vengono accre-

ditate ai funzionari delegati « indistintamente » e devono essere impiegate per far fronte a tutte le spese di giustizia.

Preciso, altresì, che, a fronte di un effettivo stanziamento in bilancio di circa 427 milioni di euro per l'anno 2008 e di una spesa di giustizia superiore ai 680 milioni di euro, risulta esservi stata una distribuzione sostanzialmente equa delle risorse disponibili tra uffici giudicanti e requirenti. Sulla base delle rilevazioni effettuate dal competente Dipartimento per gli Affari di Giustizia è, infatti, emerso che:

agli uffici giudicanti sono state destinate somme pari al 67 per cento della spesa complessiva sostenuta, con un debito rilevato pari al 37 per cento della spesa sostenuta;

agli uffici requirenti sono state destinate somme pari al 65 per cento della spesa complessiva sostenuta, con un debito rilevato pari al 36 per cento della spesa.

Segnalo, infine, che la dilatazione dei tempi di liquidazione delle spese di giustizia ai creditori viene normalmente rilevata a livello centrale e che la stessa non ha la sua unica ragione nell'entità delle risorse disponibili, ma è ovviamente condizionata anche dalle limitazioni nelle assunzioni e dall'aggravio di lavoro che si verifica per le scoperture di organico.

ALLEGATO 2

# 5-01178 Molteni: Questioni concernenti il circondario del Tribunale di Como.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, viene paventata la possibile ridefinizione del circondario giudiziario del Tribunale di Como, mediante la soppressione delle sezioni distaccate di Menaggio, Cantù ed Erba.

Preciso subito che tale evenienza non sussiste.

Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria non ha in corso nessuna iniziativa amministrativa che sia diretta alla soppressione delle suddette sezioni distaccate del Tribunale di Como, né risulta che, allo stato, vi siano iniziative promosse in tal senso dalla predetta articolazione ministeriale, ovvero dalla stessa partecipate. Faccio presente, inoltre, che l'assetto territoriale degli Uffici giudiziari costituisce, comunque, materia oggetto di esame e di analisi costante sicché, ove mai si prospettasse in futuro l'esigenza di mutare l'attuale assetto del circondario giudiziario del Tribunale di Como – ipotesi che, ribadisco, non è in programma – sarà cura del competente Dipartimento di questo Ministero valutare e tenere in debita considerazione qualsivoglia indicazione che sia rappresentata nell'intento di conseguire una maggiore efficacia nell'accesso e nell'erogazione del « Servizio Giustizia ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	49
Esame istruttorio della Relazione del Ministero degli Affari esteri, sull'attività svolta dalla Società Dante Aligheri, unitamente al bilancio consuntivo, riferiti all'anno 2008 (Esame istruttorio e conclusione)	50
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Presidente onorario del Centro <i>Justice for Jews from Arab Countries</i> , Irwin Cotler, e del professor David Meghnagi dell'Università di Roma Tre (Svolgimento e conclusione)	53
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) (Seguito dello svolgimento e conclusione)	53

## COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

#### Comunicazioni del Presidente.

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

### La seduta comincia alle 11.05.

Marco ZACCHERA, presidente, avverte che il seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero, svolta congiuntamente alla Commissione esteri del Senato, è fissata per mercoledì 24 giugno alle ore 14.45. Per la settimana successiva prospetta l'opportunità che il Comitato torni a riunirsi per svolgere una seduta di dibattito e confronto sul merito

delle questioni trattate nel corso dell'audizione del sottosegretario Mantica, considerata la particolare rilevanza dei temi trattati ai fini delle competenze del Comitato stesso. Prospetta che sul tema della razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero il Comitato prenda in considerazione l'opportunità di predisporre una relazione da sottoporre alla deliberazione della Commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento.

## Il Comitato prende atto.

Marco ZACCHERA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i colleghi e dichiara concluse le proprie comunicazioni ai componenti il Comitato.

## La seduta termina alle 11.10.

Esame istruttorio della Relazione del Ministero degli Affari esteri, sull'attività svolta dalla Società Dante Aligheri, unitamente al bilancio consuntivo, riferiti all'anno 2008.

(Esame istruttorio e conclusione).

#### La seduta comincia alle 11.10.

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, illustra la relazione predisposta per la Commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del regolamento, segnalando di essere assai vicino alle attività della Società Dante Alighieri (SDA), alla quale è associato, e di avere preso parte nel 2008 in Messico, insieme al collega Bucchino, ad un seminario sul tema della lingua e della cultura italiana nel mondo. Segnala che in quell'occasione emerse la rilevanza degli accordi di collaborazione in essere tra la SDA e talune università locali.

Passando a illustrare il provvedimento in titolo, segnala che il bilancio di gestione della Società Dante Alighieri per il 2008, allegato alla Relazione, riporta entrate, pari alle spese, per un totale di 16,52 milioni d euro circa. Le entrate si suddividono in proventi dell'Amministrazione centrale (3,14 milioni, dei quali 1,64 milioni di contributo governativo), entrate dai Comitati dell'estero (11,19 milioni dei quali 6,16 milioni dalle iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana e ai Convegni Euro), proventi dei Comitati dell'Italia (2,18 milioni). Tali dati evidenziano la capacità di creare risorse propria della Dante Alighieri, a paragone di istituzioni quali il Goethe Institut o l'Istituto Cervantes, il cui bilancio a carico dello Stato è pari a 60 milioni di euro. Le spese del bilancio 2008 si articolano in quattro voci: spese per attività istituzionali con erogazioni dell'Amministrazione centrale (1 milione di euro circa); spese sostenute dai Comitati all'estero (11,18 milioni); spese sostenute dai Comitati in Italia (2,18 milioni); Amministrazione centrale (2,14 milioni). La Relazione constata la sostanziale invarianza del contributo governativo ricevuto per l'esercizio 2008 rispetto all'anno precedente e ipotizza analogo contributo per il 2009, laddove invece il contributo per l'anno in corso registra un taglio pari a circa il 20 per cento rispetto all'anno precedente.

Rileva che l'attività della Società Dante Alighieri nel 2008, oltre alla pubblicazione della consueta rassegna « Pagine della Dante », ha visto anzitutto la sottoscrizione (27 marzo 2008) di una Convenzione con l'Istituto nazionale del Commercio Estero (ICE), in vista della realizzazione del progetto « Formazione e assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni balcaniche nel settore dell'internazionalizzazione delle *PMI* ». I corsi di formazione previsti dal progetto prevedono una prima fase dedicata all'insegnamento della lingua italiana a cura di docenti della SDA, seguita da altri corsi sull'internazionalizzazione svolti da funzionari ICE. Infine sarà svolto un viaggio di studio nei distretti industriali italiani più interessanti per l'interscambio con i Balcani. Ai corsisti verrà da ultimo richiesto di preparare un progetto di tipo promozionale o formativo collegato alle materie dei corsi. È stato poi organizzato, con il contributo dell'ENEL, il convegno di Bratislava sul tema « L'influenza della cultura italiana nell'Europa centro-orientale », al quale hanno partecipato i direttori degli Istituti italiani di cultura dell'area e oltre 20 Comitati della SDA, svoltosi nell'aprile 2008. Va segnalato altresì l'accordo tra la SDA e la Fondazione Valore Italia, con l'intento di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane nel più vasto quadro della promozione dell'immagine del nostro Paese e del made in Italy. Tali scopi verranno perseguiti con la comune utilizzazione della Piattaforma virtuale di Second live, che la Fondazione Valore Italia ha già provveduto a creare, unitamente allo studio relativo all'allestimento della Sezione romana del Museo della lingua italiana.

Sottolinea che la SDA ha sostenuto anche nel 2008 il progetto di un museo della lingua italiana, consistente in un sistema di manifestazioni da svolgere nel 2011 a Torino, Firenze e Roma in concomitanza del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Le manifestazioni si articoleranno in mostre, convegni, giornate di studio, pubblicazioni, e sfoceranno nella costituzione di un museo permanente della lingua italiana. Nelle more della costituzione del museo stabile si svolge la mostra itinerante sulla lingua italiana, che si avvale di una serie di tecniche museali le quali integrano anche strumenti informatici e consentono l'interattività dei visitatori con le tematiche presentate. Nel 2008 la mostra, oltre che nella già ricordata sede di Bratislava, si è tenuta presso l'Istituto italiano di cultura di Varsavia (ottobre 2008). Per quanto riguarda la «collana progetto museo», va ricordato che le relative pubblicazioni hanno lo scopo di mantenere traccia dei temi trattati nei percorsi espositivi. In particolare, l'opera « Storia della lingua italiana per immagini » si serve per l'appunto della dimensione iconografica in relazione agli aspetti testuali della lingua di volta in volta considerati.

Nel 2008 il PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) – costituito per fornire supporto scientifico e didattico ai comitati della SDA operanti in Italia e all'estero - si è svolta secondo le consuete direttrici, tra le quali rientra ad esempio la certificazione di competenza in lingua italiana, rilasciata dalla SDA sulla scorta di una convenzione con il Ministero degli Affari esteri. La certificazione è riconosciuta anche come titolo per l'immatricolazione universitaria agevolata degli studenti stranieri. Il PLIDA procede altresì annualmente all'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di lingua italiana, particolarmente orientati ad accrescere il versante delle competenze dei docenti di lingua nei confronti del patrimonio artistico e culturale dell'Italia.

Parimenti rilevanti sono le attività del PLIDA relative a progetti di formazione di futuri immigrati in Italia, da svolgere nei Paesi di origine per accrescerne preventivamente la conoscenza della nostra lingua nazionale. Ritiene che questo versante di attività sia importante considerato che gli immigrati italiani, spagnoli o portoghesi poterono avvalersi di numerose iniziative di questo tipo. Le certificazioni PLIDA hanno riguardato nel 2008 complessivamente 5.113 iscritti alle sessioni ordinarie, dei quali 20 a quelle del PLIDA commerciale e 1.112 al PLIDA Juniores. Sessioni straordinarie del PLIDA si sono poi svolte tra marzo e luglio 2008 riguardando 1.104 iscritti. Dal punto di vista della ripartizione geografica, le certificazioni ordinarie PLIDA hanno riguardato per il 48 per cento l'Europa, per il 34 per cento le Americhe e per il 16 per cento l'Asia e l'Oceania, mentre è stata solo del 2 per cento la quota relativa al Mediterraneo e Medio Oriente. Assai diversa la ripartizione delle certificazioni straordinarie, con il 59 per cento ad Asia e Oceania, il 22 per cento all'Europa, il 17 per cento al Mediterraneo e al Medio Oriente e solo l'1 per cento ciascuna all'Africa subsahariana. Il PLIDA ha realizzato materiali didattici di supporto per insegnanti e studenti in lingua italiana (quaderni del PLIDA, passaporto per l'Italia e percorso-Italia). Il PLIDA ha inoltre curato l'immissione su un sito Internet (www.ladante.it) di materiali informativi e didattici per lo studio e la verifica delle competenze raggiunte nella lingua italiana.

Per quanto concerne la collaborazione tra la SDA e la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli Affari esteri, si è avuta nel 2008 la prosecuzione del tradizionale comune impegno per l'organizzazione di eventi presso alcuni importanti Istituti italiani di cultura all'estero. Ulteriori momenti di collaborazione si avranno inoltre a seguito della conclusione di programmi di cooperazione culturale tra l'Italia e una serie di altri paesi. Non va poi dimenticato che un recente Accordo tra SDA e Ministero degli Affari esteri prevede la partecipazione di esponenti della SDA medesima alle riunioni dei direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero, volte a potenziare le strategie di diffusione della cultura italiana all'estero. La SDA ha infine preso parte anche nel 2008 alla settimana della lingua italiana nel mondo, giunta nell'ottobre alla ottava edizione, nella quale particolare rilevanza ha assunto la giornata dedicata alla diffusione della lingua italiana in Belgio. La settimana della lingua italiana nel mondo rappresenta un momento in cui la nostra lingua assume centralità e sarebbe pertanto opportuno collegare questo appuntamento al ruolo e alla presenza delle nostre comunità nel mondo.

Per quanto riguarda i corsi di italiano tenuti dai Comitati della SDA, che sono circa 500 in tutto il mondo, essi contano 202.740 iscritti. La maggior parte dei corsi si svolge nelle Americhe (3.890), coinvolgendo quasi 86 mila alunni, mentre in Europa, a fronte di un numero di corsi più che dimezzato, si registrano comunque più 80 mila alunni. Non indifferente anche la quota dei corsi organizzati nell'area dell'Asia e Oceania, cui partecipano quasi 31 mila alunni. Vi sono inoltre corsi di aggiornamento per i docenti di italiano, tanto con l'organizzazione di corsi presso la sede centrale SDA quanto con la predisposizione di seminari nelle sedi distaccate in Italia e nel mondo. Anche in questo caso viene posto l'accento sul collegamento tra la formazione didattico-linguistica e gli aspetti basilari della cultura italiana. I corsi, che possono avere durata di 30 o 60 ore, si articolano in una sessione di lezioni di linguistica e didattica della lingua italiana, nonché una sessione di incontri con esponenti di punta del mondo culturale italiano, e si concludono con laboratori di tipo seminariale sui temi trattati, accompagnati da visite di istruzione e dall'illustrazione delle novità metodologiche nel campo dell'insegnamento dell'italiano a stranieri. Nel 2008 i corsi rivolti a docenti di lingua italiana hanno riguardato, tra l'altro, nel mese di febbraio, lingua, letteratura, arte e cultura nel Novecento e oltre; in settembre un corso settimanale ha riguardato l'Italia e la sua lingua nel periodo repubblicano, in concomitanza con il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione.

Per quanto concerne le attività svolte dalla SDA in favore degli immigrati in Italia, presupposto essenziale per una vera e piena integrazione nella nostra comunità nazionale, gran parte delle attività sono state ancora appannaggio del volontariato, ma un apporto significativo è stato fornito dal sistema scolastico, universitario e istituzionale, quest'ultimo tanto nei livelli locali che nazionali. Come già accennato, nell'ambito del PLIDA, si sono realizzati progetti per l'assistenza linguistica a lavoratori stranieri intenzionati a trasferirsi in Italia, e tali corsi sono in seguito divenuti, in base all'evoluzione delle normative sull'immigrazione, titolo preferenziale per la selezione di persone intenzionate a emigrare in Italia. In questo contesto dal 2004 al 2008 sono stati più di 1000 i cittadini stranieri destinatari di tali iniziative formative. Si è constatato che l'apprendimento dei primi rudimenti della lingua italiana nel proprio ambiente predispone i soggetti interessati a un impatto assai meno traumatico con l'apprendimento sostanziale della lingua nel contesto italiano. Nell'organizzazione dei corsi di italiano in loco è stata particolarmente utile l'esperienza dei Comitati della SDA.

In generale, osserva che appare opportuno estendere l'azione della Società Dante Alighieri al Nordafrica e alle altre zone di immigrazione per favorire la conoscenza della lingua italiana ai potenziali migranti. Segnala quindi l'importante accordo concluso tra la SDA e la casa editrice ALMA, assai prestigiosa e competente e, in generale la necessità che la SDA, considerati i numerosi versanti di attività, sia destinataria di risorse finanziarie più adeguate alle sue esigenze.

Marco FEDI (PD) condivide le considerazioni del collega Narducci sul ruolo della Società Dante Alighieri nel mondo. Ritiene opportuno che le celebrazioni per la settimana della lingua e della cultura italiana nel mondo dovrebbero coinvolgere anche l'Italia. Osserva quindi che per quanto concerne l'insegnamento della lingua italiana, tale attività è svolta dagli istituti di cultura, dalla Società Dante Alighieri, dagli enti gestori e dalle scuole italiano all'estero, laddove esistenti. Al riguardo occorre valutare gli strumenti migliori per lo

svolgimento di tale attività, attesa la distinzione tra insegnamenti curricolari e quelli rivolti al terziario o in generale agli adulti. Su un diverso versante, occorre riflettere sul mondo degli stranieri che studiano la nostra lingua per passione e interesse, senza avere in animo di venire in Italia a lavorare. In una situazione di ristrettezze economiche, quale è l'attuale, sarebbe auspicabile svolgere su questi temi una riflessione politica accurata in collaborazione con il Governo e congiuntamente ai colleghi del Senato in quanto le riduzioni prospettate alle risorse della SDA minacciano la stessa esistenza di tale importante istituzione.

Fabio PORTA (PD) concorda con quanto osservato dai colleghi Narducci e Fedi. Rileva che in taluni Paesi minori quanto a consistenza delle comunità italiane, come ad esempio in Ecuador o Bolivia, la Società Dante Alighieri rappresenta a volte l'unico presidio dell'italianità. Nel condividere con convinzione le proposte avanzate dall'onorevole Fedi, prospetta l'opportunità di avviare un percorso di esame dei progetti di leggi attualmente presentati in tema di lingua e cultura italiana nel mondo: si tratterebbe di un'occasione per valutare anche le esperienze di altri Paesi e un ripensamento degli strumenti di insegnamento della lingua italiana, considerato il gran numero di università e istituzioni straniere che si dedicano a tale attività. Ritiene inoltre di dovere sottolinea l'importanza dell'insegnamento della lingua italiana a favore dei migranti verso il nostro Paese e dei connazionali di seconda e terza generazione.

Marco ZACCHERA, presidente, ritiene che la relazione illustrata dal collega Narducci debba essere integrata dalle osservazioni svolte dai componenti il Comitato finora intervenuti. Tali osservazioni possono, a suo avviso, essere così riassunte: in primo luogo, la Società Dante Alighieri è specificatamente rivolta alla formazione alla lingua e alla cultura italiana di adulti e le riduzioni finanziarie minacciano di mettere in forse la sua stessa sopravvi-

venza. In secondo luogo, strategicamente appare indispensabile allargare maggiormente l'azione della Società Dante Alighieri al Nordafrica e alle altre zone di immigrazione per favorire un minimo della conoscenza della lingua italiana ai potenziali migranti, utile per la loro successiva più rapida integrazione. In terzo luogo, si ritiene opportuno aprire un dialogo con il rappresentante del Ministero degli affari esteri sui futuri rapporti tra tale Amministrazione e la Società Dante Alighieri, dando certezza sul piano finanziario e chiarimento sullo stesso futuro operativo della Società. Inoltre, si sottolinea la prospettiva di valorizzazione della lingua e della cultura italiana nel mondo sia in vista della glottodidattica che dell'interesse commerciale. Infine, si evidenza l'importanza degli accordi tra la Società Dante Alighieri e la casa editrice Alma, di cui si auspica un potenziamento.

#### Il Comitato conviene.

Marco ZACCHERA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

## La seduta termina alle 11.45.

## INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

## La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Presidente onorario del Centro *Justice for Jews from Arab Countries*, Irwin Cotler, e del professor David Meghnagi dell'Università di Roma Tre.

(Svolgimento e conclusione).

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Irwin COTLER, Presidente onorario del Centro Justice for Jews from Arab Countries, e David MEGHNAGI, docente dell'Università Roma Tre, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo COR-SINI (PD), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Furio COLOMBO (PD) ed Enrico PIANETTA (PdL).

David MEGHNAGI, docente dell'Università di Roma Tre, e Irwin COTLER, Presidente del Centro Justice for Jews from Arab Countries, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

## La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

## COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI).

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

José Luis RHI-SAUSI, *Direttore del CE-SPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Mario BARBI (PD) e Enrico PIANETTA, presidente.

Marco ZUPI, *Direttore scientifico del CESPI*, e José Luis RHI-SAUSI, *Direttore del CESPI*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, presidente, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

## S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	56
Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra. Atto n. 90 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	56
Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR ( <i>Inverse Synthetic Aperture</i> Radar). Atto n. 91 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	58
Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « Constructive » e « Live » per l'addestramento terrestre. Atto n. 92 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	59
Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO – Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « Global Hawk » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO. Atto n. 93 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	60
Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E Advance anti-Radiation Guided Missile (AARGM). Atto n. 89 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	61
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi contro- carro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 84 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	63
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	68
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industria- lizzazione della munizione guidata LR ( <i>Long Range</i> ) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri – VULCANO. Atto n. 85 ( <i>Seguito dell'esame</i> , ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere	
favorevole)	64
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	70
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni «Anchor » fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato «SICRAL ». Atto n. 86 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del	~ .
regolamento, e conclusione – Parere favorevole)  ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	64 72
ALLEGALUS Parere approvato dalla $[Ommissione]$	( )

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso ( <i>Directed infra-Red counter-Measures</i> – DIRCM) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare. Atto n. 87 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i> )	65
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	73
Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali. Atto n. 88 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	65
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	74
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	65
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere del deputato Villecco Calipari)	76

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

## La seduta comincia alle 11.45.

## Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, propone di modificare l'ordine dei lavori, nel senso di passare immediatamente ai programmi d'arma il cui esame sarà avviato nella seduta odierna (Atti n. 89, 90, 91, 92 e 93), partendo dall'Atto n. 90 per il quale il relatore Fallica ha chiesto un anticipo del relativo esame a causa di impegni concomitanti presso un'altra Commissione. Subito dopo dovrebbe invece aver luogo l'esame dei re-

stanti programmi d'arma (Atti n. 84, 85, 86, 87 e 88).

La Commissione concorda.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra.

Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, osserva che il programma pluriennale in esame concerne la partecipazione dell'Italia al progetto multinazionale denominato MUSIS (Multinational Space-based Imaging System) relativo al futuro sistema federato di satelliti europei di osservazione della terra nonché alla connessa realizzazione di due satelliti Cosmo SkyMed di seconda generazione (CSG).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al Programma, la finalità del progetto multinazionale è quella di garantire all'Italia l'acquisizione di immagini

radar e ottiche da satellite per le esigenze della Difesa che consentano, in caso di operazioni militari, di disporre di informazioni aggiornate sul teatro operativo, sulla conduzione delle operazioni e la scelta delle forze e dei sistemi d'arma da utilizzare, nonché sugli effetti delle stesse operazioni.

Il programma MUSIS-CSC è costituito da una federazione di satelliti e si pone in una posizione di continuità rispetto agli attuali sistemi, sia del sistema militare HELIOS, sia del sistema duale nazionale COSMO SkyMed Prima generazione (CSK).

L'integrazione e l'interoperabilità della federazione di satelliti è realizzata proprio grazie al programma MUSIS, che è stato lanciato il 5 marzo 2009, dopo una prima fase di studio, da Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna sotto il coordinamento dell'EDA (Agenzia europea per la difesa) per sviluppare la nuova generazione di satelliti militari per l'osservazione terrestre.

Come accennato in precedenza il citato programma MUSIS è collegato al programma nazionale COSMO-Sky-med di seconda generazione, che è un sistema di telerilevamento per l'osservazione della Terra per applicazioni ad uso duale (militare, civile, istituzionale e commerciale). Tale sistema prevede una costellazione di due satelliti con sensori radar che consentirà di raccogliere immagini, informazioni e dati giorno e notte e anche in condizioni di nuvolosità. I due nuovi satelliti si avvarranno di infrastrutture e di servizi di terra: un centro di controllo e pianificazione ubicato al Fucino; un Segmento utente civile a Matera ed un Segmento utente militare a Pratica di Mare. Il sistema è da considerarsi un'evoluzione del sistema COSMO-Skymed Prima generazione, che dovrebbe terminare la propria vita operativa nel 2015, e ne manterrà le caratteristiche duali.

La durata prevista del programma CO-SMO-CSG è di sei anni (2009-2014) e il suo costo è stimato complessivamente in 605 milioni di euro, ripartiti in otto anni (2009-2016). In base ad un accordo firmato tra il Ministero della difesa e l'Agen-

zia Spaziale italiana (ASI), tale costo dovrebbe gravare per 228,75 milioni di euro sui capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e per 376,25 milioni di euro sul bilancio dell'ASI. Non viene esclusa, peraltro, la possibilità di una successiva partecipazione al programma (e ai costi) di altri Ministeri interessati a specifici aspetti tecnologici contenuti nel programma.

Oltre al sopracitato coinvolgimento dell'EDA (Agenzia europea per la difesa), la nota illustrativa riferisce di un potenziale allargamento e promozione del programma MUSIS ad altri Paesi dell'Unione europea, alla Commissione europea ed al Centro Satellitare dell'Unione europea, nonché di un interessamento, nell'ambito del *procurement*, dell'OCCAR.

Il programma dovrebbe coinvolgere principalmente l'industria aerospaziale ed elettronica.

Pertanto, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV), facendo seguito alle considerazioni già svolte nella seduta del 9 giugno scorso in merito all'esame di alcuni programmi d'arma, fa presente di aver presentato cinque interrogazioni, una per ciascuno dei predetti programmi d'arma, al fine di ottenere dal Governo risposte concrete rispetto a tutte le questioni rimaste aperte nel corso del dibattito. Sottolinea come, in mancanza di tali risposte, la funzione della Commissione in merito all'esame dei citati programmi rischi di trasformarsi in una funzione di mera ratifica priva di qualsiasi contenuto sostanziale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammodernamento della rete *radar* costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (*Inverse Synthetic Aperture* Radar).

Atto n. 91.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco PAGLIA (PdL), relatore, osserva che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'ammodernamento ed al potenziamento della Rete radar costiera (RRC) della Marina Militare e della Centrale di Sorveglianza Marittima Associata attraverso l'acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar).

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il programma in esame, l'ammodernamento e il potenziamento della Rete radar di sorveglianza costiera, attraverso l'acquisizione di sensori di nuova generazione, più performanti e dotati della suddetta capacità di riconoscimento automatico, è finalizzato ad incrementare la capacità di riconoscimento preventivo del traffico navale, anche al fine di contrastare un qualsiasi tipo di minaccia, nonché a fornire un efficace contributo alla prevenzione e al contrasto di eventuali attività marittime illecite.

In particolare, la medesima relazione elenca, tra le molteplici attività che vengono svolte sul mare territoriale italiano rispetto alle quali appare fondamentale l'acquisizione di una più funzionale Rete Radar Costiera, le seguenti: la protezione e la sorveglianza dei traffici mercantili, il controllo dei flussi migratori via mare, la lotta ai traffici illeciti, la vigilanza sulla pesca, la ricerca e il soccorso, il controllo dell'inquinamento marino.

Il programma pluriennale in esame mira specificamente all'acquisizione di sensori radar di superficie e all'incremento della capacità di Sorveglianza marittima, anche attraverso il potenziamento della Centrale di Sorveglianza marittima (CSM), in modo da renderla idonea a gestire e controllare i sensori di nuova generazione e a interagire con un'apposita Banca Nazionale Dati Radar. Tale centrale dovrà poi interfacciarsi con i sistemi di sorveglianza marittima di altre Nazioni e /o Organizzazioni internazionali. come ad esempio sta accadendo con il Project Team MARSUR, nell'ambito dell'European Defence Agency, grazie al quale 14 Marine Militari di altrettanti Paesi europei stanno progettando una soluzione per lo scambio di informazioni sulla Sorveglianza Marittima.

La presumibile durata del programma di ammodernamento della Rete radar costiera (RRC) è di quattro anni, con avvio previsto dal 2009. Il costo del programma è stimato complessivamente in 75 milioni di euro e risulta a carico dei capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nella relazione illustrativa si fa presente, tuttavia, che per la valenza delle capacità intrinseche del programma nel settore della Sorveglianza marittima, si potrebbe altresì ricorrere a linee di finanziamento esterne al bilancio della Difesa. È prevista altresì la possibilità di attivazione di un'opzione per ulteriori 8 milioni di euro per l'ammodernamento di un sito aggiuntivo, al fine di ottimizzare la copertura complessiva della Rete Radar Costiera (RRC).

Per quanto riguarda gli aspetti industriali del programma, viene escluso il ricorso a iniziative di cooperazione internazionale. Il programma sarà infatti realizzato dall'industria aeronautica nazionale e interesserà prevalentemente il settore elettronico, quello informatico e quello della telematica.

Pertanto, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « *Constructive* » e « *Live* » per l'addestramento terrestre.

Atto n. 92.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto SPECIALE (PdL), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di un sistema di simulazione per l'addestramento terrestre di livello 2 (*Live*) e 3 (*Constructive*).

Prima di passare all'esame del citato programma, ricorda che i primi sistemi di simulazione utilizzati dall'Esercito consentivano essenzialmente di addestrare il singolo militare ed erano limitati all'utilizzo di alcuni mezzi come gli elicotteri o i carri armati. In anni più recenti i nuovi sistemi di simulazione sono stati applicati a realtà ben più complesse e hanno consentito di evitare l'usura dei mezzi, dei sistemi d'arma e dei materiali, incrementando e diversificando i momenti addestrativi. Nel contempo, rispetto alle esercitazioni tradizionali, sono stati limitati i costi e l'impatto ambientale.

Attualmente la simulazione nel campo militare avviene in due distinte aree: quella operativa e quella addestrativa. La simulazione operativa, si rivolge ai comandi più elevati e attiene ai processi decisionali che si svolgono all'interno dello Stato maggiore. Con la simulazione addestrativa si riproducono, invece, situazioni operative, allo scopo di esercitare il personale a fornire risposte o ad assumere comportamenti coerenti con la situazionemodello ipotizzata nello scenario di riferimento.

A seconda dei livelli esercitati, la simulazione addestrativa può essere classificata: in: *Virtual, Live* e *Constructive*.

La simulazione *Virtual* è finalizzata all'addestramento sui sistemi d'arma e sui mezzi e si rivolge al singolo o all'equipaggio di velivoli, mezzi corazzati e sistemi d'arma.

La simulazione *Live* comporta che le truppe siano schierate sul terreno e che vengano impiegate per parti contrapposte.

L'ultimo tipo di simulazione addestrativa, quella *Constructive*, è utilizzata per l'addestramento degli *staff* nell'esercizio della funzione del comando e controllo (C2). Con questo tipo di simulazione si confrontano le brigate e i reggimenti prima di essere schierati in importanti teatri operativi all'estero.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al programma in esame, i sistemi di simulazione previsti dal programma dovrebbero interessare circa 1000 militari, di cui 600 coinvolti nella simulazione di tipo *Live* e 400 in quella di tipo di tipo *Constructive*.

La medesima relazione pone poi in evidenza alcuni degli strumenti fondamentali utilizzati dai citati simulatori addestrativi, con particolare riferimento agli strumenti informatici hardware e software, al personale preposto alle esercitazioni, agli ausili per la pianificazione, al Supporto logistico integrato, al sistema di comunicazione e registrazione delle comunicazioni, alle strutture modulari anche rischiarabili per l'impiego nelle aree addestrative.

Il programma risponde all'esigenza che le Forze armate hanno avvertito negli ultimi anni di dotarsi, analogamente a quanto realizzato dalle omologhe Forze armate dei principali Paesi appartenenti alla NATO, di un sistema di simulazione tale da consentire l'addestramento e la valutazione del personale impiegato nei Posti Comando di livello reggimento e Brigata, nonché del personale posto alle dipendenze.

Per quanto riguarda l'aspetto logistico, la relazione illustrativa specifica che la simulazione di livello *Constructive* potrà avvenire adeguando e integrando il sistema operativo presso il Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito a Civitavecchia (Ce.Si.Va.), mentre la simulazione di livello *Live* richiederà la realizzazione di appositi Centri e moduli.

La durata prevista del programma in esame è di 6 anni dal 2009 al 2014 e il suo costo complessivo, secondo quanto riportato nella relazione allegata al programma in esame, è di 76, 1 milioni di euro, da ripartire negli anni finanziari 2009-2014, ed è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per quanto riguarda gli aspetti industriali del programma, la relazione illustrativa esclude il ricorso a iniziative di cooperazione internazionale.

Nel ricordare infine l'importanza che ha assunto nel tempo il ricorso alla simulazione addestrativa per la preparazione delle truppe prima dell'impiego nei teatri operativi, sottolinea come i citati programmi, pur comportando un sensibile impegno finanziario, siano in grado di autofinanziarsi attraverso i notevoli risparmi di spesa da essi stessi generati grazie alla minore usura dei mezzi operativi delle Forze armate.

Pertanto, nell'esprimere una convinta valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare pienamente con le osservazioni formulate dal relatore in merito alla valenza dei programmi di simulazione addestrativa, sottolinea come l'investimento nei citati programmi rappresenti per il Governo un investimento strategico da cui si attendono risultati molto positivi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO – Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su

una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « Global Hawk » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO.

Atto n. 93.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio HOLZMANN (PdL), relatore, osserva che il programma pluriennale in esame, sviluppato in cooperazione internazionale, concerne il contributo italiano all'acquisizione, da parte della NATO, di otto piattaforme aeree a pilotaggio remoto (UAV) di ultima generazione, del tipo Global Hawk, e di un segmento terrestre di guida e controllo da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR, al fine di realizzare un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia.

Il programma in esame consentirà di supportare l'azione delle Forze alleate impegnate in operazioni militari, dotandole di capacità operative di ricognizione e sorveglianza dello spazio relativo all'area di operazione, attraverso strumenti moderni e tecnologicamente avanzati, in grado di raccogliere e trasmettere immagini e informazioni radar in tempo reale o quasi reale.

Il sistema è costituito da una piattaforma aerea e da un segmento terrestre.

La piattaforma aerea utilizzata sarà del tipo « *Global Hawk* » ossia sarà quella del velivolo a pilotaggio remoto già usato dalle Forze aeree degli Stati Uniti come aereo da ricognizione, dotato di un radar ad alta risoluzione, capace di penetrare attraverso le nuvole e le tempeste di sabbia e di fornire un'immagine elettro-ottica a infrarossi a lungo raggio.

Il segmento terrestre sarà costituito da stazioni di terra per il controllo dei velivoli a pilotaggio remoto, nonché per la ricezione dei dati e relativa processazione e sarà integrato nel sistema C4ISTAR della NATO.

Per quanto concerne gli aspetti addestrativi, poiché tale piattaforma aerea è già operativa negli Stati Uniti, potranno essere utilizzati i moduli addestrativi già esistenti e collaudati con un conseguente sensibile contenimento delle risorse necessarie. Saranno organizzati dei corsi di formazione, rivolti al personale navigante, a quello addetto alla manutenzione e a quello specializzato nella gestione dei sistemi di bordo, con particolare riguardo al personale analista dei dati radar.

La durata prevista del programma di acquisizione è di sette anni, con avvio pianificato nel 2009 e il suo costo – regolamentato da un apposito Protocollo d'Intesa, sottoscritto da diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia – è stimato complessivamente in 1.335 milioni di euro, di cui 177,23 milioni di euro, pari al 12,26 per cento, a carico dell'Italia. Tale contributo risulta imputato ai capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 2009-2016.

Per quanto concerne gli aspetti industriali, l'industria italiana è presente, in relazione alla realizzazione del segmento terrestre, con la Ditta Selex Galileo.

Pertanto, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in esame, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E Advance anti-Radiation Guided Missile (AARGM).

Atto n. 89.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, sostituendo il relatore Luciano

Rossi, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per motivi di salute, osserva che il programma pluriennale in esame è finalizzato alla produzione e al supporto del missile antiradar a medio raggio AGM-88E (*Advanced anti-Radiation Guided Missile*), che rappresenta un'evoluzione del missile AGM-88 HARM. Si tratta di un missile aria-suolo antiradiazione (*High-speed Anti Radiation Missile* « ARM ») dotato di una velocità tale da non consentire, o rendere estremamente difficile, alle forze avversarie di spegnere per autodifesa i bersagli radar.

Le recenti operazioni condotte in ambito internazionale hanno messo sempre più in risalto l'importanza assunta da particolari azioni aeree sviluppate contro i sistemi nemici destinati alla difesa aerea, definite in sede Nato SEAD (Suppression of Enemy Air Defence).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al programma in esame, sebbene in passato i missili aria-suolo antiradiazione siano stati largamente utilizzati in importanti operazioni, in tempi più recenti si è avvertita la necessità di sviluppare versioni tecnologicamente sempre più avanzate di sistemi missilistici antiradar, allo scopo di superare le più moderne contromisure messe in campo dalle forze avversarie soprattutto durante l'impiego operativo del missile AGM-88 HARM.

In particolare, nella citata relazione si evidenzia come nel corso dell'operazione Allied Force in Kosovo (1999) « a fronte di un elevato numero di missili Harm lanciati, una percentuale modesta ha colpito l'obiettivo » e si sottolinea, altresì, la difficoltà di questo armamento di limitare l'impatto a specifici bersagli e di mantenere efficace il sistema d'arma anche quando i radar bersaglio vengono spenti per autodifesa.

Per contrastare tali criticità, l'industria statunitense, nell'ambito di un programma di cooperazione internazionale tra la marina miliare statunitense e l'aeronautica militare italiana, ha programmato una versione tecnologicamente più avanzata del sistema AGM-88 HARM in grado di colpire e distruggere con un'elevata pre-

cisione bersagli militari, minimizzando, allo stesso tempo il rischio di danni collaterali.

La relazione illustrativa allegata al programma in esame individua una serie di requisiti e di caratteristiche che tipizzano il nuovo sistema (AGM-88E), consistenti: nella capacità di limitare al massimo il rischio di danni collaterali conseguenti al lancio del missile; colpire, inseguendoli, bersagli in movimento, quali, ad esempio, unità di difesa aerea e sistemi di comunicazione su unità navali; trasmettere informazioni relative al previsto punto di impatto nella fase finale di volo (cosiddette capacità *net*-centriche); mantenere efficace il sistema d'arma anche quando i radar bersaglio vengono spenti per autodifesa.

Per quanto riguarda gli aspetti logistici e addestrativi del Programma in esame, la citata relazione illustrativa evidenzia la necessità di predisporre specifici corsi di formazione per equipaggi di volo e per il personale di terra preposto alla gestione tecnica del sistema.

Il missile è destinato ad equipaggiare i velivoli Tornado nella versione ECR (*Electronic Combat Reconnaissance* per la guerra elettronica).

La durata prevista del programma è di 12 anni: dal 2009 al 2020 e il suo costo è stimato complessivamente in 139 milioni di euro, e dovrebbe essere finanziato attraverso stanziamenti tratti dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per quanto concerne gli aspetti industriali, la relazione illustrativa evidenzia come il missile, prodotto in cooperazione con gli Stati Uniti, abbia destato l'interesse di altre nazioni quali Germania, Spagna, Grecia e Australia. Inoltre, il programma presenta ricadute significative per l'industria nazionale, interessando le ditte MBDA, Vitrociset, ATK USA Alenia e il consorzio Panavia.

Pertanto, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame. Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'osservare preliminarmente come il Governo abbia presentato per il parere alla Commissione ben dieci programmi d'arma, chiede al rappresentante del Governo se tali programmi si collochino nell'ambito di un preciso modello di difesa, posto che è stata da tempo istituita, presso il Ministero della difesa, una Commissione di studio incaricata di svolgere approfondimenti sul modello di difesa vigente, in vista di una sua eventuale revisione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ricordare come la Commissione di studio sia stata istituita presso il Ministero della difesa con una funzione di mera consulenza nei confronti del Ministro per affrontare un tema di portata ben più ampia rispetto al tema dei programmi d'arma, sottolinea come le questioni legate al modello di difesa non possano essere affrontate in sede di esame dei singoli programmi d'arma, posto che la procedura di cui alla legge n. 436 del 1988 non lo prevede. Riguardo a tale procedura, a più di venti anni dalla sua entrata in vigore, sottolinea come essa mostri ormai tutti i segni del tempo, tanto che la stessa Commissione Difesa ha avviato da tempo una apposita indagine conoscitiva anche al fine di verificare la possibilità di introdurre, attraverso correttivi normativi, nuove modalità di controllo parlamentare. Ritiene si tratti di un percorso lineare che è servito da stimolo anche allo stesso Governo, che nella sede dell'indagine conoscitiva fornirà ogni utile contributo alla Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, in proposito ricorda come nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si sia convenuto in ordine all'opportunità di procedere, nell'ambito della citata indagine conoscitiva, all'audizione del sottosegretario Cossiga, proprio al fine di approfondire i rapporti Governo-Parlamento sulla materia in esame.

Salvatore CICU (PdL) sottolinea come in Commissione si sia registrato un orientamento unanime tra maggioranza e opposizione riguardo alla problematicità dei disallineamenti tra i dati indicati nella nota aggiuntiva e i dati risultanti dai programmi di armamento e, più in generale, in merito alla carenza delle informazioni che vengono trasmesse al Parlamento sui citati programmi. Ricorda peraltro come, nel tentativo di individuare un'adeguata sede di approfondimento di tale tema, su iniziativa della maggioranza, sia stata avviata un'indagine conoscitiva il cui fine è proprio quello di presentare nuove proposte che consentano di valorizzare il ruolo del Parlamento nell'esame dei programmi d'arma.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.

Atto n. 84.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Salvatore CICU (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 1).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) evidenzia come il sottosegretario Cossiga, nella scorsa seduta, con grande onestà intellettuale, avesse messo in evidenza le lacune che presenta l'attuale procedura prevista per l'esame dei programmi d'arma, nonché la sostanziale irrilevanza del parere espresso dalla Commissione,

posto che tali programmi, secondo le dichiarazioni dello stesso sottosegretario, possono subire sensibili modifiche dopo l'espressione del citato parere. Inoltre, nel replicare alle precedenti osservazioni del sottosegretario Cossiga, sottolinea come le determinazioni assunte riguardo al modello di difesa finiscano per avere inevitabili ripercussioni anche sui programmi di armamento, rispetto ai quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Tutto ciò considerato, pur non esprimendo giudizi di merito ai singoli programmi sui quali la Commissione esprimerà il proprio parere nella seduta odierna, preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione dei citati programmi. Sottolinea comunque la diversa valenza di tali programmi, posto che alcuni, essendo direttamente rivolti alla sicurezza del personale, appaiono effettivamente prioritari, mentre altri, cioè quelli relativi a sistemi missilistici, presentano un'urgenza della quale è lecito dubitare.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel rinviare alle osservazioni in precedenza svolte riguardo al rapporto Governo-Parlamento nel quadro della disciplina della legge n. 436 del 1988 e nel replicare alle considerazioni poc'anzi svolte dalla deputata Villecco Calipari riguardo alla diversa valenza dei programmi d'armamento, sottolinea come l'implicita qualificazione dei programmi missilistici come programmi non rivolti alla sicurezza del personale, non risulti condivisibile. Infatti, poiché la finalità offensiva di un programma missilistico dipende dall'intento che si intende perseguire attraverso la sua utilizzazione, anche tali programmi, essendo finalizzati ad assicurare la capacità operativa dello strumento militare, devono ritenersi volti alla salvaguardia dell'incolumità del personale.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel concordare con le osservazioni della deputata Villecco Calipari in merito alla stretta relazione tra programmi d'armamento e modello di difesa, ribadisce l'esigenza che il Parlamento riacquisti un ruolo più incisivo nell'esame dei programmi d'arma, anche al fine di ripristinare un rapporto dialettico con il Governo in vista di un miglioramento dei programmi stessi. Tutto ciò considerato, preannuncia, pertanto, che non parteciperà alla votazione dei pareri relativi ai programmi d'armamento di cui la Commissione concluderà l'esame nella seduta odierna.

Salvatore CICU (PdL), nell'osservare preliminarmente come la Commissione non disponga di altri strumenti oltre a quello dell'espressione di un parere sui programmi d'arma nei termini disciplinati dalla legge n. 436 del 1988, manifesta il proprio stupore per la posizione assunta dai gruppi di opposizione, che lamentano la mancanza di una sede di approfondimento dei temi sollevati nel corso del dibattito, nonostante tale sede sia stata da tempo individuata nell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, che la Commissione ha avviato proprio nel tentativo di dare una soluzione positiva alle numerose questioni rimaste aperte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata LR (*Long Range*) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri – VULCANO. Atto n. 85.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Mazzoni, presenta una proposta di

parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 2).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV) dichiara che non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni « Anchor » fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato « SICRAL ».

Atto n. 86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Roberto SPECIALE (PdL), relatore, nel presentare una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo (vedi allegato 3), sottolinea come lo sviluppo delle comunicazioni rappresenti un elemento cruciale per le operazioni militari, come ebbe modo di constare personalmente nell'esperienza maturata nelle missioni in Albania, nel corso delle quali, essendosi avvertita una notevole carenza proprio sul fronte delle comunicazioni maturò l'orientamento di avviare l'innovativo programma SICRAL.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV) dichiara che non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (*Directed infra-Red counter-Measures* – DIRCM) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare.

Atto n. 87.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Luciano Rossi, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 4).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV) dichiara che non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio mul-

tiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali.

Atto n. 88.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Franco GIDONI (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 5).

Il sottosegretario \*Giuseppe COSSIGA si riserva di valutare la fattibilità tecnica di un'eventuale accelerazione del programma in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV) dichiara che non parteciperà alla votazione del parere sul programma d'armi in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CICU (PdL), relatore, osserva che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Attività produttive in merito al disegno di legge, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Prima di passare all'esame dell'articolato, segnala che, durante la prima lettura, il provvedimento non è stato sottoposto al parere della Commissione Difesa, in quanto il testo originario del disegno di legge non conteneva disposizioni di competenza della Commissione stessa.

Il provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 64 articoli, di cui 35 aggiunti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 39 e 57.

L'articolo 39 – già contenuto nel testo licenziato dalla Camera, per le parti che si riferiscono al Ministero della difesa prevede, tra l'altro, che il citato dicastero, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi alla gestione delle aree interessate, possa utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'installazione di impianti energetici, ad eccezione degli immobili oggetto dei piani di dismissione di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decretolegge n. 269 del 2003, e successive modificazioni. In particolare, la procedura prevista per provvedere alla predetta installazione contempla il coinvolgimento di diverse amministrazioni, tra le quali il Ministero della difesa, nella veste di amministrazione procedente incaricata di convocare un'apposita conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati da parte delle altre amministrazioni.

L'articolo 57, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 1 milione e 200 mila euro annui, dal 2009 al 2023, per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, di cui alla legge n. 496 del 1995. Al relativo onere, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dell'interno e della difesa. In particolare, la riduzione disposta a carico dell'accantonamento del Ministero della difesa ammonta a 715 mila euro per l'anno 2009, a 686 mila euro per l'anno 2010 e a 626 mila euro per l'anno 2011.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sulle disposizioni di competenza della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fornisce alcune precisazioni in merito al disegno di legge in esame per le parti di competenza della Commissione. In primo luogo, osserva che il finanziamento previsto dall'articolo 57 si rende oltremodo necessario ed urgente in quanto sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di armi risalenti alla seconda guerra mondiale che necessitano degli opportuni trattamenti per la messa in sicurezza. In secondo luogo, sottolinea che la possibilità di utilizzare le infrastrutture militari e beni demaniali militari o in uso alle Forze armate per l'installazione di impianti energetici, prevista dall'articolo 39, lascia del tutto inalterata la capacità di altri enti,

istituzionalmente a ciò preposti, di produrre energia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel prendere atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, ritiene preliminarmente che il finanziamento disposto dall'articolo 57 per la distruzione delle armi chimiche risulti tardivo, dal momento che tale finanziamento era già stato richiesto in passato dall'opposizione, ma non aveva avuto riscontro in sede di definizione delle dotazioni di bilancio del Ministero della difesa. Manifesta altresì preoccupazione circa la possibilità che le disposizioni di cui all'articolo 39 possano essere utilizzate, anziché per la produzione di energie rinnovabili, come invece sarebbe auspicabile, per l'installazione di impianti nucleari, o comunque inquinanti, rispetto ai quali non vi sarebbe l'approntamento dei dispositivi antinguinamento previsti dalle leggi in vigore. Nel ricordare che il Partito Democratico ha presentato emendamenti al riguardo presso la Commissione di merito e nel preannunciare il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore, formula, anche a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 6).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel rammentare che anche il gruppo Italia dei Valori ha presentato presso la Commissione di merito propri emendamenti al disegno di legge in esame, al fine di migliorarne il testo, sottolinea come attualmente le leggi regionali già prevedano la predisposizione di opportuni piani energetici che andrebbero coordinati con quanto stabilito dalle disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), relatore, nel replicare alle osservazioni formulate dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea che l'eventuale installazione di impianti energetici privi di dispositivi antinquinamento si porrebbe in contrasto con le leggi vi-

genti. Ritiene inoltre che la disciplina prevista dall'articolo 39 contenga in sé tutte le garanzie per una corretta installazione e gestione degli impianti, posto che, nell'ambito della Conferenza dei servizi, il Ministero della difesa è chiamato a svolgere la funzione di capofila tra le varie amministrazioni ed enti interessati, al fine di acquisire tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa vigente. Quanto all'articolo 57, nel rilevare l'urgenza di procedere alla distruzione delle armi chimiche che sono state di recente rinvenute. chiede comunque un approfondimento su questo punto da parte del rappresentante del Governo, affinché sia fugato qualsiasi dubbio in proposito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che, a fronte di una diminuita capacità di smaltimento delle armi chimiche registratasi negli ultimi tempi da parte delle strutture militari, i ritrovamenti di armi non distrutte siano viceversa cresciuti, come dimostra l'episodio recentemente avvenuto in Veneto. Tutto ciò ha imposto un finanziamento urgente per tale attività di smaltimento a cui il Governo ha provveduto con il primo veicolo normativo disponibile, inserendo un apposito emendamento nel provvedimento in oggetto durante l'esame al Senato.

Ettore ROSATO (PD), nel ribadire quanto già evidenziato dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea come il tema della distruzione delle armi chimiche avrebbe dovuto trovare una più idonea collocazione in altro provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Villecco Calipari.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. (Atto n. 84).

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici,

premesso che:

il programma in esame, si inquadra nel più generale programma di adeguamento e rinnovamento tecnologico delle Componenti terrestri ed anfibia;

il sistema controcarro a cui il citato programma di armamento si riferisce dovrà assicurare una distanza utile di impiego a partire da 250 metri fino a non meno di 4.000 metri e dovrà consentire di colpire il bersaglio con una probabilità pari al 90 per cento;

il predetto sistema è realizzato in una duplice versione, terrestre e su piattaforma mobile ed è caratterizzato da una bassa segnatura termica, che ne rende difficoltoso il rilevamento sia al momento del lancio sia durante lo sviluppo della traiettoria (capacità « stealth »);

il programma di approvvigionamento comprende simulatori di tiro del tipo »indoor » (in ambiente chiuso) e « outdoor » (in ambiente esterno) e consentirà, nel primo caso, l'addestramento del personale all'effettuazione di tutte le operazioni ne-

cessarie per il lancio del missile e per la verifica costante dell'attività addestrativa, tramite una *consolle* per istruttore; e nel secondo caso, invece, permetterà l'espletamento dell'attività didattica anche in ambiente operativo;

il programma stesso, in particolare, per quanto riguarda l'Esercito, prevede l'acquisizione di 64 sistemi controcarro in versione terrestre, 20 sistemi controcarro in versione integrata veicolo corazzato da combattimento « DARDO », 26 sistemi addestrativi « indoor » e 37 sistemi addestrativi « outdoor », 870 missili « long Range », e, per quanto concerne la Marina, prevede, invece, l'acquisizione di 6 sistemi controcarro in versione terrestre, 2 sistemi addestrativi « indoor,; 2 sistemi addestrativi « outdoor » e 120 missili « long Range »;

il citato programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata di sei anni, con presumibile avvio già nel 2009, e un costo stimato in 121 milioni di euro;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisi-

zione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo,

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata LR (*Long Range*) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri – VULCANO. (Atto n. 85).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa.

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata LR (*Long Range*) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri – VULCANO,

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto rappresenta il terzo e penultimo *step* del programma Vulcano, finalizzato all'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri;

l'acquisizione del nuovo sistema d'arma è finalizzata a soddisfare l'esigenza che le Forze navali siano dotate di maggiori capacità di supporto e protezione in profondità in ambiente costiero di Forze ed obiettivi ubicati a terra nonché quella di dotare l'artiglieria terrestre di un munizionamento guidato che consenta il raggiungimento di una gittata di 140 Km;

considerato che:

l'acquisizione del programma in esame si inserisce nel quadro geostrategico che si è andato assestando negli ultimi anni, caratterizzato dal maggior impiego dello strumento militare nei Teatri operativi – con particolare riferimento alle Forze navali e terrestri – e dall'esigenza di assicurare la massima protezione alle truppe impiegate nelle diverse operazioni, attraverso il potenziamento dell'attuale capacità di Supporto di Fuoco delle Unità

navali della Marina militare italiana così come delle capacità d'intervento delle unità di artiglieria terrestre;

l'esigenza media operativa rende necessario disporre di munizioni di tipo non guidato a media gittata (*Extended range*) entro il 2009 e di munizioni guidate a lunga gittata (*Long range*) entro il 2012, compatibili con le artiglierie in dotazione alle due citate Forze armate;

le nuove munizioni saranno sviluppate in quattro diverse configurazioni e dovranno essere compatibili con le artiglierie in dotazione alla Marina militare e dell'Esercito;

i tempi previsti per la disponibilità operativa del nuovo munizionamento sono coerenti con l'entrata in servizio delle nuove fregate FREMM e dei semoventi da 155/52 mm. PzH-2000;

il predetto programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata di 5 anni e il suo costo è valutato in 118,5 milioni di euro suddivisi in cinque esercizi finanziari a partire dal 2009;

il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisi-

zione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni «Anchor» fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato «SICRAL». (Atto n. 86).

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni «*Anchor* » fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato « SI-CRAL ».

premesso che:

lo scopo del programma in oggetto è quello di assicurare nel tempo le prestazioni operative offerte dal sistema satellitare militare di comunicazioni SICRAL, attraverso l'installazione, in punti diversi del territorio nazionale, di tre stazioni « Anchor » integrative e alternative al Centro di gestione e controllo di Vigna di Valle (Roma), in modo da decongestionare il traffico satellitare del Centro stesso;

le nuove stazioni saranno gestite dal citato Centro di Vigna di Valle e dovranno essere in grado, in caso di « totale avaria » del medesimo Centro, di svolgere funzioni di monitoraggio e controllo della rete;

il programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata di tre anni, dal 2009 al 2011, con un costo stimato di circa 15 milioni di euro, e risulta finanziato attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa:

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota
aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo
all'effettivo sviluppo dei programmi stessi,
prescindendo dal singolo programma di
armamento e riguardando, più in generale,
il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa
l'opportunità di introdurre nuovi sistemi
di controllo, anche al fine di verificare a
consuntivo eventuali scostamenti rispetto a
quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (*Directed infra-Red counter-Measures* – DIRCM) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare. (Atto n. 87).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (*Directed infra-Red counter-Measures* – DIRCM) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare,

# premesso che:

il programma pluriennale in esame concerne l'acquisizione di un sistema di autoprotezione infrarosso di ultima generazione, basato su tecnologia *laser*, per la protezione degli aerei dell'Aeronautica militare contro minacce missilistiche a guida infrarossa, con particolare riferimento agli attacchi recati da armamenti di tipo MANPADS, ossia recati da sistemi missilistici antiaerei a corto raggio trasportabili a spalla;

il citato programma prevede la realizzazione di strumenti di autoprotezione di ultima generazione, basati sulla generazione di un raggio *laser*, capaci di neutralizzare il missile che si dirige verso il velivolo, accecandone in sensore;

il programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata prevista di

quattro anni, dal 2009 al 2012, e un costo stimato complessivamente in 65 milioni di euro a carico dei capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento del bilancio ordinario del Ministero della difesa:

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota
aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo
all'effettivo sviluppo dei programmi stessi,
prescindendo dal singolo programma di
armamento e riguardando, più in generale,
il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa
l'opportunità di introdurre nuovi sistemi
di controllo, anche al fine di verificare a
consuntivo eventuali scostamenti rispetto a
quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali. (Atto n. 88).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato

il programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (Veicolo da Trasporto Medio Multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (Veicolo blindato medio) per esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali;

# premesso che:

l'acquisizione dei citati veicoli ambulanza è necessaria per soddisfare talune importanti esigenze di carattere sanitario connesse allo svolgimento di operazioni fuori dai confini nazionali, come quella in corso in Afghanistan, teatro sul quale le cosiddette MEDEVAC, termine che indica le evacuazioni sanitarie sotto il fuoco avversario, sono state effettuate finora quasi esclusivamente da elicotteri esposti a gravissimi rischi;

la capacità operativa che si intende acquisire è quella d'intervento medico urgente, essenziale per soccorrere il personale ferito in un'area il più possibile prossima a quella dello scontro, stabilizzarlo e trasportarlo in condizioni di ragionevole sicurezza verso le più attrezzate strutture sanitarie da campo: un'attività critica, che può fare la differenza tra la morte e la sopravvivenza dei militari traumatizzati ed altresì tra la conservazione o la perdita dei loro arti eventualmente colpiti;

il programma ha una durata prevista di cinque anni – dal 2009 al 2013 – e dovrebbe comportare un costo stimato complessivamente in 33,2 milioni di euro, di cui 19,2 milioni di euro per le ambulanze protette su piattaforma VTMM e 14 milioni di euro per le ambulanze protette su piattaforma VBM;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota
aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo
all'effettivo sviluppo dei programmi stessi,
prescindendo dal singolo programma di
armamento e riguardando, più in generale,
il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa
l'opportunità di introdurre nuovi sistemi
di controllo, anche al fine di verificare a
consuntivo eventuali scostamenti rispetto a
quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo,

apprezzando la circostanza che le risorse per finanziarlo proverranno interamente dal bilancio ordinario del Ministero della Difesa nonché, il fatto che la realizzazione del programma sarà assicurata prevalentemente da imprese nazionali ed in particolare dal Consorzio Iveco-

Otomelara, già distintosi per aver prodotto numerosi mezzi all'avanguardia utilizzati dai nostri contingenti inviati all'estero;

rilevando come l'urgenza di potenziare rapidamente le capacità nazionali nel settore consigli un'accelerazione dei tempi rispetto a quelli previsti, tenuto conto di quanto sta accadendo adesso in zone come la Provincia di Baghdis, dove anche recentemente è stato necessario assistere e sgomberare rapidamente alcuni paracadutisti rimasti feriti in scontri a fuoco sostenuti contro i ribelli talebani;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia accelerata la realizzazione del programma, in modo tale da mettere quanto prima a disposizione dei contingenti militari italiani all'estero almeno parte dei veicoli blindati allestiti in configurazione da ambulanza protetta.

ALLEGATO 6

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO VILLECCO CALIPARI

La IV Commissione Difesa.

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge recante « Disposizioni per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

preso atto del finanziamento che viene disposto per la distruzione delle armi chimiche, pur giudicando la misura tardiva ed introdotta in un provvedimento avente altre finalità, mentre avrebbe dovuto essere assunta in sede di pianificazione del bilancio ordinario della difesa;

considerato che il provvedimento mantiene in essere una normativa che prevede l'uso di siti, aree o beni mIlitari per l'installazione di impianti energetici di natura inquinante e dal forte impatto ambientale, addirittura estendendola ai siti in concessione al Ministero della Giustizia come sedi di istituti penitenziari,

esprime

PARERE CONTRARIO.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

# (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	77
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	77
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827 (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	80
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	80
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	81
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti)	82
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)	91

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

## La seduta comincia alle 12.15.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

**C. 2468-A Governo, approvato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2009.

Sabatino ARACU (PdL), relatore, ricorda che nella seduta precedente erano stati richiesti chiarimenti al Governo su numerosi profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se può fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta (vedi allegato). Con riferimento in particolare alle osservazioni avanzate dal deputato Nannicini in quella occasione per quel che concerne le disposizioni in materia di giochi di cui all'articolo 12, rileva che la quantificazione delle maggior entrate per l'anno 2009 risulta congrua in quanto, se pure è vero, come rilevava il deputato Nannicini, che essendo già trascorsa metà dell'anno si potrebbe ipotizzare un'entrata inferiore e non pari, come invece previsto, a quelle degli anni successivi, nelle maggiori entrate di quest'anno si devono anche considerare quelle derivanti dall'attivazione delle nuove concessioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario disporre di un tempo congruo per esaminare la documentazione depositata dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza segnalata dal deputato Borghesi, rinvia l'esame del provvedimento, che riprenderà al termine dello svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale in conformità alle risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché l'aumento della

quota di partecipazione dell'Italia. Il provvedimento, che è corredato di relazione tecnica, reca due tipologie di disposizioni concernenti i rapporti tra l'Italia ed il Fondo. In particolare, alcune norme autorizzano il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo, deliberati dal Consiglio dei Governatori. Tali emendamenti hanno l'obiettivo di aumentare il potere di voto e di rafforzare la rappresentanza dei Paesi a basso reddito, nonché di rendere più flessibile l'attività di investimento del Fondo. Altre norme autorizzano, invece, il Governo a provvedere, in attuazione della risoluzione del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile 2008, all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo, regolandone le relative modalità attuative, con particolare riguardo ai rapporti con la Banca d'Italia.

Per quanto di competenza della Commissione bilancio, rileva esclusivamente tale secondo ordine di disposizioni, in quanto suscettibili di determinare effetti diretti di natura finanziaria ed in quanto oggetto della relazione tecnica. In particolare, con riferimento agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge, fa presente in primo luogo che l'articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione al Fondo da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo, mentre l'articolo 4 dispone che per i versamenti relativi all'aumento della quota, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con la facoltà di concedere a tale istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso ad i versamenti effettuati o che venissero effettuati dall'istituto medesimo, a valere sulle proprie disponibilità, in nome e per conto dello Stato. L'articolo 5 dispone, infine, che alla regolazione dei rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia derivanti dall'attuazione delle norme in esame si provvede sulla base della vigente convenzione stipulata tra i due soggetti.

Con riferimento a tali disposizioni, la relazione tecnica afferma che l'operazione di incremento della quota non comporta aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto il versamento operato dalla Banca d'Italia, in parte, viene a costituire un credito verso il Fondo monetario internazionale, - che potrebbe interessare il bilancio dello Stato, per il rimborso alla Banca d'Italia, solo nel caso di liquidazione del Fondo e di relative perdite - in parte, costituisce una linea di credito in favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la Banca d'Italia e regolato dalla convenzione vigente tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca. Alla luce di tali considerazioni, la relazione tecnica afferma che la possibilità di un esborso relativa all'aumento della quota è da considerare ipotesi assai improbabile. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi informativi atti a confermare che l'operazione di incremento della quota di partecipazione al capitale del Fondo sarà effettuata a valere sulle disponibilità valutarie della Banca d'Italia, che agisce in nome e per conto delle Stato, e che esborsi a carico del bilancio dello Stato possono determinarsi solo nell'ipotesi di liquidazione del Fondo che dia luogo a perdite da parte del Fondo stesso. Andrebbero, inoltre, forniti maggiori chiarimenti circa le modalità ed i termini di concessione della garanzia dello Stato sui rischi connessi ad un eventuale mancato rientro dei versamenti effettuati dalla Banca d'Italia in nome e per conto dello Stato. In proposito si segnala che la concessione della garanzia da parte dello Stato appare suscettibile di determinare un onere eventuale, commisurato alla probabilità di escussione della medesima ed all'importo oggetto di garanzia. Pertanto, andrebbe comunque valutato il potenziale impatto di tale escussione e confermata l'adeguatezza delle apposite risorse stanziate nel bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Luigi CASERO evidenzia che eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'escussione della garanzia sui rischi connessi ad un mancato rientro del versamenti effettuati dalla Banca d'Italia in nome e per conto dello Stato potrebbero determinarsi solo nell'ipotesi, assai improbabile, di liquidazione del Fondo Monetario Internazionale che dia luogo a perdite da parte del Fondo stesso. Precisa, inoltre, che i versamenti effettuati dalla Banca d'Italia per conto dello Stato al fine di sottoscrivere la quota di adesione al Fondo sono finalizzati dal Fondo stesso per la concessione di prestiti agli Stati membri, i quali sono generalmente rimborsati in via prioritaria dagli Stati membri che, in caso contrario, perderebbero accesso ai mercati di capitali, con grave pregiudizio per le loro economie. Sottolinea, inoltre, che per tutelare le quote versate dai Paesi membri, che continuano a rappresentare risorse di questi Paesi, il Fondo gode dello status di creditore privilegiato. Rileva, peraltro, che l'unico eventuale esborso finanziario che potrebbe gravare sul bilancio dello Stato sono le eventuali differenze di cambio tra euro e diritti speciali di prelievo risultanti dai tassi di cambio utilizzati dal Fondo nelle operazioni di prelievo e versamento sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della convenzione. A tale proposito, segnala, tuttavia, che da quando l'Italia ha aderito al Fondo, sono risultati a carico del bilancio dello Stato differenze di cambio solo negli anni dal 2003 al 2007, mentre per tutti gli altri esercizi finanziari le differenze di cambio sulle operazioni sono risultate a nostro credito e quindi versate nelle casse dello Stato.

Chiara MORONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

# « La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di C. 2072, recante « Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

gli esborsi a carico del bilancio dello Stato in conseguenza del provvedimento potrebbero verificarsi solo nell'ipotesi, alquanto improbabile, di una liquidazione del Fondo monetario internazionale e il Fondo non avesse risorse sufficienti per il rimborso integrale della quota versata dall'Italia;

l'unico eventuale esborso a carico del bilancio dello Stato potrebbe derivare dalle eventuali differenze di cambio Euro-DSP risultanti dai tassi di cambio utilizzati dal Fondo nelle operazioni di prelievo e versamento sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della convenzione. Tuttavia, da quando l'Italia ha aderito al Fondo, sono risultati a carico del bilancio dello Stato differenze di cambio solo negli anni dal 2003 al 2007, mentre per tutti gli altri esercizi finanziari le differenze di cambio sulle operazioni sono risultati a nostro credito e quindi versate nelle casse dello Stato,

esprime

# PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 19 marzo, ha avviato l'esame del testo unificato C. 1421 e C. 1827, il quale reca disposizioni per l'estensione in favore dei superstiti di grandi invalidi per

servizio del diritto all'assegno supplementare attualmente corrisposto solo ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. In quella occasione, aveva sottolineato l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di quantificazione in ordine agli effetti delle disposizioni del testo, con particolare riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare. Su indicazione quindi del rappresentante del Governo, la Commissione aveva deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, che, ad oggi, non risulta tuttavia pervenuta alla Commissione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di informare la Commissione sullo stato di predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che è ancora in corso l'acquisizione da parte delle amministrazioni competenti degli elementi necessari per la predisposizione della relazione tecnica.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, nel sollecitare il Governo ad una rapida predisposizione della relazione tecnica, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere la valutazione del deputato Girlanda, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

Nuovo testo C. 717.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, la quale reca disposizioni in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari cate-

gorie di personale del Ministero degli affari esteri. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che gli articoli 1 e 2 del provvedimento garantiscono la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, alle elezioni svolte per la costituzione dell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria del personale. Inoltre, si applicano alle stesse categorie di personale le norme vigenti in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. In proposito, segnala che la norma non presenta profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che l'applicazione della stessa sia gestita nell'ambito di accordi raggiunti nel quadro della contrattazione collettiva nazionale e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Sul punto chiede una conferma da parte del Governo. Per quanto concerne la partecipazione del medesimo personale alle elezioni svolte per la costituzione dell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria, non ritiene che si configurino effetti finanziari negativi, considerata la ristretta platea degli interessati e nel presupposto che agli eventuali modesti oneri si provveda nell'ambito delle dotazioni finanziarie esistenti. Anche in merito a tali aspetti chiede una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Chiara MORONI (PdL), relatore, ricorda che, nella seduta del 23 aprile 2009, la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato C. 624 e abb., recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. In quella occasione, erano emersi alcuni profili estremamente problematici di carattere finanziario e di impostazione generale del provvedimento, con particolare riferimento all'effettiva possibilità di dare attuazione alle relative disposizioni. Il rappresentante del Governo aveva, nella medesima seduta, depositato una documentazione che sottolineava profili problematici del provvedimento. Conseguentemente si era convenuto di rinviare l'esame, affidando al relatore il compito di segnalare ai componenti della Commissione di merito quanto emerso ai fini di valutare l'introduzione delle opportune modifiche al testo. Nei contatti avviati, è stata confermata l'opportunità di introdurre significative modifiche al testo, in modo da rendere lo stesso coerente con le attuali disponibilità finanziarie, nonché con l'articolato sistema di finanziamento della spesa sanitaria, che, come è noto, è fondato sugli accordi fra Stato e regioni. Ai fini del prosieguo dell'esame, rileva come potrebbe pertanto risultare opportuno che la Commissione bilancio sottoponga alla Commissione affari sociali competente sul provvedimento, attraverso una lettera del Presidente Giorgetti al Presidente Palumbo, gli elementi emersi nel corso del dibattito, in modo che la Commissione di merito possa apportare le opportune modifiche al testo.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel sottolineare di essere il primo firmatario di uno dei provvedimenti confluiti nel testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, evidenzia come il provvedimento sia in quella sede stato oggetto di un ampio dibattito, nel quale sono state esaminate con particolare attenzione anche le implicazioni della proposta riferite al riparto di competenze normative tra lo Stato e le regioni. A suo giudizio, il testo che ne è risultato è assai equilibrato, in quanto le uniche norme aventi carattere di dettaglio sono quelle in materia di livelli essenziali di assistenza, che la Costituzione rimette alla competenze legislativa esclusiva dello Stato. Ritiene, pertanto, che l'applicazione del testo elaborato dalla Commissione di merito non presenterà particolari profili problematici e invita quindi a salvaguardare il lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali, che è stato caratterizzato da un'ampia convergenza di opinioni tra maggioranza e opposizione.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento ai profili attinenti al riparto di competenze normative tra lo Stato e le regioni, evidenzia l'opportunità che la Commissione di merito tenga conto delle valutazioni contenute al riguardo nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Affari costituzionali.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che, proprio al fine di non vanificare il lavoro bipartisan svolto nella Commissione di merito, è opportuno evitare in questa fase l'espressione di un parere contrario sul provvedimento. Pertanto, alla luce delle osservazioni del relatore, che ha puntualmente evidenziato i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, nonché delle valutazioni ancora più rigorose espresse al riguardo dal Governo, concorda con l'opportunità evidenziata dal relatore di sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera al suo Presidente, tali profili problematici, affinché questa possa apportare al testo le necessarie modifiche.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, avviato all'inizio della presente seduta.

Sabatino ARACU (PdL), relatore, ritiene, sulla base degli elementi forniti dal Governo, di poter sottoporre alla Commissione la prima parte della proposta di parere, riferita al testo del provvedimento. La proposta tiene ovviamente conto dell'estrema complessità, dal punto di vista finanziario, del provvedimento, e, al tempo stesso, della sua indiscutibile urgenza per l'avvio della ricostruzione. In tal senso, come già rilevato nella precedente seduta, non si può non tenere conto del fatto che il provvedimento rappresenta il primo tassello degli interventi necessari per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. Conseguentemente non risulta possibile, allo stato, disporre di un quadro completamente esaustivo dei costi della ricostruzione, per cui, nell'esprimere un parere favorevole si è inteso individuare alcuni elementi di presidio per garantire un monitoraggio in sede parlamentare dell'andamento delle spese per la ricostruzione. Presenta quindi la parte della proposta di parere sul testo del provvedimento, formulata nei seguenti termini:

#### « La V Commissione.

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39/09, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile » (C. 2468-A);

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

per quanto riguarda l'articolo 1, l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione delle misure del provvedimento è da ritenersi allo stato ormai definitivo;

l'inciso « nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1 » di cui all'articolo 2, comma 11-bis, deve intendersi come limite massimo con riferimento a tutte le disposizioni che rimandano a tale forma di copertura;

agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi 10 e 12, si provvederà con le risorse di cui all'articolo 7, comma 1, che costituiscono un limite di spesa;

la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 2, comma 13, appare coerente con l'andamento temporale degli stessi e l'assunzione delle obbligazioni giuridicofinanziarie da parte del competente Dipartimento della protezione civile sarà modulata in maniera conforme alla spesa autorizzata;

per quanto concerne l'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), l'importo di 150 mila euro utilizzato nella stima per gli interventi sull'abitazione principale è da intendere come valore medio di spesa rappresentativo di interventi più costosi, come la ricostruzione, e di interventi meno costosi, come gli interventi di recupero; la stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento risulta ispirata a criteri prudenziali e la stessa può ritenersi pertanto idonea a ricomprendere gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle più recenti stime condotte dalla Protezione civile, risulta un numero inferiore di abitazioni principali da ricostruire;

nel valutare le deroghe al patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010 prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, e da altre successive disposizioni del provvedimento, deve ritenersi che le regioni e gli enti locali fronteggeranno gli eccezionali eventi sismici utilizzando esclusivamente le risorse messe a disposizione dal decreto-legge;

il fabbisogno complessivo quantificato nella relazione tecnica con riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), appare congruo anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato durante l'esame in prima lettura alla medesima disposizione;

le disposizioni in materia di edilizia ed attività scolastiche di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, saranno attuate nei limiti delle risorse allo scopo autorizzate;

all'articolo 6, comma 1, lettere da *a)* ad *m)*, 3-*bis* e 4, la sospensione dei canoni di locazione e concessione di immobili pubblici non comporta oneri, in quanto si è in presenza, in ogni caso, di una situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione;

gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *f*), e comma 3 possono configurarsi entrambi in termini di limite massimo di spesa;

i risparmi attesi dalla riduzione dei membri della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 9-bis, comma 7, appaiono congrui per far fronte agli interventi previsti dal Programma nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) potrà provvedere all'attuazione delle attività di cui all'articolo 9-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1-bis a 1-quinquies, che prevedono agevolazioni fiscali relative alle zone franche urbane, anche in considerazione degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, potrà provve-

dersi nel limite massimo di 45 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1;

le risorse già finalizzate alla festa della Repubblica delle quali è prevista la riduzione nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis, sono iscritte, quanto a 400.000 euro nel capitolo 1265 e, quanto a 600.000 euro, nel capitolo 1282 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

le entrate erariali del quale è previsto, per quota parte, l'utilizzo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *d*), derivano da fattispecie di giochi aggiuntive rispetto a quelle gia esistenti a legislazione vigente e le misure previste in merito, ai sensi dell'articolo 12, peraltro in parte già in fase di attivazione, possono verosimilmente assicurare, a partire dal 2009, un incremento delle suddette entrate idoneo a garantire anche la copertura degli oneri del provvedimento;

la destinazione della somma di 380 milioni di euro agli interventi di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, prevista dall'articolo 13, comma 3, lettera a), deve intendersi finalizzata alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, e appare coerente con quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c);

l'importo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture previsto dall'articolo 14, comma 1, deve intendersi aggiuntivo rispetto alle risorse del Fondo economia reale, comprese tra 2 e 4 miliardi di euro, previste da tale disposizione; l'utilizzo di tali risorse non pregiudicherà gli interventi già previsti e le assegnazioni già disposte a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e il loro impiego, anche con riferimento alla tempistica di erogazione, è compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo in sede di informativa annuale di cui all'articolo 2-bis, fornisca, in particolare, elementi circa la idoneità delle risorse stanziate dal provvedimento a finanziarie il processo di ricostruzione post-sismica anche con riferimento all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. »

Rileva che l'osservazione tiene conto del fatto che con successivi interventi, anche attraverso ordinanze del commissario delegato, si potranno affrontare profili problematici del provvedimento ancora non definiti, come quello dei contributi per la costruzione delle seconde case. Ritiene infatti urgente affrontare tale questione anche in considerazione del fatto che le risorse necessarie a tal fine dovrebbero collocarsi tra i 600 e gli 800 milioni di euro e si tratta pertanto di somme tutto sommato limitate per cui si può individuare la necessaria copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di voler fornire maggiori chiarimenti con riferimento alle disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge relative allo svolgimento del G8 in Abruzzo. A tale riguardo, segnala, infatti, che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia come allo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila saranno destinate le risorse a suo tempo stanziate per lo svolgimento di tale vertice nella regione Sardegna, determinando anche un risparmio di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2009. In proposito, sottolinea che, a quanto gli consta, che per lo svolgimento del G8 nella regione Sardegna erano destinati anche fondi europei per interventi in tale ultima regione, che, ovviamente, non potranno essere utilizzati per l'orgadel vertice nella regione nizzazione Abruzzo. Ritiene, pertanto, necessario che il rappresentante del Governo chiarisca se le stime degli oneri per lo svolgimento del vertice in Abruzzo tengano conto dell'impossibilità di utilizzare tale quota di risorse.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che la documentazione del Governo non chiarisce alcuni aspetti problematici connessi al ricorso a fini di copertura, all'articolo 14, al fondo per le aree sottoutilizzate. In primo luogo, ritiene che la disposizione possa pregiudicare l'utilizzo dei fondi europei in considerazione del fatto che il fondo per le aree sottoutilizzate è proprio destinato a fornire le risorse destinate a cofinanziare, in virtù del principio di addizionalità, gli interventi della politica di coesione regionale comunitaria. Osserva poi che, in assenza di specifici criteri, il riparto della sottrazione di risorse al FAS seguirà la proporzione generale prevista legislazione vigente per le risorse medesime, vale a dire l'85 per cento per il Mezzogiorno ed il 15 per cento per il Nord. Ritiene invece necessario che il ricorso al FAS avvenga in maniera paritaria tra le risorse destinate al Mezzogiorno e quelle destinate alle regioni settentrionali. Evidenzia inoltre che risulterebbe opportuno, come proposto da alcuni emendamenti del suo gruppo, prevedere in maniera trasparente, per finanziare la ricostruzione, l'istituzione di un'imposta una tantum di solidarietà sui redditi più alti anziché ricorrere, in modo eticamente discutibile e finanziariamente non ortodosso, a presunte maggiori entrate derivanti da modifiche alla disciplina in materia di giochi.

Maino MARCHI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Boccia in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, ritiene che la documentazione predisposta dal Governo, pur essendo assai ampia, spesso non fornisca risposte soddisfacenti ai quesiti posti con riferimento alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri del provvedimento. In particolare, rileva che il rappresentante del Governo non ha fornito adeguati elementi di quantificazione con riferimento agli oneri derivanti dai

commi 2 e 3 dell'articolo 7, che sono configurati quali tetti massimi di spesa. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, che autorizza la spesa di 580 milioni di euro per gli interventi di assistenza della protezione civile in favore dei terremotati, rileva che la formulazione della disposizione, anch'essa configurata come tetto massimo di spesa, in assenza di precisi elementi di quantificazione, potrebbe mettere a rischio la prosecuzione fino al 31 dicembre di quest'anno degli interventi di assistenza alle popolazioni terremotate. Si tratta, peraltro, di un profilo problematico che caratterizza numerose disposizioni del provvedimento in esame e che comincia a destare preoccupazione anche nelle popolazioni che sono state vittime del terremoto.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rileva che le osservazioni del deputato Boccia in ordine all'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate correggono implicitamente alcune dichiarazioni rese nella precedente seduta, che ponevano in dubbio la copertura finanziaria del provvedimento, in quanto riconoscono che proprio a valere sulle risorse di tale fondo, confluite nel fondo per il sostegno all'economia reale e nel fondo per le infrastrutture, è realizzata in parte prevalente la copertura del provvedimento. Osserva che il fatto che le risorse originariamente del FAS siano ora confluite negli altri due fondi da lui richiamati fa sì che non necessariamente nell'attingere a tali risorse si seguirà la proporzione dell'85 per cento di risorse destinate al Mezzogiorno e del 15 per cento di risorse destinate al Settentrione richiamata dal deputato Boccia. Inoltre, riguardo alla critica sulla effettiva capacità di utilizzare fondi europei in conseguenza del principio di addizionalità, rileva che una simile osservazione si sarebbe dovuta fare in occasione dei decreti-legge n. 112 e n. 185 che hanno già destinato le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate agli altri due « contenitori » costituiti dal fondo per le infrastrutture e al fondo per il sostegno all'economia reale. Conferma poi l'entità dei risparmi derivanti dal trasferimento del G8 dall'isola della Maddalena a L'Aquila. Osserva infine di non condividere i rilievi critici avanzati con riferimento all'utilizzo di maggiori entrate derivante dai giochi, in quanto si tratta di usare una tipologia di entrate piuttosto di altre, come ad esempio quella rappresentata da ipotesi di imposte una tantum richiamate dal deputato Boccia.

Lino DUILIO (PD), nell'esprimere forti perplessità sul ricorso, a fini di copertura, alle maggiori entrate che si presume deriveranno dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di giochi dall'articolo 12 del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo di fornire circostanziati elementi di risposta alle giuste considerazioni avanzate nella precedente seduta dal collega Nannicini in ordine alla difficile realizzabilità nell'anno 2009 delle maggiori entrate previste, che risultano infatti di ammontare pari a quelle previste per gli anni successivi, nonostante sia oramai già trascorsa metà dell'anno.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce che tra le entrate previste per l'anno 2009 vanno considerate anche quelle derivanti dall'attivazione delle nuove concessioni.

Lino DUILIO osserva poi, con riferimento al merito delle misure dell'articolo 12, che si tratta di un'autentica istigazione al gioco in quanto, per non violare il dogma di non incrementare la tassazione, rifornisce l'immagine di uno Stato straccione che non esita a mettere i propri cittadini di fronte a un numero sempre maggiore di macchinette da gioco, senza preoccuparsi se questo ridurrà sul lastrico molte famiglie a causa delle dinamiche di dipendenza da gioco che si possono determinare. Avrebbe a riguardo ritenuto di gran lunga preferibile che, di fronte a una tragedia nazionale, si fosse proceduto a reperire le necessarie risorse attraverso un'imposta una tantum sui redditi più alti che avrebbe dato un segno tangibile di solidarietà nazionale.

Giulio CALVISI (PD) osserva che la relazione tecnica prevede un risparmio derivante dal trasferimento del G8 dall'isola della Maddalena a L'Aquila pari a
220 milioni di euro, nonostante lo stanziamento complessivo risulti pari a 233
milioni. Quindi, in considerazione dello
stato già avanzato di realizzazione di
molte delle opere previste in Sardegna,
ritiene difficile conseguire i risparmi previsti. Rileva pertanto che, pur nella consapevolezza che l'emergenza in questo momento è rappresentata dalla situazione
abruzzese e non dai problemi connessi con
il previsto G8 in Sardegna, questo provvedimento toglie molto alla Sardegna
senza dare nulla di concreto all'Abruzzo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo alle richieste di chiarimento del deputato Duilio in ordine alle maggiori entrate derivanti dai giochi, fa presente che il calo di entrate stimato nel 2011 riflette l'andamento tipico delle entrate derivanti dall'istituzione di nuovi giochi, le quali - dopo una prima fase di crescita, dovuta alla curiosità per la novità - registrano costantemente una flessione. In ogni caso, quanto all'eticità, delle misure proposte, sottolinea come le recenti disposizioni adottate in materia di giochi non intendano incrementare la propensione al gioco dei cittadini, ma recuperare alla legalità ampi settori di illegalità ancora presenti nel settore.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sulla parte della proposta di parere relativa al testo, rileva che gli elementi emersi nel corso del dibattito rendono molto difficile per il suo gruppo mantenere l'atteggiamento di collaborazione che, nella consapevolezza dell'emergenza nazionale provocata dal terremoto, lo stesso aveva assunto sul provvedimento. Infatti, nel merito rimane irrisolto il problema del finanziamento della ricostruzione delle seconde case, così come rimane l'ambizione azzardata di realizzare in tempi ristretti zone abitative provvisorie saltando la fase dei prefabbricati che almeno avrebbero consentito alla popolazione di evitare di passare la prossima stagione estiva nella situazione di estremo disagio rappresentata dalle tendopoli. Con riferimento ai profili di copertura, rileva che la documentazione depositata dal rappresentante del governo è alquanto vaga e ben lontana dall'essere esaustiva, mente le entrate previste sono del tutto aleatorie e si tratta di un dato che dovrebbe preoccupare, anche alla luce dei dati emersi nella giornata di ieri sul valore record di 1.750 miliardi di euro raggiunto dal debito pubblico italiano. Tuttavia, annuncia che in un estremo sforzo il suo gruppo confermerà l'atteggiamento di responsabile collaborazione assunto, esprimendo un voto di astensione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come l'esame del decreto-legge evidenzi la sempre maggiore distanza tra i bisogni delle popolazioni vittime del terremoto e le rassicurazioni fornite pubblicamente dai rappresentanti del Governo, da un lato, e le precise disposizioni normative contenute nel provvedimento, dall'altro. Non è un caso, quindi, che già si annuncino nuovi interventi volti a consentire il finanziamento degli interventi di ricostruzione in Abruzzo. Esprime, quindi, dubbi sia sulla copertura del provvedimento, in particolare con riferimento all'estrema incertezza delle entrate utilizzate con finalità di copertura, sia sulla quantificazione degli oneri, che spesso sono configurati in termini di limite massimo di spesa e, pertanto, rischiano di dimostrarsi largamente insufficienti a far fronte alle esigenze della ricostruzione. Vi sarebbero, pertanto, a suo avviso, molte ragioni per esprimere una valutazione contraria sul provvedimento, tuttavia, per senso di responsabilità e al fine di tenere conto della situazione di estremo disagio delle popolazioni terremotate, annuncia che il proprio gruppo si asterrà dal voto.

Gian Luca GALLETTI (UdC), con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che il ricorso non a coperture autentiche ma allo spostamento di poste di bilancio, come il ricorso al fondo per le aree sottoutilizzate o, in passato, al fondo dei conti dormienti, si dimostra via via sempre meno sostenibile e ritiene per-

tanto indispensabile avviare una riflessione sul punto. Osserva che altrettanto problematico si pone il ricorso a coperture a valere su modifiche della disciplina in materia di giochi; in proposito ritiene che in ogni caso parte dei provanti di queste modifiche dovrebbero essere destinate a campagne informative sui rischi derivanti dal gioco. In terzo luogo, rileva che la sottrazione di oltre il 10 per cento delle risorse destinate al bonus famiglia risulta alquanto discutibile in quanto tali risorse, se disponibili, avrebbero dovuto essere destinate alla medesima finalità, ad esempio attraverso un rifinanziamento del fondo sociale per l'affitto.

Rolando NANNICINI (PD), pur apprezzando l'ampiezza della documentazione predisposta dal Governo, ritiene che molti dei chiarimenti forniti siano insufficienti, in particolare in ordine al profilo temporale delle maggiori entrate in materia di giochi, che si realizzeranno solo nel prossimo esercizio e non potranno pertanto fornire copertura agli interventi previsti per il 2009. Pur essendo fortemente tentato di votare contro la parte della proposta di parere sul testo del provvedimento formulata dal relatore, in ragione della sostanziale assenza d elementi per valutare le conseguenze finanziarie del provvedimento, annuncia il proprio voto di astensione. Rileva, in ogni caso, che le modalità di esame del provvedimento non hanno consentito un serio approfondimento dei numerosi profili finanziari problematici del decreto-legge.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur ricordando che simili coperture sono state adottate anche dai Governi di centrosinistra nella precedente legislatura, constata, a titolo personale, la necessità di compiere una riflessione sull'utilizzo di coperture a valere sui giochi. Ricorda che solo a Varese la dipendenza dal gioco riguarda 5.000 persone e che tale tipo di dipendenza risulta assimilabile a quella dalle droghe.

Massimo BITONCI (LNP), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo

sulla parte della proposta di parere del relatore relativa al testo del provvedimento, ricorda come il Governo, e in particolare il Dipartimento per la protezione civile, abbia dato un'ottima prova nella gestione dell'emergenza conseguente al sisma, dando assistenza a oltre 66.000 persone, circa 28.000 delle quali hanno trovato alloggio negli alberghi sulla costa adriatica, e mettendo in campo circa 10.000 soccorritori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea. Propone pertanto che la Commissione proceda alla votazione della parte della proposta di parere relativa al testo del provvedimento.

La Commissione approva la parte della proposta di parere relativa al testo del provvedimento illustrata dal relatore e passa all'esame delle proposte emendative.

Sabatino ARACU (PdL), relatore, avverte che sono stati presentati 485 tra emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge C 2468-A di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Dopo aver osservato come quasi tutte le proposte emendative presentate rechino profili problematici di carattere finanziario, fa presente di aver potuto esaminare solo le proposte emendative relative ai primi dodici articoli del provvedimento, in merito alle quali svolge alcune considerazioni di carattere generale. Rileva, in primo luogo, che alcune proposte emendative che ampliano la portata degli interventi di ricostruzione previsti dal provvedimento pongono dei problemi di quantificazione degli oneri, anche in considerazione della difficoltà già sopra richiamata di determinare con assoluta precisione gli oneri della ricostruzione. In secondo luogo, segnala che si fa frequentemente ricorso a coperture standardizzate, prevedendosi, in particolare, l'incremento delle imposte sui tabacchi lavorati e su birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico, nonché

interventi su misure di carattere fiscale contenute nel decreto legge n. 112 del 2008 (incremento dell'addizionale IRES sulle imprese operanti nel settore energetico, c.d. Robin Hood Tax, riduzione della misura della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, riduzione della misura della quota massima di svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti deducibile dagli enti creditizi e finanziari), nonché interventi sui cosiddetti costi della politica, attraverso la riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai parlamentari, ai membri del Parlamento europeo, dei trattamenti economici di Ministri, viceministro e sottosegretari non componenti del Parlamento e dei compensi degli amministratori delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, ritiene, in primo luogo, necessario acquisire in via generale un chiarimento in ordine all'idoneità e alla quantificazione delle coperture finanziarie proposte, che in molti casi intervengono su disposizioni di recente introduzione. In ogni caso, segnala che l'eventuale approvazione di emendamenti che utilizzino coperture standardizzate determinerebbe una revisione della valutazione su ulteriori proposte emendative che utilizzino le medesime forme di copertura. Rinvia, infine, per una compiuta analisi dei profili finanziari degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati relativi ai primi dodici articoli del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli Uffici che è in distribuzione. Fa infine presente che, al fine di completare l'esame delle proposte emendative presentate, occorrerebbe sospendere la seduta per un tempo congruo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, in apertura della seduta pomeridiana dell'Assemblea che sta per avere inizio, segnalerà alla Presidenza della Camera la necessità per la Commissione di disporre di tempi adeguati per l'esame dei numerosi emendamenti presentati al provvedimento e chiederà a tal fine una so-

spensione della seduta dell'Assemblea. Sospende quindi la seduta.

# La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.40.

Sabatino ARACU (PdL) comunica di aver completato l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto e rinvia per gli elementi di dettaglio all'ulteriore documentazione predisposta dagli Uffici. Esprime quindi una valutazione contraria, in quanto evidenti risultano i profili problematici per quel che attiene alla quantificazione ovvero alla copertura degli oneri, sulle proposte emendative 1.22, 2.61, 3.05, 4.15, 4.37, 4.36, 6.7 e 6.8, 6.9 e 6.10, 6.16, 6.24 e 6.25, 6.42 e 6.43, 6.46, 6.49, 6.61, 6.03, 6.05, 7.1, 7.2, 7.25 e 7.16, 7.9 e 7.10, 7.01, 8.4, 8.5, 10.100, 11.01, 11.0100, 12.50, 13.100, 13.104, 13.106, 14.100, 16.03, 17.19. Invita infine il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti dalla documentazione predisposta dagli Uffici sulle proposte emendative 1.7, 1.8, 1.10 e 1.101, 1.11, 1.9, 1.24, 1.25 e 1.26, 1.27, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.16, 1.19, 2.3, 2.2, 2.5, 2.13, 2.11, 2.12, 2.14, 2.27, 2.28, 2.31, 2.51, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67, 2.68, 3.5, 3.3, 3.2 e 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17 e 3.100, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.25, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.103 e 3.104 e 3.105, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43 e 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.57, 3.101, 3.55, 3.59 e 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.58 e 3.65, 3.66, 3.67, 3.69, 3.76, 3.77, 3.72, 3.75, 3.73, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.86, 3.88, 3.87, 3.92, 3.93, 3.102, 3.04, 3.01, 3.02, 3.03, 4.1 e 4.2, 4.7, 4.8 e 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18 e 4.102, 4.19, 4.100, 4.23, 4.26, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.33, 4.35, 4.41, 4.38, 4.39, 4.32, 4.34, 4.40, 4.43, 4.44, 4.45, 4.47, 4.04, 4.07, 4.01, 4.02, 4.03, 4.05, 4.0100, 5.3, 5.6, 5.9, 5.7 e 5.8, 5.100, 6.1, 6.2, 6.15, 6.14 e 6.21, 6.20, 6.12, 6.17, 6.13, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.29, 6.30, 6.100, 6.33, 6.34, 6.35, 6.37, 6.36, 6.38, 6.40, 6.41, 6.44, 6.45 e 6.101, 6.47, 6.50, 6.61, 6.57, 6.58, 6.59, 6.64 e 6.66 e 6.67, 6.02, 6.04, 6.05, 7.3, 7.4, 7.80, 7.14, 7.15, 7.02, 7.03, 7.07, 7.011, 7.010 e 7.04 e 7.030, 7.012, 7.013, 8.104, 8.2 e 8.3, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.103, 8.100 e 8.101 e 8.102, 8.20, 8.22, 8.01, 9-bis.2, 9-bis.3, 10.2, 10.3, 10.103, 10.6, 10.7, 10.8, 10.102, 10.10, 10.12, 10.13 e 10.14, 10.18, 10.17, 10.20, 10.22, 10.23, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.8, 11.10, 12.5 e 12.6, 12.10 e 12.11, 12.12, 12.13, 12.02, 13.101, 13.150, 13.7, 13.02, 13.04, 13.03, 14.3, 14.2, 14.1, 14.16, 14.15, 14.20, 14.4, 14.101, 14.5, 14.8, 14.9, 14.105, 14.12, 15.8, 16.5, 16.4, 16.02, 17.1, 17.3, 17.4, 17.7, 17.5, 17.6, 17.8, 17.9, 17.12, 17.11, 17.13, 17.100, 17.14, 17.15, 17.16, 17.18, 17.17, 17.0100.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene non idonee tutte le tipologie di copertura richiamate dal relatore, fatta eccezione per il ricorso al fondo infrastrutture che invece giudica finanziariamente sostenibile. Deposita quindi la nota predisposta al fine di fornire puntuali elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento alle proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene inaccettabile la genericità con cui il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere sulle proposte emendative, rilevando che anche la nota consegnata in molti casi non fornisce alcuna motivazione dei pareri contrari su proposte emendative nella stessa contenuti.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che sia espunto dal parere sulle proposte emendative il riferimento a quegli emendamenti ed articoli aggiuntivi che il suo gruppo ha da poco ritirato.

Sabatino ARACU (PdL), relatore, nell'accedere alla richiesta del collega Baretta, formula la parte della proposta di parere riferita alle proposte emendative presentate:

# « La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39/09, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile » (C. 2468-A);

#### esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.101, 2.5, 2.11, 2.28, 2.31, 2.51, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.61, 2.63, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.69, 3.75, 3.76, 3.77, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.93, 3.100, 3.101, 3.103, 4.1, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.43, 4.100, 5.7, 5.8, 5.9, 5.100, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.20, 6.21, 6.24, 6.28, 6.29, 6.30, 6.33, 6.34, 6.35, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.47, 6.50, 6.57, 6.58, 6.59, 6.61, 6.67, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.9, 7.10, 7.15, 7.16, 7.25, 7.80, 8.2, 8.3, 8.6, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 8.20, 8.22, 8.100, 8.102, 8.104, 9-bis.2, 9-bis.3, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.17, 10.18, 10.22, 10.23, 10.100, 10.103, 11.1, 11.2, 11.6, 11.8, 11.10, 12.10, 12.50, 13.100, 13.106, 13.150, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 14.8, 14.9, 14.12, 14.15, 14.16, 14.20, 14.100, 14.105, 16.5, 17.11, 17.13, 17.15, 17.16, 17.19 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 4.01, 4.02, 4.04, 4.05, 4.07, 4.0100, 6.04, 6.05, 7.02, 7.03, 7.04, 7.07, 7.010, 7.011, 7.012, 7.013, 7.030, 8.01, 11.01, 12.02, 13.02, 13.03, 13.04 e 16.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

# NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1. »

La Commissione approva la parte della proposta di parere relativa alle proposte emendative illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

**ALLEGATO** 

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468-A Governo, approvato dal Senato.

# DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

#### ART. 1

(Modalità di attuazione).

Al riguardo, si ribadisce quanto già affermato precedentemente ovvero, in buona sostanza, che l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione è da considerarsi ormai già conclusa, in quanto individuata sulla base di elementi oggettivi, ormai di carattere « storico ». Ciò appare anche confermato dalla circostanza che nel periodo intercorrente dall'adozione del decreto-legge a tutt'oggi, non sono stati adottati provvedimenti di ampliamento del predetto ambito di applicazione.

#### ART. 2.

(Apprestamento urgente di abitazioni).

- 1. Si fa presente che l'onere complessivo di 700 milioni di euro comprende, oltre alle spese strettamente connesse a progettazione e realizzazione dei moduli abitativi, stimate complessivamente in 600 milioni di euro sulla base degli elementi forniti dal medesimo Dipartimento, anche un margine di approssimazione della previsione economica nonché le eventuali indennità di occupazione e di esproprio;
- 2. Si conferma la coerenza della ripartizione temporale delle risorse rispetto alla fornitura, entro il 2009, dei moduli abitativi, tenendo anche conto che l'assunzione da parte del competente Dipartimento della protezione civile delle connesse obbligazioni giuridico-finanziarie sarà modu-

lata in senso conforme alla disponibilità finanziaria, come peraltro è prassi costante nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto la fornitura di beni;

3. Si conferma che gli oneri connessi all'erogazione di contributi per danni di lieve entità nonché alla riparazione di parti condominiali sono a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, come peraltro tutti i contributi diretti di cui all'articolo 3.

La disposizione regola un meccanismo semplificato che, in ragione della lieve entità, si configura come un'accelerazione dell'erogazione dei contributi comunque spettanti al sensi di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 1 lettera *a*), trattandosi, infatti, di case già adibite ad abitazioni principale. Tale intervento immediato comporta, contestualmente, una minore spesa per la Protezione civile per mantenere la popolazione interessata al rientro immediato in sistemazioni alloggiative provvisorie;

- 4. Con riferimento ai commi 10 e 12 si rappresenta che, le risorse individuate al citato articolo 7, comma 1, costituiscono un tetto di spesa.
- 5. Si rappresenta che il limite massimo di cui all'articolo 2, comma 11-bis, si riferisce all'importo che sarà determinato con successiva delibera del CIPE, in sede di riparto del FAS, per un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro e destinato a tutti gli interventi previsti a carico della citata disposizione del decreto-legge. Conseguentemente, il riferimento al limite massimo

delle risorse va letto con riferimento a tutte le disposizioni che rimandano a tale forma di copertura, compatibilmente con la necessaria priorità per la sistemazione degli immobili adibiti ad abitazione principale. Sulla base di quanto detto risulta di tutta evidenza che il limite massimo non si riferisce unicamente a tale forma di erogazione, ma in generali a quanto previsto dal decreto-legge. Non si ravvisa, comunque, la necessità di provvedere alla modifica del comma in esame.

6. Per quanto concerne l'esclusione, dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, non solo dei commi 10 e 12 ma anche del comma 11-bis del presente articolo, in quanto dotato di apposita copertura. Si rappresenta che sotto il profilo sostanziale la disposizione è idoneamente coperta.

# ART. 3, comma 1.

(Contributi per la ricostruzione ed indennizzi per le imprese).

In ordine alle richieste di chiarimenti sui meccanismi di erogazione del contributi e sulla loro coerenza, anche dal punto di vista temporale, con le risorse finanziarie messe a disposizione, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni concernenti i contributi, anche sotto forma di credito di imposta e finanziamenti agevolati, sia pure nella varietà delle coperture finanziarie apprestate, vanno lette nel complesso, in quanto volte a delineare meccanismi di erogazione di benefici coerenti con le esigenze di ricostruzione e compatibili con gli equilibri di finanza pubblica.

Il decreto-legge consente, su base volontaria, al soggetto la cui abitazione principale risulti danneggiata dal sisma, una gamma di soluzioni che permettono di scegliere la soluzione più appropriata rispetto alla gravità del danno subito, alla necessità di immediato rientro nella casa di abitazione e anche rispetto alla propria situazione economica.

In altri termini, con la disposizione relativa ai danni di lieve entità (si tratta di abitazioni danneggiate in modo superficiale) il soggetto danneggiato può ricevere direttamente dal Sindaco, attraverso modalità semplificate, un immediato contributo da erogarsi al termine del lavori il cui valore non deve essere superiore a 10.000 euro. Si tratta di una possibilità comunque alternativa all'utilizzo del contributo delineato dall'articolo 3. Ciò in quanto tale erogazione, contrariamente a quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 3, comma 1, non configura un diritto soggettivo ed è soggetta ad un letto di spesa che tiene conto delle disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate sia mediante le prime assegnazioni del CIPE, sia utilizzando la quota parte di risorse già stanziate e disponibili destinate alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti che invece possono rientrare immediatamente nelle proprie abitazioni.

Per quanto riguarda le abitazioni principali con danni di rilevante entità, fermo restando il diritto all'integrale ristoro, il soggetto potrà richiedere il contributo diretto o utilizzare il credito di imposta ovvero accedere al finanziamento agevolato, con una procedura che verrà stabilita in modo omogeneo per tutte le tipologie di richieste, anche al fine di garantire la trasparenza nelle richieste e nelle erogazioni.

# ART. 3, comma 1, lettera i)

Si conferma che la concessione degli indennizzi rientra entro un tetto massimo di spesa, per cui l'inclusione delle strutture adibite ad attività culturali non determina effetti apprezzabili ai fini della copertura.

# ART. 3, comma 1-bis.

La deroga al patto di stabilità è prevista, per gli anni 2009 e 2010, per le spese sostenute da Regione ed enti locali per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, senza alcuna compensazione in quanto trattasi di spese cui certamente tali Enti

fanno fronte utilizzando le risorse messe a disposizione dal decreto-legge.

L'ipotesi del riacquisto è comunque una mera facoltà per i comuni, da esercitarsi nel triennio.

#### ART. 3, comma 3.

L'entità dell'onere derivante dall'escussione della garanzia non è allo stato determinabile, in considerazione del fatto che tale escussione è soltanto eventuale. Nell'ambito del quadro delle modalità di erogazione dei contributi, che, come detto sopra, nell'offrire diverse alternative di erogazione, tengono anche conto della situazione economica dei soggetti danneggiati, il meccanismo disegnato dal decretolegge consente, peraltro, di compensare gli eventuali oneri con i minori oneri per lo Stato in termini di crediti di imposta e di contributi da concedere. In ogni caso, come è previsto in tali casi dalla legge n. 468 del 1978, lo stesso comma 3 prevede il ricorso al prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

ART. 4, comma 1, lettera a).

(Trasferimenti di immobili alla regione Abruzzo)

Si fa presente che gli interventi di cui alla lettera b) riguardano il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma. Pertanto, laddove gli immobili trasferiti ai sensi della lettera a) abbiano subito danni a causa degli eventi sismici e rientrino nei territori di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi necessari al ripristino degli stessi devono considerarsi ricompresi nella disposizione di cui alla citata lettera b). Nei restanti casi, va invece considerato che il trasferimento, esente da imposte e tasse, costituisce un vantaggio per l'Ente beneficiario, che dovrà farsi carico degli oneri ordinariamente connessi alla gestione del proprio patrimonio.

ART. 4, comma 1, lettera b) e comma 9. (Disposizioni per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati).

Si conferma che il fabbisogno indicato nella relazione tecnica include tutte le necessità finanziarie evidenziate al momento della stesura del provvedimento. Peraltro, nel periodo intercorrente dall'adozione del decreto-legge a tutt'oggi, non sono state manifestate allo scrivente ulteriori esigenze finanziarie per tale finalità.

ART. 4, commi 4 e 5.

(Edilizia e attività scolastiche).

Al riguardo, si confermano le considerazioni espresse in ordine agli analoghi chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio del Senato.

Si ribadisce, in ogni caso che, in sede di esame dei provvedimenti da adottare, di concerto con il MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento di che trattasi, si procederà alla puntuale verifica dei riflessi onerosi degli interventi indicati nella relazione tecnica, che non dovranno comunque superare il limite di spesa previsto dalla norma.

ART. 4, comma 6.

(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria).

Nel ribadire che la norma in questione non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la disposizione riconosce alla Regione Abruzzo, a valere su risorse già previste nel bilancio statale, una mera priorità nell'utilizzo delle risorse, per la ricostruzione ed il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, nonché per la rimodulazione di interventi già previsti in accordi di programma già sottoscritti, non appare possibile valutare eventuali effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, rispetto alla programmazione preesistente.

#### ART. 4. comma 7.

(Riprogrammazione di interventi finanziari con contributi statali).

Il profilo temporale di erogazioni relative, agli interventi riprogrammati non potrà discostarsi dall'articolazione annuale dei relativi finanziamenti nel bilancio dello Stato e con il mantenimento delle risorse impegnate ai sensi della vigente normativa contabile.

#### ART. 4, comma 8.

(Rinegoziazione prestiti).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine alla disposizione - che prevede che la regione Abruzzo, la provincia de L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, siano autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti in essere alla data di entrata in vigore del decreto e che la durata di ogni singolo prestito può essere estesa ad un periodo non superiore a 50 anni dalla data di rinegoziazione - si conferma l'assenza di maggiori oneri annui.

> ART. 6, commi 1, lettere da *a*) ad *n*), 3-*bis* e 4.

(Sospensione e proroga di termini).

Al riguardo, si conferma che la norma non è onerosa e non è stata considerata tale dalla relazione tecnica in quanto si tratta, in ogni caso, di una situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione, destinata a perdurare fino al termine della situazione ostativa.

# Comma 1, lettera g).

Al riguardo, si fa presente che, come evidenziato nella relazione tecnica, l'onere | cedimento istitutivo delle aziende ospeda-

derivante dalla disposizione attiene alla maggior spesa per interessi di provvista delle minori entrate conseguenti alla sospensione dei versamenti. Per quanto attiene ai contributi previdenziali, l'ammontare del sospeso, riferito al periodo 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009, è stimabile, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, in circa 240 milioni di euro e pertanto, considerando anche gli attuali livelli dei tassi di interesse, l'autorizzazione di spesa in esame, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, risulta congrua relativamente all'onere di approvvigionamento riferito all'intero sospeso tributario e contributivo.

ART. 6, comma 1, lettere o) e p).

(Disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno nei territori colpiti dal sisma).

Al riguardo non può che ribadirsi quanto precedentemente osservato. In tal senso non appare verosimile che gli enti interessati dal sisma ricorrano all'utilizzo di risorse proprie in presenza di adeguati finanziamenti previsti dal decreto.

# ART. 6, comma 1, lettera q).

(Differimento di adempimenti attuativi del piano di rientro dei disavanzi sanitari).

Al riguardo, nel premettere che non sono previste deroghe all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa strutturali previsti dal piano di rientro, che pertanto continua ad essere pienamente efficace e la cui esecuzione è rimessa al Commissario ad acta nominato dal Governo, l'importo di 40 milioni previsto è diretto a colmare la maggiore assistenza sanitaria conseguente agli eventi sismici.

ART. 6, comma 1, lettera r)-bis. (Sospensione di procedimenti istitutivi di strutture del SSN).

Si ribadisce che lo slittamento del pro-

liero universitarie risulta neutrale sotto il profilo economico-finanziario.

#### ART. 7, comma 1.

(Finanziamento degli interventi della Protezione civile in favore dei terremotati).

Si fa presente che l'autorizzazione di spesa è, comunque, un tetto massimo ed è stata quantificata dalla Protezione civile tenendo conto delle esigenze immediate di organizzazione delle attività *in loco* e mantenimento della popolazione in situazioni alloggiative provvisorie fino al rientro nelle abitazioni ovvero nei moduli abitativi, previsto entro la conclusione dell'anno.

ART. 7, commi 2, 3, 4 e 4-bis.

(Interventi del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia).

In ordine agli ulteriori elementi richiesti sull'articolo 7, si Confermano le quantificazioni fornite in relazione tecnica.

ART. 8, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3.

(Misure di carattere assistenziale e previdenziale).

Al riguardo, si fa presente che l'autorizzazione di spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010, prevista con riferimento agli interventi in esame, risulta congrua rispetto agli oneri degli interventi medesimi, la cui quantificazione, esposta in relazione tecnica, è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, considerando la platea massima di soggetti potenzialmente beneficiari.

ART. 8, comma 1, lettera e). (Erogazioni in agricoltura).

Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti di bilancio, si premette che con la

norma vengono attivate procedure volte a facilitare la spesa in materia di politica agricola comune e di programmi di sviluppo rurale, attraverso meccanismi di anticipazione a carico del bilancio dell'AGEA, da regolare successivamente con le risorse provenienti dalla Comunità europea.

Ciò premesso, i conseguenti effetti sul fabbisogno di tesoreria dell'Agenzia al momento non sono valutabili con certezza in quanto dipenderanno dalla tempistica e dal volume delle anticipazioni che potranno essere concesse.

ART. 8, comma 1, lettera f) e comma 3.

(Esenzione dal pedaggio autostradale per i residenti).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, lettera f), nella misura di 8,5 milioni di euro, si conferma che tali risorse sono quelle che il CIPE assegnerà, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, nell'ambito dell'importo di 408,5 milioni a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, che, nel 2009, presenta disponibilità, anche in termini di spendibilità a tale scopo.

In ogni caso, i complessivi 10 milioni destinati a tale finalità sono quantificati in modo prudenziale in base ai dati relativi al traffico sulle tratte interessate e costituiscono un tetto massimo di spesa.

ART. 9-bis, commi 6-7

(Emergenze idrogeologiche e gestione delle risorse idriche).

Al riguardo, si precisa che il Programma nazionale verrà disposto a valere sugli stanziamenti a legislazione vigente; in ogni casa, per questo aspetto, si rinvia al competente Ministero dell'ambiente. Inoltre, nel confermare i risparmi derivanti

dalla suddetta riduzione, si ribadisce che l'ISPRA svolgerà le previste attività nell'ambito delle competenze istituzionali, nei termini previsti dalla norma al riguardo, si allega la nota del competente Ministero dell'ambiente del 9 giugno 2009, n. 13396.

ART. 10, commi da 1-bis a 1-quinquies.

(Agevolazioni fiscali).

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si premette che, le quote annuali delle risorse del FAS da destinare agli scopi previsti dal decreto-legge – ivi compresa l'istituzione di zone franche urbane – verranno determinate dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, anche in considerazione dell'andamento degli interventi previsti dal comma 1-bis e quindi alla luce degli elementi aggiornati che verranno forniti circa la realizzazione degli stessi.

Peraltro, si ritiene che la disposizione in esame – rientrando nell'ambito dei complessivi interventi gestiti nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013 e non risultando di un ordine di grandezza particolarmente significativo rispetto al complesso delle attività previste – non determini rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 10, commi 3-5.

(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).

Al riguardo, si conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione dei previsti interventi, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14 e che la norma prevede, comunque, la possibilità che il CIPE attivi gli interventi previsti.

ART. 10, comma 5-bis.

(Destinazione di risorse finalizzate alla festa della Repubblica).

Si fa presente che le risorse di pertinenza del Ministero della difesa di cui si prevede la riduzione pari a 1 milione di euro e la successiva destinazione ad appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono appostate sui capitoli n. 1265/1 per 400.000 – e n. 1282/12 per 600.000 euro.

ART. 13, commi 1-3 e 5.

(Misure in materia sanitaria).

Al riguardo, si rappresenta che la somma di 380 milioni prevista dalla disposizione in oggetto e destinata alla tipologia di interventi disciplinata dall'OPCM, ivi incluse eventuali prosecuzioni, costituisce quota parte delle risorse attribuite dal comma 1 dell'articolo 7 al fondo della protezione civile per la prosecuzione degli interventi disciplinati con le OPCM citate dal medesimo articolo. Ne consegue che appare corretto l'indicazione della somma indicata tra i mezzi di copertura di cui all'articolo 18.

ART. 14, comma 1.

(Destinazione di risorse del FAS agli interventi di ricostruzione).

Al riguardo, si rappresenta che in relazione al profilo temporale del fabbisogno, che sarà evidenziato a seguito delle comunicazioni concernenti le richieste di contributi secondo le diverse modalità previste dal decreto, il CIPE provvederà ad assegnare le risorse, dando priorità a questi interventi a valere sulle risorse disponibili.

Si conferma che l'importo di 408,5 milioni a valere sul Fondo infrastrutture deve considerarsi aggiuntivo rispetto alle predette risorse, comprese tra 2 e 4 miliardi e che lo stanziamento di 45 milioni

rinvenuto a carico del FAS e posto a copertura degli oneri recati dall'istituzione di zone franche, è compreso nell'ambito dell'articolo 14, comma 1.

Infine, si ribadisce la compatibilità dell'utilizzo delle risorse indicate dalla norma in esame con gli impieghi già previsti a legislazione vigente, in quanto gli altri interventi a valere sul FAS saranno scadenzati compatibilmente con le disponibilità.

#### ART. 14, commi 1-bis e 5.

(Ulteriori risorse per la ricostruzione e per incrementare la spendibilità del FAS).

Al riguardo, si rappresenta che nel quadro complessivo degli interventi l'immediata disponibilità di cassa che la norma è volta ad assicurare, tiene conto della tempistica sia di erogazione delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi dal decreto-legge sia tenuto conto degli importi autorizzati dalla disposizione degli impegni di spesa.

#### ART. 15.

(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).

Al riguardo, si conferma che si fa riferimento alle risorsa già disponibili a legislazione vigente.

# ART. 16, commi da 1 a 5 e 7.

(Prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata).

Si fa presente che l'invarianza degli oneri è assicurata non solo dalla clausola di invarianza finanziaria prevista a chiusura dell'articolo ma anche dall'esplicita previsione, sia per le attività relative al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza che per il GICER, che si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 17.

(Svolgimento del G8 in Abruzzo).

Al riguardo, si rappresenta, sotto il profilo contabile, che le risorse statali in questione, destinate a legislazione vigente alla realizzazione degli interventi per il G8 in Sardegna se si eccettuano i fondi assegnati ai Ministeri interessati per la sicurezza, vengono complessivamente gestite dal Dipartimento della Protezione civile, nell'ambito del bilancio autonomo PCM, tenuto conto delle competenze in materia di grandi eventi previste dalla legge 326 del 2003 e successive modifiche.

Elementi di risposta relativi all'articolo 9-bis, commi 4, 5, 6 e 7 forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) per quanto attiene agli elementi posti alla base della quantificazione dell'importo di 2 milioni indicato al comma 4, si fa riferimento al costo probabile dei lavori per l'impianto di depurazione Aquila in località Ponte Rosarolo, come quantificato dal Commissario delegato per la crisi socio-economico-ambientale nell'area fluviale del bacino del fiume Aterno, nella corrispondenza intercorsa con lo scrivente Ministero in data 30 aprile 2009, in euro 2.000.000,00;
- b) l'utilizzo delle somme a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), non compromette la realizzazione di programmi eventualmente già avviati e per i quali siano stati assunti impegni;
- c) in merito alla congruità degli oneri relativi alla predisposizione del Programma nazionale rispetto ai risparmi attesi dalla riduzione dei membri del CO-VIRI, la Predisposizione del Programma sarà realizzata dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, in quanto interventi analoghi a quelli già rientranti nelle competenze dell'ISPRA, in ragione dei requisiti tecnico-scientifici ad esse riferite, nonché nei limiti delle risorse

umano, strumentali o finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la parte non realizzata da ISPRA attraverso l'utilizzo delle economie e dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione da sette a cinque membri del COVIRI.

Con riferimento all'articolo 12 si forniscono gli elementi predisposti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per quanto più dettagliatamente attiene alle specifiche richieste relative alla maggiore quantità di raccolta che ci si aspetta dal provvedimento, si riferisce che gli effetti finanziari ad esso relativi assumono carattere aggiuntivo rispetto a quelli già programmati per il 2009 (circa 7,1 miliardi di euro di entrata erariale, a cui dovrebbe corrispondere una raccolta complessiva di circa 49/50 miliardi di euro).

Pertanto, fermo restando che AAMS sta già realizzando il livello di entrate *illo tempore* preventivato, occorre precisare ed evidenziare che la norma in commento opera comunque l'introduzione di nuove tipologie di gioco; è il caso delle nuove modalità di gioco per il Lotto o per il Superenalotto, della scommessa ippica denominata V7 (sostituiva di un gioco, il Totip ma non più esercitato da AAMS dal luglio 2007), della raccolta a distanza dei giochi di sorta a quota fissa e di giochi di carte, organizzati in forme diversi dal torneo, nonché del gioco realizzato attraverso videoterminali.

Tali fattispecie non hanno carattere sostitutive delle formule di gioco presenti ante « d.l. Abruzzo » e potranno verosimilmente garantire un incremento delle entrate erariali nel senso richiesto dalla norma in commento, anche in considerazione del complesso degli interventi di riordino e razionalizzazione del settore dei giochi, pure previsti dall'articolo 12, volti ad un miglior efficientamento del « sistema gioco » e del « sistema dei controlli ».

A mero titolo esemplificativo è sufficiente ricordare che alcune iniziative, come quelle di cui alle lettere *o*), *f*), *g*), *h*), *m*), *n*), costituiscono un insieme di interventi diversificati e settoriali sulle scom-

messe, tali da rendere tale settore « più forte », rispetto al gioco illegale; con conseguenti maggiori introiti, rispetto al già maggiore incremento cifrato con la legge di Bilancio, stimabili nell'ordine di grandezza di circa 40 milioni di euro; valore stimato in forza della conoscenza del mercato e dell'esperienza maturata con altre similari operazioni di legalizzazione ed efficientamento del mercato dei giochi pubblici.

Parimenti, le nuove formule del gioco del Lotto e del Superenalotto, nonostante i tempi, per quanto veloci, di attuazione, saranno in grado di assicurare nel corso del corrente anno maggiori entrate per circa 180 milioni di euro, derivanti dall'ampliamento dell'offerta delle formule di gioco già previste per tali settori; in particolare, da valutazioni di mercato eseguite sulla base delle pregresse esperienze, nonché di simulazioni effettuate dai concessionari è emersa la possibilità di conseguire risultati complessivamente migliorativi per la raccolta e per le connesse entrate erariali (la cui stima è rispettivamente di 60 milioni di euro per il Superenalotto e di 120 milioni di euro per il Lotto), operando principalmente attraverso l'innalzamento del monte premi e la variazione dei meccanismi del gioco e di vincita.

Inoltre, dal disposto di cui alla lettera 1), possono derivare maggiori entrate quantificabili, in via prudenziale, in circa 350 milioni di euro; ovvero 50 milioni di euro in più rispetto alla previsione formulata sulla base del testo vigente della lettera 1) (300 milioni). Ciò per effetto di alcune modifiche del testo originario, già approvato in sede emendativa, come quella inerente la rateizzazione dell'importo richiesto per acquisire il diritto di installazione dei nuovi videoterminali. Tale « impegno frazionato », infatti, incentiverà verosimilmente gli operatori a sfruttare sino in fondo l'opportunità offerta dalla norma, così da acquisire tutti i diritti di installazione loro riservati (il 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti), potendosi, in tal modo, attendere solo da questa operazione, maggiori entrate nell'ordine di circa 350 milioni di euro per il 2009 ed ulteriori 350 milioni per il 2010.

Per quanto riguarda il 2010, poi, dalla nuova procedura di gara per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è previsto possano derivare circa 100 milioni di euro di entrate aggiuntive, nella considerazione della probabile partecipazione alla gara di soggetti nuovi e diversi dagli attuali concessionari, dai quali è verosimile attendersi richieste di diritti per circa 10.000 nuovi apparecchi.

Per quanto infine attiene alla tempestività degli interventi, gli stessi verranno realizzati dall'Amministrazione con la massima celerità; sono infatti già stati adottati i provvedimenti direttoriali relativi alla indizione di una apposita lotteria per le popolazioni abruzzesi (decreto direttoriale n. 16530/Giochi/LTT maggio 2009) ed alla scommessa ippica V7 direttoriale denominata (decreto n. 19345/Giochi/SCO del 20 maggio 2009). Per quanto riguarda la realizzazione delle restanti lettere e, in particolare della lettera *l*) e della lettera *b*), le stesse saranno definitivamente rese operative nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2009, garantendo le previste entrate entro la fine dell'anno in corso.

Si forniscono gli elementi predisposti dal dipartimento delle finanze: Art. 3, comma 1, lettere a) ed e). Si evidenzia che la Relazione Tecnica relativa al testo originario del provvedimento appare improntata ad un buon grado di prudenzialità, ove si consideri che l'importo di 150.000 euro utilizzato nella stima per gli interventi sull'abitazione principale è da intendersi come valore medio di spesa rappresentativo di interventi più costosi, come la ricostruzione o l'acquisto dell'abitazione principale, e di interventi meno costosi, come gli interventi di recupero, anche di entità non rilevante. Considerando tale prudenzialità ed il fatto che dalle nuove stime basate sulle verifiche condotte dalla Protezione Civile risulta un numero inferiore di abitazioni principali da ricostruire, e quindi un numero inferiore di interventi più costosi, rispetto a quanto originariamente stimato, si ritiene che la stima originaria possa pienamente considerarsi comprensiva del costo relativo alle modifiche introdotte al Senato, sia per quanto riguarda l'onere complessivo, sia per quanto riguarda la modulazione temporale dell'onere stimato, dato che anche in questo caso è stata effettuata una scelta di prudenzialità nel considerare una spesa più concentrata nei primi anni ed in particolare pari al 30 per cento del totale già nel 2009.

Si precisa inoltre che i dati relativi al patrimonio immobiliare interessato e alla percentuale di inagibilità sono ricavati dalle verifiche condotte sul campo dalla Protezione Civile.

# ART. 10, commi da 1-bis a 1-quinquies.

In via generale si evidenzia come la Finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, disponga – all'articolo 1, commi 340, 343 – una serie di agevolazioni tributarie e fiscali a favore delle micro e piccole imprese che iniziano nel 2008 una nuova attività nelle ZFU, la dimensione « agevolata » è così definita:

nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale da bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

# Tali agevolazioni riguardano:

una esenzione temporanea, totale o parziale, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza di 100 mila euro di reddito, per i primi (cinque+quattro) periodi di imposta;

esenzione temporanea IRAP fino a concorrenza di 300 mila euro di valore della produzione netta per i primi cinque periodi di imposta; esenzione ICI fino al 2012;

esonero contributivo nei limiti del massimale definito dal Ministero del lavoro per i primi cinque anni di attività.

A tale scopo peraltro il comma 340 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 341 inoltre stabilisce che le piccole e micro imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle suddette agevolazioni, nei limiti delle risorse nel Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate. Da ultimo il comma 342 prevede che il CIPE « ..... » provveda alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la sele-

zione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340.

La normativa di cui all'articolo 10, commi da 1-bis a 1-quinquies, d'altro canto, estende le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 ai soggetti i quali intraprendono nuove iniziative produttive nei comuni interessati, anche se gli stessi non costituiscono ZFU o derogano ai requisiti demografici previsti dall'articolo 1, commi 340 su legge n. 396 del 2006.

In considerazione sia dello stanziamento originario della Finanziaria 2007, che delle fattispecie reddituali e dimensionali (micro e piccole imprese, limiti di reddito e di valore della produzione) e dell'ambito circoscritto di valenza della disposizione in parola, in via prudenziale si ritiene che il limite di stanziamento di 45 milioni possa essere considerato congruo e capiente, ai fini della copertura degli oneri derivanti.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

# SOMMARIO

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni dei rappresentanti delle associazioni degli inquilini SUNIA-CGIL, SICET-CISL, UNIAT-UIL, Assocasa-UGL, SAI-CISAL, CONIA, ASIA, Feder.Casa, Unione Inquilini e ANIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili ......

101

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 16 giugno 2009.

Audizioni dei rappresentanti delle associazioni degli inquilini SUNIA-CGIL, SICET-CISL, UNIAT-UIL, Assocasa-UGL, SAI-CISAL, CONIA, ASIA, Feder.Casa, Unione Inquilini e ANIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.35.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

#### SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	INTONIALI.

Audizione di rappresentanti della Conferenza Stato Regioni, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	102
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	103
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis	104

# AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 giugno 2009.

Audizione di rappresentanti della Conferenza Stato Regioni, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.40.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, ha subito ulteriori interventi aggiuntivi e di modifica, giungendo alla Camera, in seconda lettura, arricchito di ulteriori 35 articoli. Per quel che riguarda la competenza della VII Commissione, ricorda che l'articolo 56, introdotto dal Senato, stabilisce al comma 1 che la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all'editoria – previsto dal comma 1 dell'articolo

44 del decreto-legge n. 112 del 2008, e non ancora emanato - decorre, relativamente ai contributi di cui alla legge n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Preliminarmente, evidenzia che l'articolo 33 del testo approvato dalla Camera in prima lettura è stato soppresso dal Senato nel corso dell'esame in Commissione; successivamente, l'Aula del Senato ha approvato l'attuale articolo 56 del disegno di legge. Ricorda che l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto l'emanazione con regolamento di delegificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, e alla legge n. 62 del 2001, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa; ha, altresì, individuato, i principi direttivi ai quali uniformarsi. Successivamente, l'articolo 41-bis, comma 3, del citato decretolegge n. 207 del 2008, novellando l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che, nell'ambito delle disponibilità stanziate nel bilancio dello Stato per l'editoria, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore. Il medesimo articolo 41-bis ha, inoltre, disposto che lo schema di regolamento venga trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il comma 2 dell'articolo 56 in esame prevede quindi che all'onere derivante dal comma 1, stimato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate ai successivi commi 3 e 4. Il successivo comma 3 eleva di un punto percentuale - al 6,5 per cento, dall'originario 5,5 per cento - l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che

operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, disposta dai commi da 16 a 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1 delle disposizioni in commento.

Aggiunge che il comma 4 dell'articolo 56, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene quindi in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, stabilendo che il costo unitario delle spedizioni, al quale si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A., sia pari alla tariffa più conveniente praticata alla propria clientela dalla suddetta società. Le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali sono disciplinate dal decretolegge n. 353 del 2003, che prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati. Ricorda che la norma in esame stabilisce che, per la determinazione dell'importo da rimborsare, il costo unitario sia fissato in misura pari a quello praticato convenzionalmente al cliente al quale vengono concesse le tariffe più convenienti. Con questo intervento si auspica di ridurre l'onere a carico dello Stato, il quale si potrà avvalere degli sconti normalmente praticati dalla società Poste italiane S.p.A., in relazione alla quantità di prodotti spediti. Come già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, si conferma che il rimborso è disposto nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Precisa quindi che il citato comma 4 prevede che l'intervento è disposto nelle more della liberalizzazione dei servizi postali. A tal proposito, segnala

che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte sottolineato come l'attuale sistema di agevolazione per la spedizione di prodotti editoriali, che prevede il rimborso esclusivamente in favore della società Poste italiane S.p.A., determini una distorsione concorrenziale in quanto gli altri operatori postali non sono in grado di praticare offerte competitive agli editori per tale tipo di prestazione. Ricorda infine che, ai sensi della direttiva 2008/6/CE, entro il 31 dicembre 2010 dovrà essere completata la liberalizzazione dei servizi postali.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede alcuni chiarimenti in merito al comma 3 dell'articolo 56, in relazione al passaggio dell'aliquota dal 5,5 al 6,5 per cento, rilevando che si tratta di un punto delicato legato alla copertura finanziaria. Ritiene opportuno, quindi, acquisire utili approfondimenti presso i Ministri competenti su tali aspetti.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con il collega Barbieri, rilevando che appare

necessario acquisire gli approfondimenti richiesti.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, si riserva di acquisire gli approfondimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 13.50.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Martedì 16 giugno 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.40.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	105
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	106
COMITATO DEI NOVE:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato	110
AVVERTENZA	110

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.50.

### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, rileva anzitutto che il provvedimento in titolo, composto di un preambolo, di 46 articoli e di tre Allegati, è finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, alla commercializzazione e distribuzione del legname tropicale, alla gestione forestale e al mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate.

L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato con la legge 16 aprile 1998, n. 120.

Nel rinviare, per quanto concerne l'analisi dettagliata del disegno di legge in questione, già approvato dal Senato il 14 maggio 2009, oltre che alla discussione svolta presso la Commissione di merito, al contenuto della relazione governativa che lo accompagna, ritiene opportuno sottolineare il significato politico del nuovo Accordo internazionale e le positive ricadute che per l'Italia deriveranno dalla sua entrata in vigore: da un lato, sotto il profilo degli oneri finanziari posti a carico del nostro Paese; dall'altro, sotto il profilo del rafforzamento delle politiche internazionali di gestione sostenibile delle foreste, che l'Italia sostiene con convinzione.

Sotto il primo profilo, rileva, infatti, che dall'entrata in vigore del nuovo Accordo internazionale gli impegni finanziari obbligatori verranno assunti direttamente dalla Comunità europea, in funzione del volume delle importazioni di legname tropicale di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, e che in tal modo l'Italia – come del resto gli altri Stati membri – sarà esentata dal versamento di propri contributi finanziari.

Sotto il secondo profilo, inoltre, sottolinea che il nuovo Accordo determina un miglioramento dell'opera di salvaguardia ambientale, nel quadro di una gestione sostenibile delle esportazioni, importazioni e riesportazioni di materiali grezzi, semilavorati e prodotti finiti, nonché favorendo maggiori investimenti nel settore del legname tropicale.

In buona sostanza, ritiene che una rapida ratifica parlamentare dell'Accordo internazionale in questione sia un passo importante, anche se non esaustivo nell'ambito più generale della lotta ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, nella direzione del rafforzamento e dell'ampliamento della cooperazione internazionale per la gestione e l'uso legale e sostenibile delle risorse silvicole, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nonché

per la protezione e una più oculata gestione del patrimonio forestale dell'intero pianeta.

Per queste ragioni, propone senz'altro che la VIII Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendosi al relatore impossibilitato ad essere presente in seduta, ricorda che il provvedimento sul quale la nostra Commissione è chiamata ad esprimere il parere, risultato dello stralcio degli articoli di competenza della X Commissione dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ha un contenuto di notevole rilevanza, non solo per le imprese ma anche per l'intero Paese, in quanto rappresenta il provvedimento più importante del programma del Governo in materia di energia.

Ricorda che il testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, che ha introdotto ulteriori 33 articoli rispetto al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera.

La X Commissione Attività produttive provvederà ad esaminare gli emendamenti nella giornata di domani, essendo il provvedimento inserito nel calendario dell'Assemblea la prossima settimana. Ritiene, comunque, importante che la Commissione esprima in ogni caso il prescritto parere sul testo trasmesso dal Senato, poiché non è dato sapere, al momento, quando la Commissione di merito termi-

nerà l'esame in sede referente e in considerazione, altresì, del fatto che eventuali problemi dovrebbero avere attinenza esclusivamente a questioni di carattere finanziario.

Le novità, che intervengono anche nelle materie di interesse della Commissione, riguardano sostanzialmente il pacchetto energia, ivi inclusa l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e la riorganizzazione della Sogin, alcune norme in materia ambientale e alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici in merito alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico.

Si sofferma, quindi, in primo luogo sulle modifiche introdotte dal Senato nelle materie di competenza della Commissione, cercando comunque di dare conto, in considerazione dell'ampiezza del provvedimento, anche di altre materie di interesse correlate.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l'anno 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 112 del 2008.

L'articolo 25 reca una delega al Governo per la disciplina della localizzazione degli impianti nucleari nonché dei sistemi di stoccaggio e di deposito definitivo per il combustibile irraggiato e per i rifiuti radioattivi, prevedendo misure compensative per le popolazioni interessate. Sono in ogni caso fatte salve le procedure ordinarie di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS). Quest'ultima disposizione sembra riferirsi ad un vero e proprio Piano degli impianti nucleari, visto che la VAS è applicata ai piani e programmi.

L'articolo 27 contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico, prevedendo, tra l'altro, la ridefinizione dei compiti e della struttura della Sogin SpA. È di rilevante interesse per la Commissione il comma 9, inerente la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il

risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Il piano, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, conterrà di coordinamento misure armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa e misure volte ad agevolare l'accesso delle PMI all'autoproduzione.

Tra le disposizioni introdotte dal Senato che interessano la Commissione Ambiente, segnala quelle che prevedono incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili, che dispongono, tra l'altro, ai commi 10 e 11, la proroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo per il riconoscimento della possibilità di cumulare più incentivi pubblici agli impianti alimentati da energia rinnovabile.

Il comma 21 proroga al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, fissato dal decreto legislativo n. 20 del 2007, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento.

Il comma 22 reca modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decretilegge n. 239 del 2003 e n. 7 del 2002, con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Il comma 24 integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, includendovi anche quelle sull'esercizio dei poteri espropriativi e sulle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato.

Il comma 25 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbone fossile allocati in impianti industriali dismessi e a quelli che rispondono alla richiesta di aumento della capacità produttiva.

Il comma 26 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell'ambiente, e per semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. Ricorda che in materia di geotermia la Commissione Ambiente, a seguito di una missione agli impianti geotermici del Monte Amiata, aveva approvato un emendamento alla legge comunitaria 2008, che assegnava una delega al Governo anche per la disciplina delle emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente per quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla - o sottovaluta - inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidride carbonica emesse da tali impianti geotermici. Ricorda che gli impianti di abbattimento delle emissioni normalmente utilizzati riducono del 70 per cento il merper cento e dell'80 l'acido solfidrico, inquinanti questi ultimi addirittura mortali a seguito di prolungata esposizione, lasciando non trattati i restanti inquinanti, altrettanto velenosi.

Il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica

per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al decreto-legge n. 7 del 2002, richiedendo un provvedimento motivato da parte della Regione in caso di rifiuto della prevista intesa alla proposta ministeriale. In tale provvedimento regionale, devono essere esposte in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso, tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria.

I commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione e sono sostanzialmente stati approvati nel testo definito dalla Camera.

Il comma 32, sul quale il Senato è intervenuto massicciamente, sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. In sintesi si definiscono le competenze dello Stato per la prospezione e coltivazione degli idrocarburi in mare e le competenze delle regioni e degli enti locali per le analoghe operazioni a terra. L'apertura del pozzo esplorativo viene autorizzato dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) competente, previa valutazione d'impatto ambientale. Per le operazioni in mare, l'attività della prospezione, se eseguita all'esterno delle aree marine protette, è sottoposta alla sola verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambien-

I commi da 37 a 39 recano ulteriori disposizioni in materia di risorse geotermiche. In particolare, il comma 37 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA); il comma 38 attribuisce alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di

pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla. Inoltre, il comma 39 dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all'articolo 1 della legge n. 896 del 1986.

Il comma 40, in materia promozione dell'energia rinnovabile, ai fini della realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, richiede la dimostrazione della disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, da parte del proponente, prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 41 sottopone alla sola verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di competenza regionale per la realizzazione di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, con una potenza complessiva superiore a 1MW.

Il comma 44 novella l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 172 del 2008 relativo al-l'emergenza rifiuti della Campania, al fine di prevedere, in luogo dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti, l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori medesimi, tenuto conto della competenza regionale in materia.

L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Durante l'esame al Senato sono state introdotte numerose modifiche puntuali. Le più rilevanti riguardano la disciplina delle sanzioni comminabili dall'Agenzia, i cui introiti saranno destinati al finanziamento dell'Agenzia stessa, e l'introduzione dell'obbligo del versamento di un corrispettivo per i servizi resi dall'Agenzia.

L'articolo 30, recante misure per l'efficienza nel settore energetico, al comma 14 include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

Il comma 16 prevede, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, semplificazioni degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi, alle misure di carattere fiscale, alla definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

L'articolo 34 effettua alcune integrazioni al Codice ambientale finalizzate all'adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione.

L'articolo 35 reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici, riguardanti gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria.

L'articolo 42, ampiamente modificato dal Senato, chiarisce in modo esplicito la competenza dello Stato in materia di valutazione d'impatto ambientale per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, e la competenza regionale per quelli situati sulla terraferma, lasciando la possibilità di scelta ai proponenti per le procedure già avviate.

Inoltre, in materia di certificati verdi, viene modificata la normativa sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

Ribadisco che si tratta di un provvedimento importantissimo per l'attuazione del programma del Governo in materia di energia, per il quale propongo il nulla osta da parte della nostra Commissione, fatte salve le osservazioni che possono emergere dal dibattito parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

# La seduta termina alle 14.

# **COMITATO DEI NOVE**

Martedì 16 giugno 2009.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14 alle 14.05.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

# (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

# SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	111
Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA. Atto n. 81 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)	111
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	115
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	112
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (Seguito della discussione e rinvio)	112
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	113

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

# La seduta comincia alle 12.40.

# Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, presidente, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere in primo luogo l'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA.

La Commissione concorda.

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA.

Atto n. 81.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, propone di esprimere parere favorevole con condizione (vedi allegato). Osserva in particolare che la condizione è volta a richiedere per il futuro che la stipula e la trasmissione alle competenti Commissioni parlamenti dello schema di contratto di programma abbia luogo in modo tempestivo.

Michele Pompeo META (PD) condivide la proposta di parere predisposta dal relatore, in quanto ritiene che si tratti di assicurare rilievo e significato all'esame degli schemi di contratto di programma da parte della Commissione. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene che la condizione inserita dal relatore sia appropriata e significativa in ordine a tutelare sia l'interesse di ENAV a poter effettuare una adeguata programmazione finanziaria, sia la possibilità per le Commissioni trasporti dei due rami del Parlamento di svolgere effettivamente le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sugli schemi di contratto di programma, tenuto conto della rilevanza di tali atti. Preannuncia pertanto il voto favorevole anche del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la proposta di parere del relatore è stata approvata con voto unanime dei membri della Commissione.

#### La seduta termina alle 12.50.

# SEDE LEGISLATIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

# La seduta comincia alle 12.55.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta dell'11 giugno 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede legislativa, delle proposte di legge C. 44 e abb. recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), nel ricordare l'ampio lavoro svolto dalla Commissione, fin dalla scorsa legislatura, sul tema della sicurezza stradale, e l'attenzione con cui il collega Zeller ha seguito il provvedimento in esame, ritiene peraltro opportuno, in sede di discussione, svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Esprime apprezzamento, per quanto riguarda il metodo, sulla volontà di pervenire ad un testo ampiamente condiviso e intende ringraziare il relatore Moffa per l'attività svolta in tal senso.

Riguardo al merito osserva peraltro che l'Italia è ancora lontana dagli obiettivi di sicurezza stradale stabiliti a livello comunitario. Segnala in proposito la rilevanza rivestita dal tema dell'armonizzazione delle legislazioni, in particolare per chi vive ai confini con altri Paesi membri dell'Unione europea.

Avanza forti perplessità su un inasprimento indiscriminato delle sanzioni, osservando che per lo più esso si traduce in una proliferazione del contenzioso, mentre, ai fini del miglioramento della sicurezza, sarebbe utile piuttosto un quadro di regole certe, chiare e stabili. Più specificamente osserva che i limiti di velocità dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle caratteristiche di sicurezza delle strade, e di altri elementi di contesto rilevanti, piuttosto che imporre limiti che in numerose situazioni sono eccessivamente restrittivi, utilizzando strumenti di controllo che operano in modo indiscriminato, come l'autovelox.

Anche per quanto riguarda la disciplina della guida in stato di ebbrezza, ritiene inappropriata una linea di intervento ispirata ad un eccessivo rigore. Rileva l'importanza che il vino riveste per la cultura e l'economia del Paese e osserva che la sanzione, non soltanto in relazione ad un tasso alcolemico pari a 0,5 grammi per litro, ma anche ad uno pari a 0,8 grammi per litro, rappresenta un intervento che può essere considerato eccessivo. Segnala in proposito che in alcuni dei Paesi più avanzati, quali Regno Unito, Stati Uniti e Canada, è consentita la guida con tasso alcolemico fino a 0,8 grammi per litro, mentre il divieto assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche si incontra nella legislazione di Paesi come la Colombia, l'Etiopia, la Georgia e Panama. Ritiene invece che assoluto rigore debba essere dimostrato in caso di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope.

Osserva in conclusione, che la questione essenziale è comunque rappresentata non dalla severità delle regole ma dall'effettività dei controlli e, di conseguenza, dall'entità delle risorse che possono essere reperite per garantirne l'effettuazione in misura adeguata.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione alla seduta già prevista per mercoledì 17 giugno.

#### La seduta termina alle 13.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

#### La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2009.

Silvia VELO (PD) ribadisce la richiesta del proprio gruppo, condivisa anche dal gruppo Italia dei valori, di richiedere alla Commissione competente in sede referente lo stralcio degli articoli da 58 a 63 del provvedimento in esame, che recano ampie, rilevanti modifiche della disciplina in materia di trasporto ferroviario. Rileva infatti che tali questioni dovrebbero essere affrontate in un apposito provvedimento, da sottoporre all'esame, in ciascun ramo del Parlamento, della Commissione competente relativamente al settore dei trasporti. Segnala infatti che il metodo, adottato costantemente dal Governo, di legiferare mediante decreti-legge o mediante disegni di legge omnibus, nei quali sono inserite misure relative a un gran numero

di materie, priva le Commissioni di settore della possibilità di svolgere la funzione legislativa. Richiede infine al rappresentante del Governo chiarimenti sull'intenzione di presentare uno o più emendamenti che modifichino le disposizioni in materia di autotrasporto contenute nell'articolo 55 del provvedimento in oggetto, inserito anch'esso nel corso dell'esame da parte del Senato.

Mario VALDUCCI, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Velo, condivide l'esigenza di evitare che la Commissione sia privata della possibilità di intervenire sulla legislazione concernente un settore di rilevanza fondamentale quale quello del trasporto ferroviario. Riguardo alla richiesta di stralcio, osserva peraltro che la fase assai avanzata in cui si trova il provvedimento, che è stato esaminato in prima lettura alla Camera e successivamente modificato dal Senato, ne rende assai improbabile l'accoglimento da parte della Commissione competente in sede referente. Rileva tuttavia che, da un attento esame delle disposizioni recate dagli articoli da 58 a 63, potrebbe emergere che vi sono interventi per i quali non sussistono motivi di urgenza tali da giustificarne l'inserimento nel provvedimento in esame. In questo caso si potrebbe richiedere nel parere la soppressione di tali interventi, che potrebbero confluire, insieme ad altre misure, in un apposito provvedimento concernente specificamente il trasporto ferroviario, che sarebbe esaminato, presso ciascuna Camera, dalla competente Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal deputato Velo, si riserva di rispondere nella seduta già prevista per domani, in modo da poter confrontarsi su tali questioni con il ministro.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per mercoledì 17 giugno.

La seduta termina alle 13.20.

**ALLEGATO** 

# Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA (Atto n. 81).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA (atto n. 81),

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano assunte da parte del Governo tutte le iniziative necessarie a garantire che, per il futuro, gli schemi di contratto

di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA siano tempestivamente stipulati e trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari e, in particolare, ad assicurare che, a partire dal contratto di programma relativo al triennio 2010-2012, la trasmissione dello schema alle competenti Commissioni parlamentari abbia luogo prima dell'inizio del triennio al quale il contratto di programma si riferisce, in modo da permettere la corretta programmazione finanziaria di ENAV SpA e l'effettivo esercizio da parte del Parlamento dei poteri di intervento ad esso attribuiti.

122

# X COMMISSIONE PERMANENTE

# (Attività produttive, commercio e turismo)

# SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	116
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	117
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	123
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole)	121
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	166

ERRATA CORRIGE .....

# **SEDE CONSULTIVA**

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

# La seduta comincia alle 10.15.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea che nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008 presso il Senato è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 23, recante disposizioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, volto ad introdurre due modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007.

Ricorda che l'articolo 6 del decretolegge n. 117 del 2007 nel testo vigente fa obbligo ai titolari e ai gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte, nonché di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, e di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

Il soppresso comma 2 intendeva, pertanto, modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, in modo da prevedere che il già ricordato obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorra dalle ore 2 ovvero, successivamente, almeno dalla mezz'ora precedente l'orario di chiusura del locale. Con la modifica da introdurre al successivo comma 3, alla sanzione di chiusura del locale di cui al precedente comma 2, si aggiungeva il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta convocata per oggi, al termine della riunione in sede referente.

# La seduta termina alle 10.20.

#### **SEDE REFERENTE**

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

#### La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione e che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che è in distribuzione la documentazione relativa all'iter del provvedimento in titolo presso la Commissione bilancio del Senato, mentre non è stata ancora trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento la relazione tecnica richiesta dalla Commissione al Governo.

Andrea LULLI (PD), nel ringraziare il presidente, esprime tutta la contrarietà del proprio gruppo per il fatto che, nonostante le rassicurazioni fornite, non è ancora pervenuta alla Commissione la relazione tecnica richiesta nella precedente seduta. In uno spirito di collaborazione, manifesta disponibilità a proseguire nell'esame preliminare del disegno di legge e a ritirare, per un suo più veloce iter, parte delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo. Ritiene, tuttavia, necessario che il Governo fornisca quanto prima chiarimenti in ordine alla presunta violazione dell'articolo 81 della Costituzione più volte richiamata nella nota, sia pure irrituale, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Mauro LIBÈ (UdC) concorda sul fatto che si debba procedere nell'esame preliminare, sollecitando tuttavia i chiarimenti richiesti e la trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Enzo RAISI (PdL), relatore, osserva che la Commissione si trova ad affrontare tematiche molto delicate e, per alcuni versi, senza precedenti. È infatti sorprendente che un funzionario del Ministero dell'economia abbia potuto sollevare in un documento a sua firma eccezioni di costituzionalità relativamente ad un testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento. A questo proposito, ricorda di aver chiesto nella precedente seduta la distribuzione della documentazione dei lavori svolti dalla Commissione bilancio del Senato proprio per verificare se sia stato rispettato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Nel caso di una - a suo parere, prevedibile – risposta affermativa, non ravvisa alcuna difficoltà a procedere nell'esame del provvedimento in titolo. Al di là dell'irritualità della nota trasmessa, non ritiene opportuno equiparare il giudizio personale di un funzionario del Ministero dell'economia alla posizione ufficialmente espressa dal Governo sul provvedimento in titolo mettendo così in dubbio la correttezza del testo licenziato dal Senato che, peraltro, ha superato il vaglio della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento per quanto riguarda i profili contabili e finanziari. Sottolinea infine che, se il Governo ha intenzione di emendare il provvedimento, non appare opportuno procedere alle votazioni nella giornata odierna.

Andrea GIBELLI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime apprezzamento per il comportamento responsabile che i gruppi di opposizione hanno assunto in un contesto così delicato e complesso, riconoscendo che nel corso dell'esame del provvedimento presso i due rami del Parlamento essi hanno

sicuramente contribuito a migliorarne il testo. Ricorda che, in base a quanto dichiarato in Assemblea dal presidente della V Commissione della Camera, Giancarlo Giorgetti, la nota del Ministero dell'economia era stata intesa come un documento interno e non ufficiale del Governo e che, pertanto, non era stato ritenuto opportuno distribuirla ai deputati della Commissione bilancio, che figuravano tra i destinatari, mentre era stata inviata solo per conoscenza alla X Commissione Attività produttive. Ritiene che l'opposizione abbia correttamente sollecitato una verifica delle eccezioni sollevate nella nota del Ministero dell'economia e prende atto che la relazione richiesta non è stata ancora trasmessa alla Commissione. In questa sede, dichiara di rappresentare la posizione ufficiale del Governo e, in particolare, del ministro dello sviluppo economico, precisando che, seppure farà riferimento ad alcune delle osservazioni formulate nel documento del Ministero dell'economia, non intende in alcun modo conferire al suo contenuto un carattere di ufficialità, in quanto esse non sono state autorizzate dalla firma del ministro. Il chiarimento che intende fornire è nel senso di una positiva ed efficace collaborazione tra Governo e gruppi parlamentari. Come rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ritiene che il provvedimento possa essere approvato nell'identico testo licenziato in seconda lettura dal Senato, poiché non ravvede la necessità di modificare ulteriormente il testo in esame; ritiene peraltro che, ove il Governo ritenesse, all'esito della relazione tecnica richiesta, di presentare alcuni emendamenti, essi saranno in numero contenuto e non modificheranno l'impianto sostanziale del provvedimento, essendo finalizzati a garantire l'invarianza di spesa.

Federico TESTA (PD), nel prendere atto delle precisazioni fornite dal sottosegretario Saglia, intende fare preliminarmente alcune precisazioni non formali. Ribadisce che la nota del Ministero dell'economia è stata indirizzata alle Commissioni e non ai loro presidenti che avrebbero dovuto immediatamente portarla a conoscenza dei commissari interessati.

Sul merito del disegno di legge e, in particolare, sulla materia energetica osserva che sarebbe stato opportuno approvare un provvedimento che consentisse ai cittadini e al Parlamento di comprendere la strategia energetica perseguita dal Paese. È infatti necessario comprendere se gli investimenti finora effettuati nell'ambito delle energie rinnovabili siano coerenti con la nuova strategia nucleare. Considerazioni analoghe devono essere svolte riguardo ad accordi con altri Paesi, quali la Francia, ed esprime perplessità riguardo alla tutela del mercato italiano. Sottolinea la necessità di una serietà complessiva nell'affrontare la questione del ritorno al nucleare che è un'operazione complessa e non banale. Da questo punto di vista, ritiene che le dichiarazioni ministeriali sulla tipologia delle tecnologie utilizzate, sulla localizzazione delle centrali e sull'utilizzo dell'esercito in caso di contrasto con le popolazioni interessate, siano controproducenti rispetto agli obiettivi strategici del Governo, perché il rilancio del nucleare può avvenire solo con il consenso del territorio interessato. Sollecita pertanto il Governo a fornire chiarimenti rispetto a temi quali il decommissioning e la localizzazione dei siti per il deposito delle scorie.

Evidenzia quindi le parti problematiche del provvedimento in esame. Lamenta che all'articolo 26, comma 3, si preveda che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, sia assicurato al bilancio dello Stato un gettito annuo di 100 milioni di euro ricorrendo interamente alla componente A2 della bolletta elettrica. Con riferimento all'articolo 29, comma 14, ritiene eccessivo un periodo di 36 mesi di incompatibilità con qualsiasi altro incarico istituzionale per il presidente, i membri e il direttore generale dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Riguardo all'articolo 30, comma 6, ribadisce l'importanza che il mercato del gas sia realmente competitivo, mentre all'articolo 32, recante disposizioni di impulso alla

realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori, dovrebbe essere approfondita la portata normativa del comma 6. Riguardo infine all'articolo 56, ritiene inopportuna la modalità di copertura individuata dal Senato. L'aumento dell'imposta sul reddito delle società di un punto percentuale incide, infatti, su società che per la loro stessa struttura hanno la possibilità di «traslare» i costi sui prezzi al consumo.

Mauro LIBÈ (UdC) ricorda che il proprio gruppo ha fin dall'inizio assunto una posizione favorevole al provvedimento in esame e ritiene necessario procedere ad una sua sollecita approvazione, anche se, al suo interno sono contenute disposizioni che giudica non condivisibili e che saranno più opportunamente approfondite in sede di esame delle proposte emendative. A suo avviso, infatti, non viene affrontata nel modo più efficace la questione dell'efficienza energetica in quanto vi sono alcune disposizioni di differimento di termini. Ritiene altresì che in un periodo di grave crisi economica non si possano finanziare interventi sulle scelte strategiche del Paese con un aggravio della bolletta elettrica che già ora incide pesantemente sui consumi delle famiglie. Riguardo alle disposizioni in materia nucleare, osserva che il processo decisionale appare ancora eccessivamente lento e paventa il rischio di una costruzione di centrali italiane in territori stranieri che poi finiscono per dettare condizioni al nostro Paese.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere disagio riguardo alla vicenda del documento del Ministero dell'economia, ribadisce che esso è stato indirizzato alle Commissioni Bilancio ed Attività produttive e non ai loro presidenti e che, pertanto, avrebbe dovuto essere più tempestivamente distribuito ai commissari.

Sul merito del provvedimento in esame, ritiene opportuno formulare alcune brevi osservazioni sui temi dell'energia e della concorrenza. Con riferimento alle disposizioni in materia di energia, osserva che il provvedimento è stato migliorato nel corso dell'esame al Senato, ma risulta ancora carente. Aggiunge che non è stato ancora definita la «Strategia energetica nazionale » prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Richiamati i principi e i criteri direttivi della delega al Governo in materia nucleare, prevista all'articolo 25 del testo in esame, tra i quali la possibilità di dichiarare i siti nucleari aree di interesse strategico nazionale, la previsione di misure compensative alle popolazioni, agli enti locali e alle imprese operanti su territori circostanti siti nucleari, nonché il potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, esprime forti perplessità sull'eventuale incremento della componente A2 della bolletta elettrica. Ritiene invece che l'attuale congiuntura economica richiederebbe interventi volti a ridurre il carico dei costi dell'energia sugli utenti finali. Osserva inoltre che si dovrebbe fare chiarezza sulla vicenda dei commissariamenti di Enea e Sogin. Rileva che le disposizioni relative all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29, sono state migliorate nell'esame al Senato, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio della sua attività, pur rimanendo ancora molto lacunoso il quadro complessivo in cui dovrebbe ripartire il nucleare in Italia.

In materia di concorrenza e liberalizzazioni, ritiene che al Senato siano state introdotte disposizioni che rappresentano un momento di arresto anche rispetto al recente passato. Si riferisce, in particolare, all'articolo 27, comma 13, che giudica non condivisibile in quanto limita l'ambito applicativo della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e all'articolo 61, in materia di trasporto pubblico locale, in cui vi è un superamento delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Si prevede, infatti, un ampliamento della possibilità di affidamenti in house e si estende il concetto degli operatori sotto soglia, con modalità che contrastano con le recenti scelte del Governo. Nell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 è stata infatti prevista una riduzione degli affidamenti in house, mentre nel testo in esame si torna ad un regime meno concorrenziale che aumenta la discrasia tra modalità in house e affidamenti diretti. Tale intervento normativo, a suo giudizio, evidenzia una differente impostazione della politica delle liberalizzazioni intradal Governo. Conclusivamente, espresse perplessità anche sulle disposizioni recate dall'articolo 63, in materia di trasporto ferroviario, ritiene che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame in materia di concorrenza e liberalizzazioni contrastino con analoghe misure recentemente approvate dalla maggioranza in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

Enzo RAISI (PdL), relatore, interviene prioritariamente sulle questioni sollevate in merito alla copertura finanziaria dell'articolo 56, in materia di editoria, evidenziando che non vi è carenza di copertura, ma le perplessità manifestate riguardano la modalità individuata nel corso dell'esame al Senato. A suo parere, un'eventuale modifica della copertura della somma di 70 milioni di euro potrebbe compromettere l'impianto complessivo dell'articolo 56. Per quanto riguarda la politica energetica e la scelta del nucleare, auspica che il Governo faccia tesoro delle esperienze maturate in altri Paesi europei, come la Francia, dove si assiste alla rincorsa delle popolazioni ad aggiudicarsi la costruzione delle centrali nucleari sul proprio territorio per le misure compensative e i benefici previsti. Al riguardo, ritiene quindi prioritario acquisire il consenso degli enti locali.

Ribadisce, infine, l'auspicio che l'iter del provvedimento proceda senza ritardi in un clima costruttivo di collaborazione tra maggioranza ed opposizione. Considera, quindi, necessario che il Governo chiarisca se intende presentare proposte di modifica al testo, anche al fine di valutare l'opportunità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea previsto per il prossimo lunedì 22 giugno.

Carlo MONAI (IdV) ribadisce la preoccupazione del proprio gruppo circa la copertura finanziaria di molte delle disposizioni in esame, in seguito ai rilievi contenuti nella nota del Ministero dell'economia che ancora non hanno trovato risposta. Passando alle valutazioni sul merito del provvedimento, esprime perplessità sulle scelte di politica energetica del Governo anche per i tempi lunghi di costruzione degli impianti che potrebbero rivelarsi molto costosi senza assicurare adeguate garanzie circa l'utilizzo delle tecnologie più avanzate. Sottolinea che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo all'articolo 49, in materia di class action, sono volte alla rivisitazione di un istituto le cui disposizioni normative sono state « snaturate » nel testo licenziato dal Senato. Ribadisce infine la volontà di collaborare fattivamente per l'approvazione di un importante provvedimento che possa dotare le imprese di nuovi strumenti per superare più rapidamente l'attuale crisi economica. Anche a tal fine, ribadisce la necessità che siano risolti i dubbi circa la sostenibilità finanziaria del provvedimento

Andrea LULLI (PD), ritenendo di non doversi soffermare sul tema dell'energia già ampiamente affrontato dai colleghi del proprio gruppo, desidera svolgere alcune considerazioni sul provvedimento nel suo complesso e sul tema delle liberalizzazioni. Considera eccessivo l'uso della discrezionalità nelle misure recate dal provvedimento; ciò potrebbe, a suo avviso, inficiare la possibilità per il Parlamento di monitorare nel prosieguo l'attuazione di tali interventi di politica industriale da parte del Governo.

Sul tema delle liberalizzazioni registra evidenti passi indietro del Governo rispetto ad altri provvedimenti recentemente approvati dall'attuale maggioranza e, soprattutto, rispetto a leggi approvate nella precedente legislatura. La medesima osservazione vale per la semplificazione normativa, in quanto gli interventi previsti nel testo in esame sembrano complicare il rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Con riferimento alla disciplina dei contributi all'editoria recata dall'articolo 56, ribadisce il sostegno del proprio gruppo in merito alle disposizioni in favore del settore, ma considera discutibile la copertura finanziaria utilizzata in quanto la «Robin tax» non è mai stata giudicata con favore dal Partito Democratico. Evidenzia infine che, se il Governo non intende sostenere l'editoria, deve assumersi esplicitamente la responsabilità di tale scelta.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare e in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

# La seduta termina alle 11.30.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

# La seduta comincia alle 11.30.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi. Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, formula una proposta di relazione favorevole.

Elisa MARCHIONI (PD) ritiene che l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 nel corso dell'esame al Senato, lasci irrisolto il grave problema della vendita di alcolici dopo le 2 di notte in posti non autorizzati. Ritiene che la questione dovrebbe essere più opportunamente affrontata in un autonomo provvedimento da esaminare in un prossimo futuro.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 2)* e nomina il deputato Torazzi relatore per riferire presso la XIV Commissione.

# La seduta termina alle 11.35.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 187 dell'11 giugno 2009, a pagina 85, alla quindicesima riga della prima colonna, scrivere: La seduta comincia alle 14.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

# **EMENDAMENTI PRESENTATI**

# ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2 e 5;
- b) al comma 1, sopprimere la letterab) e la lettera c);
  - c) sopprimere il comma 2.

# **1. 5.** Zunino.

Al comma 1, la lettera a) apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato »;
- 2) al numero 3) dopo le parole: « si applicano » aggiungere le seguenti: « , qualora venga istituita un'organizzazione comune e ».

# \* 1. 1. Vignali.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) il numero 2 è sostituito dal seguente: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato »;

b) al numero 3, dopo le parole: « si applicano » aggiungere le seguenti: « , qualora venga istituita un organizzazione comune e ».

# \* 1. 3. Formisano, Pezzotta, Libè

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2 è sostituito dal seguente: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato »;
- b) al numero 3, dopo le parole: « si applicano » aggiungere le seguenti: « , qualora venga istituita un'organizzazione comune e ».

# \*1. 4. Froner.

Al comma 1, lettera a) numero 2, sopprimere le parole da: « e dopo le parole » sino alla fine del numero.

**1. 6.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: « e sono aggiunte » fino alla fine del periodo.

1. 7. Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziate, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

1-ter. I contributi previsti dal comma 1 sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 150.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.

1-quater. I contributi previsti dal comma 1 destinati ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.

1-quinquies. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle funzioni relative alla

promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi dal Ministro dello Sviluppo Economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 75.000 euro.

1-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.

1. 2. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

# ART. 2.

Sopprimere il comma 8.

2. 3. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 8, dopo le parole: i distretti in situazioni di crisi inserire le seguenti: con riferimento ai tassi di occupazione e di disoccupazione ed alla loro dinamica nel triennio precedente.

2. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1º aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit

n. 9 – territorio salentino-Leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia.

# 2. 7. Bellanova.

Al comma 12, lettera g), sostituire la parola: sostenute con la seguente: individuate e inserire dopo le parole: sviluppo economico, le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**2. 9.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

*g-bis)* dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'adeguamento delle strutture turistico ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

**2. 10.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia, dei sistemi di illuminazione del Veneto e del tessileabbigliamento di Prato mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite, rispettivamente, di 1,3 milioni di euro, 1,3 milioni di euro e 1,4 milioni di euro per ciascuno dei distretti indicati.

# 2. 6. Lulli.

Al comma 12, sostituire la lettera h) con la seguente:

- h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto nonché di altri sistemi produttivi locali in crisi mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 1 milione di euro per ciascuno dei distretti oggetto di accordi di programma.
- 2. 8. Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, lettera h), dopo le parole: delle armi di Brescia, aggiungere le parole: del distretto industriale della sedia del Friuli-Venezia Giulia, della filiera tessile molisana, e alla medesima lettera sostituire le parole: dei due distretti con le parole: dei distretti.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Ad integrazione degli oneri di cui al precedente comma 12, si provvede per il 2009 e il 2010, con una riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2009, pari a 10 milioni per il 2009, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**2. 2.** Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro.

\* 2. 4. Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro.

# \* **2. 5.** Froner.

#### ART. 3.

Al comma 2, sopprimere la lettera l) e il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera mm), della legge n. 42 del 2009, le parole: nelle aree sottoutilizzate sono sostituite dalle seguenti: , da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

# 3. 3. Lo Presti.

Sopprimere il comma 5.

3. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, sostituire le parole: Il Cipe, nell'ambito delle risorse fino alle parole: Fondo medesimo con le parole: L'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA destina, nell'ambito delle proprie risorse.

3. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

# ART. 4.

Sopprimerlo.

\* 4. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* **4. 2.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

# ART. 5.

Sopprimerlo.

#### **5. 2.** Zunino.

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro quattro mesi;
- b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

*b-bis)* riduzione degli oneri amministrativi e finanziari gravanti sulle imprese e sugli altri operatori economici e professionali per le procedure di inizio di attività o di realizzazione di impianti produttivi al fine di conseguire gli obiettivi indicati dalla Commissione europea nella comunicazione COM (2008) 394 (Small Business Act);

*b-ter)* riduzione a un terzo dei tempi di svolgimento della Conferenza dei servizi prevedendone l'esecuzione in via telematica;

*b-quater)* predisposizione in formato elettronico e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni degli atti dell'amministrazione e del privato e dei relativi allegati;

- c) al comma 4, dopo le parole: sono adottati inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ».
- **5. 3.** Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: per l'espressione del parere aggiungere le parole: vincolante.

5. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

#### ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

#### Art. 6.

(Misure per l'attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi e attività economiche nonché semplificazione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

- 1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
- 3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
- 4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione di cui commi 1, 2 e 3 agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
- 5. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto

con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

- 6. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 5 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 5 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
- 7. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 5 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 5 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante pena la nullità dell'atto di compravendita.
- 8. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore di lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
- 9. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
- 10. La comunicazione di cui al comma 8 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 9 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
- 11. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi

- 8 e 9 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.
- 12. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma 15.
- 13. Nei casi di cui al comma 12 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi.
- 14. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 12 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
- 15. Le attività economiche di cui al presente articolo e i casi particolari di cui al comma 12 sono individuati con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari. La valutazione di impatto ambientale deve essere resa nell'ambito della conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma 13.
- 16. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie ».
- 17. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del | 6. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

- Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma ».
- **6. 6.** Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

6. 5. Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, premettere le seguenti parole: « I decreti legislativi di cui all'articolo 5, possono altresì prevedere che, »;
- b) sostituire il comma 2, con il seguente:
- 2. Le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1 sono individuate con i tempi e le modalità di cui all'articolo 5. Restano ferme le vigenti disposizioni riguardanti certificazioni di competenza del Ministero della giustizia.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, sopprimere le seguenti parole: procedure e.

6. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: « in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione, » inserire le parole: « per tre anni ».

Al comma 3, sostituire le parole: « di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa » con le seguenti: « che attengono ai profili della pubblica sicurezza o della difesa ».

#### **6. 4.** Zunino.

# ART. 7.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:

a) è riconosciuto, attraverso apposito procedimento da instaurare presso i riscossori all'uopo abilitati, il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;

b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente;

c) nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa avvalersi della riduzione di cui alla lettera b) che precede, o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

3-ter. In caso di cessione di un veicolo ai soggetti che ne fanno commercio in proprio, regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite vendita con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente nel periodo durante il quale è consentito il rinnovo della tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni, l'interruzione del pagamento della tassa stessa spettante a tali soggetti, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli ad essi consegnati per la rivendita, si applica con efficacia e decorrenza dall'inizio di detto periodo.

# 7. 1. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

# ART. 8.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta dovuta, calcolata dalla data

di stipula del contratto di locazione finanziaria, è riconosciuta ai singoli comuni dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

# Conseguentemente:

All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione di cui al presente comma non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

8. 1. Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

#### ART. 9.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

 Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

# ART. 10.

Ai commi 6, 8 e 12, dopo le parole: « nuove eventuali obbligazioni contrattuali » inserire le seguenti: « e di continuare ad operare anche per i contratti già stipulati ».

**10. 1.** Zunino.

# ART. 15.

Al comma 1, lettera a) capoverso ART. 473 sopprimere le parole: «, potendo co-

noscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ».

**15. 3.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 473 », al numero 1, lettera a), primo comma, sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale » e le parole: « nazionali o esteri, » e sostituire le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 » con le seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 »;

al secondo periodo, sopprimere le parole: « nazionali o esteri, » alla lettera b), capoverso « ART. 474 », primo periodo sopprimere le parole: « nazionali o esteri »;

alla lettera e), capoverso « ART. 517-ter », primo periodo, sopprimere le parole: « , potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale » e al secondo periodo sopprimere le parole: « con offerta diretta ai consumatori »;

Sopprimere il comma 7.

\* **15. 1.** Versace.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 473 », primo periodo, sopprimere le parole: « potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale » e le parole: « nazionali o esteri » e sostituire le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 » con le seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 »;

al secondo periodo, sopprimere le parole: « nazionali o esteri »; alla lettera b), capoverso « ART. 474 », primo periodo, sopprimere le parole: « nazionali o esteri »;

alla lettera e), capoverso «ART. 517-ter », primo periodo, sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo

di proprietà industriale »; al secondo periodo sopprimere le parole: « con offerta diretta ai consumatori »;

sopprimere il comma 7.

\* 15. 2. Vietti, Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera e) capoverso ART. 517-ter sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ».

**15. 4.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

# ART. 16.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- 6. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 è abrogato.
- 16. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

# ART. 17.

Apportare le seguenti modifiche:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria a quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore ».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato ».

4-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia ».

4-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.

# \* 17. 1. Versace.

Apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del co-

dice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore ».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta ai sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato ».

4-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia ».

4-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.

\* 17. 3. Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta. Libè.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia ».

4-*quater*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.

4-quinquies. Al comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale le parole: « decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro » sono sostituite dalle seguenti: « decorso il termine di sei mesi dalla data di effettuazione del sequestro ».

17. 2. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

#### ART. 18.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per far fronte alle spese correnti relative al rafforzamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18. 1. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: « interventi e misure sul mercato agricolo » inserire le seguenti: « nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima ».

18. 2. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) le parole*: « 860.000 euro » *sono sostituite dalle seguenti*: « 1,45 milioni di euro »;

b) dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « quanto a 590.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 590.000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ».

18. 3. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

# ART. 19.

Sopprimere il comma 4.

19. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Il Consiglio, nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, opera coinvolgendo i rappresentanti delle imprese e delle categorie economiche interessate dalla contraffazione ».

19. 6. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Il Consiglio è tenuto a redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale entro il 30 giugno sui

risultati della lotta alla contraffazione, nonché sulla propria attività ».

**19. 9.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ».

**19. 8.** Lulli, Froner, Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 15, alinea, sopprimere le parole: « anche con riferimento all'aspetto processuale ».

19. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) ed f).

**19. 7.** Zunino.

Al comma 15, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente: g)* rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione.

\* 19. 1. Versace.

Al comma 15, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione.

\* 19. 5. Vietti, Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 15, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

« *f-bis*) rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione;

*f-ter)* prevedere che i prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario, di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 o di quello successivamente modificato dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge ».

19. 4. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

ART. 21.

Sopprimere i commi 3 e 4.

\* 21. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

\* 21. 2. Lulli, Fluvi, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'assicuratore, in alternativa ad una copertura annuale, può proporre una copertura fino ad una durata massima di cinque anni a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza della prima annualità, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

3-bis. In ogni caso si applica ai contratti assicurativi l'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: « comma 3 » inserire: « e 3-bis ».

**21. 3.** Lulli, Fluvi, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

# ART. 25.

Sopprimerlo.

**25. 1.** Monai, Cimadoro, Scilipoti, Piffari, Borghesi, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: « nel territorio nazionale » inserire le seguenti: « , da realizzare d'intesa con gli enti locali interessati, ».

**25. 9.** Lulli, Benamati, Testa, Vico, Froner, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « rifiuti radioattivi », inserire le parole: « ferme restando le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, ad eccezione di quelle contenute nel Capo VII e nell'articolo 33 del citato decreto ».

**25. 12.** Bratti, Mariani, Realacci, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « agli enti locali » con le seguenti: « alla provincia nonché ai comuni confinanti, anche se situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo ».

**25. 3.** Monai, Cimadoro, Scilipoti, Piffari, Borghesi, Palomba.

Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: « e tutte le opere connesse ».

25. 13. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « e tutte le opere connesse » inserire le seguenti: « , da realizzare comunque d'intesa con gli enti locali interessati, ».

**25. 10.** Lulli, Vico, Testa, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « e tutte le opere connesse », aggiungere le seguenti: « strettamente indispensabili e funzionali alla realizzazione degli impianti ».

**25. 5.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera n) dopo le parole: « standard internazionali in materia. », aggiungere le seguenti: « Conseguentemente la componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, finalizzata alla copertura dei medesimi costi, è soppressa ».

25. 8. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 2, lettera n), ultimo periodo, sostituire dalle parole: « che ospitano la centrale nucleare » fino alla fine della lettera, con le parole: « che ospitano la centrale nucleare o i siti di stoccaggio dei materiali e rifiuti radioattivi, anche ai comuni confinanti, ancorché situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo ».

**25. 4.** Monai, Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Il contributo a carico dei suddetti produttori deve essere calcolato in modo da garantire una dotazione del Fondo tale da risultare congrua per il perseguimento delle sue finalità ».

**25. 6.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera q) sostituire le parole: « e alla sua economicità, » con le parole: « e per assicurare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale nel pieno rispetto delle direttive comunitarie delle convenzioni internazionali in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali ».

**25. 2.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera q) sostituire le parole: « alla sua economicità » con le seguenti: « ai suoi rischi, intrinseci ed estrinseci, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di gestione e 'smaltimento delle scorie radioattive ».

**25. 11.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

*q-bis)* « dismissione accelerata, prima della realizzazione dei nuovi impianti, degli insediamenti obsoleti esistenti sugli attuali siti, e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico, che non saranno oggetto di nuove realizzazioni ».

**25. 7.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

ART. 26.

Sopprimerlo.

**26. 1.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: « presente legge », aggiungere le seguenti: « , e previa consultazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**26. 4.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

\* **26. 2.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

\* 26. 5. Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 3.

\* **26. 6.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

- 3. L'articolo 1, comma 298, legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 1, comma 493, legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
- 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995 è aumentata del 25 per cento.
- **26. 3.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

#### ART. 27.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Analogamente potranno usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica impianti realizzati su edifici nuovi o in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, qualora essi non siano fisicamente realizzabili facendo coincidere il punto di prelievo e il punto di immissione ».

27. 22. Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di equiparare la disciplina dello scambio sul posto tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è abrogato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvederà ad emanare un'apposita delibera al riguardo.

# **27. 64.** Cimadoro.

Al comma 9 alinea, dopo le parole: « e dei trasporti » inserire le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ».

**27. 42.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 9, dopo le parole: « predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, » inserire le seguenti: « e con la consultazione delle principali organizzazioni nazionali delle parti economiche rappresentate nel CNEL,t».

**27. 37.** Froner.

Al comma 9, lettera e), aggiungere in fine le parole: « nonché interventi finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche ».

**27. 5.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoli, Piffari.

Al comma 9, sopprimere la lettera f).

27. 24. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 9, dopo la lettera i) inserire la seguente: « i-bis) il Piano agroenergetico nazionale definito con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

**27. 43.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 9, dopo la lettera i) inserire la seguente: « i-bis) dall'attuazione delle lettere e) ed t) non devono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate per l'erario. »:

sopprimere la lettera a) del comma 10; sopprimere il comma 11; sopprimere il comma 13;

al comma 26, primo periodo, dopo le parole: « bassa e media temperatura » inserire le seguenti: « con esclusione delle procedure relative a disposizioni di carattere fiscale »;

sopprimere il comma 27; sopprimere il comma 36.

**27. 41.** Zunino.

Sopprimere il comma 10.

27. 44. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, sopprimere le lettere b) e c).

**27. 47.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

\* 27. 25. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 10 sopprimere la lettera b).

\* 27. 46. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 162, sostituire le parole: « 2010 », con le parole: « 2011 ».

**27. 6.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

\* 27. 26. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

\* 27. 45. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti. Al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente: e) al comma 163, sostituire le parole: « 2011 », con le parole: « 2012 ».

**27. 7.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Sopprimere il comma 13.

\* 27. 8. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.

\* 27. 27. Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 13.

\* 27. 48. Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 14 dopo le parole: « e dei trasporti » inserire le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

**27. 49.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodi, Trappolino.

Sopprimere il comma 16.

\* 27. 28. Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 16.

\* **27. 52.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di con-

certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica fotovoltaica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

27. 50. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

- a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 1 MW »:
- *b)* dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione tente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture

necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività ».

27. 51. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 17.

27. 29. Formisano, Pezzotta, Libè.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione dì quanto stabilito dal comma 16, e rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 16, coerentemente con le esenzioni di cui al comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili e di promozione dell'efficienza energetica assunti a livello nazionale e comunitario.

27. 30. Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, all'articolo 30, sostituire il comma 12 con il seguente:

- 12. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il comma 1 è sostituito con il seguente:
- 1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,

- n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
- *b)* siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009:
- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

#### **27. 36.** Lo Presti.

Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: « tutte le opere connesse », con le parole: « tutte le opere strettamente connesse ».

27. 9. Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 22, lettera* d), *capoverso* 4-quinquies, *dopo le parole*: « di manutenzione » *inserire la parola*: « ordinaria ».

27. 53. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 22, dopo la lettera d), capoverso 4-sexies, aggiungere infine il seguente periodo: « Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate ».

**27. 38.** Froner.

Sopprimere il comma 25.

\* **27. 10.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Sopprimere il comma 25.

\* 27. 54. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 25.

\* 27. 56. Vico.

Al comma 25, sostituire le parole: « Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione » con le seguenti: « Agli impianti di produzione di energia elettrica di nuova generazione alimentati con carbon fossile ».

27. 55. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 26, dopo le parole: « risorse geotermiche che garantisca » aggiungere le parole: «, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, ».

**27. 11.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Pifferi.

Al comma 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione; ».

27. 21. Tortoli, Alessandri.

Al comma 26, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Introdurre una specifica disciplina dei limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singola coltivazione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

**27. 39.** Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 29, capoverso ART. 46, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di richiedere il parere motivato dagli enti locali con le parole: di richiedere il parere favorevole della regione e il consenso degli enti locali.

27. 32. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 29, capoverso Art. 46, sostituire il punto 2 con il seguente:

- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce, ai fini urbanistici ed edilizi, una proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato, per la cui approvazione viene seguita la procedura stabilita dalla normativa vigente in materia di governo del territorio.
- 27. 57. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 32, sopprimere i capoversi 79, 80 e 81.

**27. 13.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 32, capoverso comma 79, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni statali interessate aggiungere le seguenti: previo parere favorevole della regione e sentiti gli enti locali, e al secondo periodo, dopo le parole: e ogni altra operazione, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale.

27. 33. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, capoverso comma 80, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale, aggiungere le parole: previo consenso della regione e parere degli enti locali interessati.

27. 34. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, capoverso comma 80, sostituire le parole: dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente con le seguenti: dell'amministrazione regionale interessata.

27. 15. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, dopo il capoverso 80, aggiungere il seguente:

80-bis. Il permesso di cui al comma 79 e l'autorizzazione di cui al comma 80 sono rilasciati previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio

27. 58. Margiotta, Codurelli.

Al comma 32, sostituire il capoverso 81 con il seguente:

81. Ferma restando l'eventuale applicazione delle norme di tutela ambientale,

paesaggistica o storico artistica, più restrittive le attività di prospezione di cui al comma 79 sono in ogni caso sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

27. 59. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 32, capoverso comma 82-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

**27. 17.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 32, capoverso comma 82-ter, sostituire le parole: significativi e permanenti con le parole: significativi o permanenti.

27. 18. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, dopo il capoverso 82-ter, aggiungere il seguente:

82-ter.1. La concessione di cui al comma 82-ter è rilasciata previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio.

27. 60. Margiotta, Codurelli.

Al comma 32, capoverso comma 82sexies, sostituire le parole: soggette ad autorizzazione, con le parole: soggette, previa valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione.

**27. 19.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 33, sostituire le parole: 82-sexies, con le parole: 78.

27. 20. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 36, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le parole: 2 milioni di euro.

27. 61. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. È abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

27. 40. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

- 39. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4 le parole: « 25 gradi centigradi » sono sostituite con le seguenti:« 15 gradi centigradi »;
- *b)* al comma 5 le parole: « 25 gradi centigradi » sono sostituite con le seguenti: « 15 gradi centigradi ».

**27. 35.** Lo Presti.

Sopprimere il comma 44.

27. 63. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 44 con il seguente:

44. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Art. 9-ter. – (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto clima ed energia adottato dal Consiglio europeo il 6 aprile 2009 e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali dei rifiuti, comprensivi di tutte le attività connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

27. 62. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

- 44-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per

il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo;

- *b)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:
- 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente;
- *c)* al comma 2, la lettera *t-quater*) è sostituita dalla seguente:

t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione con propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

- d) al comma 2-bis, le parole: « svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare », sono sostituite dalle seguenti: « propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;
  - e) il comma 5-ter è soppresso.
- **27. 65.** Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

#### ART. 27-bis.

1. Per garantire l'efficace vigilanza sulla gestione, sullo smaltimento e sul recupero dei rifiuti, per assicurare l'efficiente funzionamento del relativo settore, in funzione del raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti alternative, all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-

sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti. », al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti lettere: « h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; i) supporta il Ministro nell'attività di coordinamento della pianificazione di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I risultati delle attività di cui al presente comma, insieme alla pertinente documentazione, sono altresì trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali. »;

# b) il comma 2 è così sostituito:

2. L'Unità tecnica per i rifiuti è composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.;

# c) il comma 3 è così sostituito:

3. La durata in carica dei componenti dell'Unità è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità;

# d) il comma 5 è abrogato;

e) il primo periodo del comma 6 è così sostituito: « All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, garantendo in ogni caso anche la conclusione dei programmi del Consorzio Nazionale Imballaggi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

# f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. All'Unità tecnica per i rifiuti sono trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo. La denominazione « Unità tecnica per i rifiuti » sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione « Osservatorio nazionale sui rifiuti », ovunque presente.

# **27. 0. 1.** Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

### ART. 27-bis.

(Semplificazioni degli oneri amministrativi per la gestione dei rifiuti e controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti).

1. Al fine di assicurare che la gestione dei rifiuti abbia luogo in condizioni di piena legalità, anche nell'ambito di contesti emergenziali, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese.
- 3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- *a)* all'articolo 188, al comma 3, lettera *b)*, sono soppresse le parole da: « a condizione che », sino alla fine del comma;
- b) all'articolo 188, è soppresso il comma 4:
- c) all'articolo 189, al comma 2, sono soppresse le parole da: « ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 », sino alla fine del comma;
- *d)* all'articolo 189, al comma 3, le parole da: « alle camere di commercio, industria e artigianato », a: « legge 25 gennaio 1994, n. 70 », sono sostituite con le seguenti: « con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-*bis* »;
- e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità. »;
- *f)* all'articolo 190, al comma 1, le lettere *b)* e *d)* sono soppresse;
- g) all'articolo 190, i commi 4, 6, 6-bis e 7 sono soppressi;
- *h*) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono soppressi;

- *i)* all'articolo 193, al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
- 4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008.
- **27. 0. 2.** Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo, l'articolo 27, aggiungere il seguente:

### ART. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

- 2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali ».
- **27. 0. 4.** Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

## ART. 27-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

27. 0. 5. Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

### ART. 27-bis.

(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica).

- 1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per concompresi tra 200.000 kWh 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. »:
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative ».
- 2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), Al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza »;
- b) all'allegato i, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le pa- 28. 1. Vignali.

role: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh », sono sostituite dalle parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh ».

27. 0. 6. Lulli, Froner.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis. (Misure in materia di gestione dei rifiuti e per incrementare le percentuali di recupero di materia). 1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nell'ultimo periodo, le parole da: « nei seguenti casi: » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « ed i certificati verdi sono moltiplicati per il coefficiente di 1,8, nei seguenti casi:

- a) impiego di rifiuti urbani da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani o da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti.

**27. 0. 7.** Fava.

ART. 28.

Sopprimere il comma 1.

Sopprimere il comma 4.

\* 28. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

\* 28. 4. Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

- 4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: « lire 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 25.000 euro ».
- 28. 3. Formisano, Pezzotta, Libè.

ART. 29.

Sopprimerlo.

**29. 2.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: « mediche e industriali » aggiungere le seguenti: « nonché le funzioni ed i compiti di salvaguardia e di protezione fisica passiva degli impianti e dei materiali nucleari ».

**29. 9.** Bratti, Mariani, Realacci, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Jannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo:

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: « apposite convenzioni » aggiungere le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**29. 7.** Zunino.

Al comma 3, dopo parole: « altamente specializzato » aggiungere le seguenti: « da reclutare attraverso procedure concorsuali

mirate e da aggiornare e riqualificare se provenienti da enti già esistenti ».

**29. 10.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, lettera h), aggiungere, infine, il seguente periodo: « L'Agenzia, inoltre, nelle materie di propria competenza, può provvedere a formulare indirizzi su tematiche di ricerca diretti agli enti del settore della ricerca scientifica e può sviluppare autonomamente, a valere sulle proprie risorse, specifici progetti di studio e di sperimentazione ».

29. 4. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « assicurando altresì l'informazione ai cittadini sulla gestione delle scorie ».

**29. 3.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoli, Piffari, Palomba.

Al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

*l)* l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

29. 6. Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. L'Agenzia è dotata di un Comitato tecnico e scientifico di supporto per i suoi organi, avente funzioni consultive e propositive. Il Comitato è formato di 11 componenti scelti tra professori e ricercatori nelle discipline scientifiche di competenza dell'Agenzia. Alla costituzione ed alla disciplina di funzionamento del Comitato provvede l'Agenzia entro 30 giorni dalla sua istituzione.

29. 5. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: « trentasei » con la seguente: « dodici ».

**29. 8.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

### ART. 30.

Sopprimere il comma 6.

**30. 9.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di tutelare i clienti finali utilizzatori di gas, di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale e di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato agli stessi clienti finali, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

**30. 10.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 6, sostituire le parole: dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana con le seguenti: delle attività produttive manifatturiere italiane.

30. 5. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 6, alinea, sostituire dalla parola: industriali fino alle parole: utilizzo di gas con la seguente: finali.

Conseguentemente al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: industriali.

**30. 11.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente al comma 25 secondo periodo, dopo le parole: « potrà prevedere » sopprimere la parola: che e sopprimere le parole: sia esclusa dall'applicazione del periodo precedente.

**30. 8.** Zunino.

Sopprimere il comma 26.

**30. 1.** Paroli.

Al comma 26, sostituire le parole: e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione del gas naturale con le seguenti: in materia di distribuzione del gas naturale. Il comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppresso.

**30. 3.** Fava.

Dopo il comma 26, aggiungere i se-guenti:

26-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18

giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante ».

26-ter. Al comma 10, lettera *e*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, per i settori diversi da quelli idrico, » sono soppresse.

### \* **30. 2.** Mazzocchi.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante ».

26-ter. Al comma 10, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, per i settori diversi da quelli idrico, sono soppresse ».

# \* **30. 4.** Fava.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

- 28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
- « 1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale ai 10 per cento che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel pre-

viste dalla norma CEN prEN 590-settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele ».

30. 6. Formisano, Pezzotta, Libè.

Sostituire il comma 29 con il seguente:

29. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel, al fine di aumentare il limite del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 dal 5 al 7 per cento.

**30. 7.** Lo Presti.

# ART. 31.

Sopprimerlo.

\* 31. 1. Monai, Cimadoro, Borghese.

Sopprimerlo.

\* 31. 4. Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

- *a)* al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW »;
- *b)* dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
- « 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da

fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alta disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alta costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività.

### 31. 2. Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis)* Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

- *a)* al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW »;
- *b)* dopo il comma 3 dell'articolo 12, è inserito il seguente:
- « 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

# **31. 3.** Froner.

### ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « soggetti investitori terzi » inserire le seguenti: « che sia sufficiente a coprire integralmente le esigenze finanziarie dell'intero investimento ivi comprese le eventuali maggiori esigenze di funzionamento di Terna S.p.A. »;
- *b)* al comma 1, sopprimere le parole: « a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti »;
- c) al comma 2, dopo le parole: sviluppo economico » inserire le seguenti: « al Ministro dell'economia e delle finanze »;
  - d) sopprimere il comma 3;
  - e) sopprimere il comma 4;
  - f) sopprimere il comma 6;
  - g) sopprimere il comma 7;
  - h) sopprimere il comma 9.
- **32. 1.** Zunino.

Sopprimere il comma 6.

**32. 2.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

### ART. 36.

Sopprimere i commi 3 e 4.

**36. 2.** Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 18-bis, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro ».

**36. 1.** Lo Presti.

### ART. 38.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché per lo sviluppo industriale delle reazioni piezonucleari scoperte e brevettate dal CNR.

**38. 1.** Torazzi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis)* adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi nel settore dell'energia rinnovabile di tipo geotermico.

**38. 2.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

**38. 3.** Zunino.

ART. 39.

Sopprimere il comma 2.

39. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: esigenze energetiche inserire le seguenti: a condizione che si tratti esclusivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelle assimilate,.

**39. 2.** Villecco Calipari, Ferranti, Vico.

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Per i casi di motivato dissenso espressi dalle amministrazioni sali e regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema nonché ella salute pubblica si applicano le vigenti norme delle leggi 240 del 2000 e 15 del 2005 in materia di conferenze di servizi.

**39. 3.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 41.

Sopprimerlo.

\* 41. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* 41. 4. Ferranti.

Sopprimere i commi 5 e 6.

41. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 42.

Al comma 4, lettera b), sostituire la cifra: 1,30 con la seguente: 1,80.

\* 42. 5. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 4, lettera b), sostituire la cifra: 1,30 con la seguente: 1,80.

\* **42. 3.** Fava.

All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
- « 5-bis. Dopo il comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è inserito il seguente:
- « 145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente è estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei combustibili da essi derivati nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile ».
- *b)* sostituire la lettera *a)* con la seguente:
- « *a*) il numero 6 è sostituito dal seguente: 6. Biomasse e gas: 28 »;
- *c)* al comma 6, sostituire la lettera *b)* con la seguente:
- « *b*) il numero 7 è sostituito dal seguente: 7. Rifiuti urbani e combustibili da essi derivati nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile »;
- *d)* sostituire la lettera *c)* con la seguente:
- « *c*) il numero 8 è sostituito dal seguente: 8. Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione: 18 ».
- **42. 1.** Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 6, lettera c), capoverso 8, sostituire le parole: del 19 gennaio 2009: 0,80 con le seguenti: del 19 gennaio 2009: 18.

### **42. 2.** Faenzi.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera c), capoverso 8, sostituire la cifra: 0,80 con la cifra: 18;

- *b) al comma 8, sopprimere le parole:* , dall'esercizio commerciale,.
- **42. 4.** Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 8, dopo le parole: è cumulabile aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**42. 6.** Zunino.

### ART. 43.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole « è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano », sono sostituite dalle seguenti: « è rideterminata nella misura di euro 750 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 1000 per le installazioni degli impianti a metano ».

43. 1. Formisano, Pezzotta, Libè.

### ART. 44.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

# ART. 44-*bis*.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'Ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.

- 2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
- 3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.
- 4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
- 5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
- 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
- 7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di etti al presente comma.
- 8. All'onere di cui al presente articolo, si provvede con una riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-

legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrate dall'articolo 7 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 133, pari a 60 milioni per il 2009, e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

44. 0. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

### ART. 45.

Sopprimerlo.

**45. 1.** Albonetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma.

45. 3. Albonetti.

Al comma 1, dopo le parole: ottenute in terraferma, aggiungere le seguenti: e in mare.

**45. 2.** Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: corrispondenti al valore con le seguenti: corrispondenti al 50 per cento del valore.

**45. 4.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Messina, Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 15 per cento.

45. 8. Margiotta, Luongo, Vico.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore.

45. 9. Margiotta, Luongo, Vico.

Al comma 4, dopo le parole: dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni interessate.

45. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: nelle regioni interessate inserire le seguenti: dall'estrazione di idrocarburi gassosi.

45. 10. Margiotta, Luongo, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

**45. 6.** Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Messina, Di Stanislao.

Al comma 5, dopo le parole: in ciascuna regione interessata inserire le seguenti: dal-l'estrazione di idrocarburi gassosi.

45. 11. Margiotta, Luongo, Vico.

ART. 48.

Al comma 1, la parola: esclusivamente è soppressa.

48. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 49.

Sopprimerlo.

\* 49. 7. Ferranti, Cavallaro.

Sopprimerlo.

\* 49. 6. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 140-bis. – (Azione collettiva). – 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi dei commi 2 e 3, possono richiedere al tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme che derivino da prodotti difettosi di cui agli articoli 114 e seguenti del codice del consumo o conseguenti a comportamenti in violazione dei principi di lealtà e buona fede o causati da atti illeciti, posti in essere nell'ambito di

rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, di pratiche commerciali o da comportamenti lesivi del principio di libera concorrenza, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti. Soggetti legittimati passivi alla azione collettiva sono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e industriali ovvero propri intermediari.

- 2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
- 3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono determinati gli adempimenti da compiere, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa; il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale sia nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per fare fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno; le modalità per l'adesione successiva alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegare al verbale di udienza.
- 4. La domanda è proposta con ricorso contenente, oltre agli elementi indicati nell'articolo 125 del codice di procedura

- civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.
- 5. L'azione è ammessa quando: il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a duecentocinquanta persone fisiche; risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; concorrono elementi di fatto e di diritto che ne attestino la fondatezza. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a cento persone fisiche.
- 6. Il ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente del tribunale, entro venti giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni. Il presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno quindici giorni prima dell'udienza.
- 7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere, decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da una delle parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, con ricorso alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

- 8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il tribunale, ovvero la corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile e il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al presidente del tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione del collegio. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria del giudice. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti e al presidente del tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.
- 9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, nella *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che possono essere esercitate sino al giorno precedente all'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al tribunale.
- 10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del codice civile, decorrono dalla data di notifica del ricorso di cui al precedente comma 4 e operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente, purché conseguenti al medesimo fatto o violazione dedotto in giudizio.
- 11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.
- 12. La spedizione del titolo in forma esecutiva, di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile, può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti.

- 13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento della somma liquidata dal tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito su iniziativa del convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.
- 14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza e a redigere il conto finale dell'iniziativa, con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal presidente e da almeno due aderenti al comitato, è depositato presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede il tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse ».
- 2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **49. 5.** Lo Presti.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 49.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. L'articolo 140-bis dei codice dei consumo, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

- « Art. 130-bis. (Azione risarcitoria collettiva). – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui ai comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale dei luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di
- 2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce figli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 dei codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
- 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata. quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dei presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità del contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedi-

menti necessari per la prosecuzione dei giudizio.

- 4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
- 5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella torma della conciliazione giudiziale.
- 6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività dei verbale di conciliazione; le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
- 7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le

disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 dei citato decreto legislativo n. 5 dei 2003, e successive modificazioni.

- 8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 1, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, in fine di chiedere l'accertamento in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti dei responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudici previsti dal presente comma.
- 9. La sentenza di condanna di cui al comma 4 unitamente all'accertamento della qualità di creditore in sensi del commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 dei codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti dei medesimo codice di procedura civile, da parte dei giudice competente su richiesta dei singolo consumatore o utente.
- 10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
- 11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo re-

- gionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
- 12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione dei procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito dei ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.
- 13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
- 14. Qualora il ricorso proposto ai sensi dei comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali ».
- 2. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principio dei risarcimento dei danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è abrogato.
- *b)* alla rubrica, le parole: « *Class action* » sono soppresse.
- 4. L'articolo 19 dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è soppresso.
- 49. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo il capoverso 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori. L'azione è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta. Qualora il ricorso proposto sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali.

49. 4. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice al consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come

sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

49. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per una migliore efficacia delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, per il potenziamento e l'ammodernamento logistico dei Tribunali di cui al comma 4. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di ripartizione della presente somma. Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133.

49. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

### ART. 50.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1-*ter* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. In considerazione della possibile criticità della situazione finanziaria del fondo speciale, a causa della concomitanza del periodo di massimo impegno di erogazione delle prestazioni per il sostegno al reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Alitalia collocato in cassa integrazione straordinaria mobilità (2009-2015) a causa della crisi che ha investito molte aziende nel settore per le ricadute della crisi mondiale sul trasporto

aereo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere anticipazioni al fondo speciale, per il biennio 2009-2010 nei limiti del doppio delle entrate previste dalla I nota di variazione del bilancio 2009 del fondo speciale certificata dall'istituto, per il biennio 2011/2012 e per il biennio 2013/2014 nei limiti, rispettivamente, del doppio delle entrate che saranno stanziate nei bilanci di previsione del fondo speciale degli anni 2011 e 2013 certificati dall'Istituto.

50. 1. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

### ART. 50-bis.

(Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione, Fondo di garanzia e Fondo speciale per la tutela dei viaggiatori e dei turisti all'estero, il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei).

- 1. Al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare:
- *a)* nella misura di euro 2,50, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:
- *b)* nella misura di euro 0,50, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 100, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- 1) il finanziamento delle iniziative urgenti e indispensabili per la tutela dei viaggiatori e dei turisti all'estero, nelle situazioni di emergenza causate da eventi

naturali eccezionali, oppure da situazioni socio-politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria attività dei vettori e/o dei *tour operator*, individuate dal Ministero degli affari esteri – Unità di crisi;

- 2) il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovano nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;
- 3) il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che debbano fare fronte a situazioni d'emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio-politiche particolarmente critiche tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione ».
- 2. Al comma 3 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Fondo speciale di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti nazionali e internazionali per singolo aeroporto ».
- 3. Al comma 5 dell'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il funzionamento, la struttura e la modalità di gestione del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 43, e successive modificazioni, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori

e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.

**50. 0. 1.** Valducci.

### ART. 51.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**51. 1.** Zunino.

### ART. 52.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

52. 2. Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ed eventuali con la seguente: non-ché.

**52. 1.** Monai, Cimadoro, Borghesi.

# ART. 56.

Sopprimerlo.

56. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4 e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di spesa euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede, per un importo pari a 50 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre

2008, n. 203. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative ai superalcolici di cui all'allegato *i* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

**56. 2.** Lulli, Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

### ART. 58.

Sopprimerlo.

\* 58. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* **58. 3.** Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 3, sostituire la parola: in Italia con le seguenti: nell'Unione europea.

**58. 1.** Monai, Cimadoro, Borghesi.

## ART. 59.

Sopprimerlo.

\* 59. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* **59. 3.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.

\* **59. 4.** Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: coperta dal servizio inserire le seguenti: , sentite le imprese interessate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

59. 1. Golfo, Della Vedova.

### ART. 60.

Sopprimerlo.

\* 60. 1. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* 60. 3. Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

60. 4. Golfo, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea sostituire le parole: è aggiunta con le seguenti: sono aggiunte e le parole: la seguente lettera con le seguenti: le seguenti lettere.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso g-bis), aggiungere il seguente:

*g-ter)* relativamente a ciascun contratto di servizio di trasporto pubblico

ferroviario l'esercente mantiene una contabilità separata certificata.

**60. 2.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

### ART. 61.

Sopprimerlo.

\* 61. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

ART. 61.

Sopprimerlo.

\* 61. 6. Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quale misura idonea a conformare gradualmente la normativa italiana a quella europea è da intendersi l'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**61. 3.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire, il secondo periodo con i seguenti: Qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità competenti devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 30 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle richiamate previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e

all'articolo 8, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

\* **61. 1.** Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità competenti devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 30 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle richiamate previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

\* **61. 5.** Viola, Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

61-bis. Le autorità competenti potranno avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 13 70/2007, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nei limiti e nel rispetto delle previsioni del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 23-bis commi 3, 4 e 5 nonché nel rispetto dei regolamenti previsti dall'articolo 23-bis comma 10

della medesima legge limitatamente ai fini di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) di tale norma.

**61. 4.** Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

### ART. 62.

Sopprimerlo.

\* 62. 1. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* 62. 2. Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

All'articolo 62, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e), il numero 2 è sostituito con il seguente:
- 2) al comma 10, la parola: 2008 è sostituita con la parola: 2011;
- b) alla lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
- 3-bis) al comma 1, dopo le parole: servizi di loro competenza sono aggiunte le seguenti: , sentite le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie richiedenti »;
- c) alla lettera f), dopo il numero 1, inserire il seguente:
- 1-bis): al comma 5, dopo le parole: ove disponibile sono aggiunte le seguenti: e a condizioni di parità tra richiedenti;
- d) alla lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:
- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- 5. Gli accordi quadro sono conclusi per un periodo di dieci anni, rinnovabile di

altri cinque in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e a condizione che questi costituiscano l'oggetto di impegni contrattuali.

62. 3. Golfo, Della Vedova.

ART. 63.

Sopprimerlo.

\* **63. 1.** Nicco.

Sopprimerlo.

\* 63. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.

\* 63. 3. Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

### PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2320-bis-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato recante: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee » (legge comunitaria per il 2008);

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

### SOMMARIO

#### RISOLUZIONI:

167

### **RISOLUZIONI**

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

### La seduta comincia alle 12.25.

7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

(Discussione e rinvio).

Michele SCANDROGLIO (PdL) illustra sinteticamente il contenuto della risoluzione in titolo, dichiarando che essa è da considera aperta al contributo che vorranno fornire tutti i gruppi, oltre che le parti sociali interessate. Espressa soddisfazione per l'avvio della discussione di tale atto di indirizzo, preannuncia, dunque, l'intenzione di raccogliere – anche in via informale – ogni utile elemento diretto

all'eventuale miglioramento del testo, considerato che, una volta acquisito l'orientamento del Governo sull'argomento, risulterà essenziale portare a compimento un percorso mirato alla soluzione dei problemi esistenti e alla definitiva chiusura del contenzioso in atto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo, pur riservandosi di approfondire ulteriormente il contenuto di dettaglio dell'atto di indirizzo in discussione, ritiene che le questioni in esso trattate siano meritevoli della massima attenzione, anche al fine di individuare una soluzione definitiva all'argomento che interessa gli *ex* dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto delle questioni testé prospettate e considerato che è imminente l'inizio della prevista seduta congiunta delle Commissioni riunite I e XI, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

### SOMMARIO

SEDE	REFERENTE:
------	------------

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (Seguito dell'esame e	
rinvio)	168
SEDE CONSULTIVA	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	171
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	172

### SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Maria Roccella.

# La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C.1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il relatore ha testé comunicato di non poter partecipare alla seduta

odierna. Propone di avviare comunque il dibattito.

La Commissione concorda.

Donato Renato MOSELLA (PD) osserva che tra gli attuali settori della ricerca scientifica, lo studio delle cellule staminali occupa un posto particolare per le sue implicazioni etiche e per l'impatto che ha sulla vita degli individui e della popolazione nel suo insieme.

Si nutrono grandi attese per le applicazioni che dallo studio e dall'uso di queste cellule potrebbero derivare in campo clinico, in particolare per la terapia di alcune patologie come il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla, le malattie epatiche, alcuni tipi di tumore.

Dal trattamento delle sindromi neurodegenerative alla cura delle lesioni spinali, le potenzialità terapeutiche delle cellule staminali sono enormi, come dimostrano i passi avanti compiuti dalla ricerca, e proprio da ricercatori italiani. Valutare le potenzialità terapeutiche delle staminali nelle malattie neurodegenerative rimane un obiettivo fondamentale per la ricerca mondiale.

La speranza che l'impiego delle staminali possa migliorare la qualità della vita di tanti pazienti e salvare milioni di esseri umani è strettamente legata allo studio e alla ricerca in questo settore. Nel giugno 2005 è avvenuto a Miami, ad opera di un'équipe italiana e proprio su una paziente italiana, il primo intervento al mondo di trapianto di cellule staminali da pancreas e midollo per curare il diabete. Dopo due mesi dall'intervento, i valori della glicemia della paziente sono tornati nella norma e si sono stabilizzati. È un risultato importante che conferma le potenzialità di utilizzo delle staminali adulte nel ridurre le reazioni di rigetto in caso di trapianti.

È di tutta evidenza come nessun Paese che aspiri a giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale nella ricerca e nello sviluppo di progetti biomedici possa pensare di prescindere da una politica strutturale e lungimirante che incentivi lo studio delle staminali.

Con la previsione di un piano biennale, alimentato da importanti risorse destinate alla ricerca e all'alta formazione dei giovani medici al di sotto dei trent'anni, la proposta di legge intende stimolare il capitale umano, scientifico e tecnico presente in Italia, delineando una strategia di sviluppo utile ad evitare frammentazioni e ad ottimizzare i mezzi a disposizione.

A beneficio della chiarezza, ritiene utile che, sebbene nell'accezione del grande pubblico, e comunque dei non addetti ai lavori, le cellule staminali vengano distinte in staminali adulte ed embrionali, la situazione reale vede l'esistenza di almeno quattro tipi di staminali umane: cellule staminali germinali, preposte alla produzione dei gameti (spermatozoi ed ovociti) e quindi finalizzate alla riproduzione, di cui la proposta di legge n. 2040, di cui è primo firmatario, non si occupa; cellule staminali pluripotenti derivate da embrioni, vale a dire cellule capaci di produrre gli oltre duecentocinquanta tipi di

cellule che si trovano nel nostro organismo e che sono dette anche cellule ES (al momento tali cellule sono ottenibili solo attraverso la distruzione di embrioni umani, cosa che la vigente legislazione italiana proibisce; l'uso di tali cellule non è contemplato nella citata proposta di legge); cellule staminali somatiche fetali, e cioè cellule della linea del soma preposte a produrre cellule mature del tessuto in cui risiedono (queste cellule si ritrovano nell'organismo umano a partire da stadi di sviluppo successivi a quelli delle cellule ES e, quindi, non sono assimilabili in alcun modo a queste ultime; la proposta di legge ne regolamenta l'uso ai fini di ricerca e cura); cellule staminali somatiche adulte, cioè cellule della linea del soma preposte a produrre cellule mature del tessuto in cui risiedono. Oueste cellule si ritrovano nell'organismo umano a partire dalla nascita e fino alla morte dell'organismo e la proposta di legge citata ne disciplina l'uso ai fini di ricerca e cura.

Rileva, inoltre, che, negli ultimi due anni, è emersa un quinta categoria di cellule staminali, le cellule staminali pluripotenti indotte. Tali cellule hanno caratteristiche sovrapponibili alle cellule ES ma, a differenza di queste ultime, non vengono estratte da embrioni, il cui uso o creazione non è quindi necessario.

Le cellule staminali pluripotenti indotte, IPS, vengono prodotte a partire da cellule adulte, in genere dell'epidermide, riprogrammandole attraverso processi genetici ed epigenetici. Le cellule adulte regrediscono ad uno stadio embrionale ma senza produrre embrioni e, in più, possiedono lo stesso patrimonio genetico ed immunologico della cellula adulta originale. Le cellule pluripotenti indotte e la loro progenie potranno, quindi, essere trapiantate nel paziente che ha donato la cellula epidermica originale senza problema alcuno di rigetto. La produzione di cellule terapeutiche pluripotenti nel pieno rispetto della dignità umana - e tenendo presente lo stato dell'arte in questo settore - è una delle finalità fondamentali della proposta di legge n. 2040.

La scoperta delle cellule IPS ha permesso di superare in modo scientificamente efficace ed eticamente corretto il dilemma che ancora oggi, in alcune circostanze, contrappone scienziati che ritengono che alla scienza tutto sia consentito e scienziati che, invece, sostengono che la scienza abbia un suo codice etico che impone di rispettare sempre la dignità della vita umana, fin dal suo concepimento. Le IPS uniscono ai vantaggi della loro enorme flessibilità la garanzia che la loro provenienza non ha compromesso la vita di nessun embrione.

Lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica costituisce il cuore della citata proposta di legge. In tale direzione è prevista l'istituzione di una rete costituita da tre centri pubblici per lo studio sui tessuti; essi avranno anche il compito di promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di dati e di esperienze e di favorire programmi comuni.

La proposta di legge intende contribuire allo sviluppo di una cultura scientifica altamente innovativa per rendere competitivo il nostro sistema. Infatti, non solo sono stanziate specifiche risorse da destinare allo sviluppo di un piano biennale di ricerca sui tessuti, ma, per assicurare trasparenza e adeguatezza nell'attribuzione delle risorse, si prevede che, coerentemente con i criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, la valutazione dei progetti sia effettuata da un'apposita commissione secondo il metodo della valutazione tra pari.

Nella consapevolezza della necessità di puntare all'alta formazione professionale, è prevista l'istituzione di borse di studio, in favore di giovani di età inferiore ai trent'anni, da fruire anche presso enti di ricerca ed università esteri.

Auspica, infine, che, nel prosieguo dell'esame, siano accolte le proposte più significative e innovative contenute nella proposta di legge più volte citata, nella spirito di un confronto aperto e costruttivo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di condividere molte delle considerazioni svolte dal collega Mosella. In particolare, sottolinea la necessità di un intervento legislativo in materia, risultando insufficienti le pur opportune iniziative normative adottate dal Governo in questa materia. Esistono, infatti, banche per la conservazione del sangue cordonale, ma manca una cornice normativa idonea a sostenere e disciplinare l'utilizzo di questi tessuti e la ricerca sulle loro possibili applicazioni biomediche. Ricorda, al riguardo, come dall'impiego delle cellule staminali cordonali possano derivare soluzioni particolarmente efficaci per la cura, anche in via definitiva, di gravissime patologie. Ritiene pertanto che sia necessario favorire e incentivare la diffusione di una cultura della donazione del sangue cordonale e rileva come la proposta di legge n. 1214, di cui è prima firmatario, sia volta proprio a promuovere tale cultura e ad estendere a tutte le strutture sanitarie la possibilità di ricevere e avviare verso le apposite banche i tessuti in questione. Esiste, tuttavia, un problema specifico e, in parte, nuovo, legato alla conservazione per uso autologo e a titolo privato. Per accogliere, in parte, le esigenze sottese a questa particolare problematica, la citata proposta di legge contempla la possibilità di una donazione dedicata, in presenza di accertate patologie per la cura delle quali l'impiego di detti tessuti possa risultare vantaggioso. Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, ritiene che non vi sia la ragione di istituire banche private per la conservazione del sangue cordonale in Italia, tanto più che chi lo desidera può già oggi accedere a questo servizio presso le banche esistenti in altri Paesi. Peraltro, non esclude la possibilità che in futuro, qualora le evidenze scientifiche dimostrino la concreta utilità della conservazione per uso autologo, si possano autorizzare, anche in Italia, forme limitate di conservazione del sangue cordonale presso banche private.

Antonio PALAGIANO (IdV), premesso di voler evitare, per quanto possibile, il rischio di contrapposizioni ideologiche sulle proposte di legge in esame, osserva, rivolto al collega Di Virgilio, che il fatto di consentire la conservazione all'estero del sangue cordonale non rappresenta una risposta adeguata all'esigenza di quanti, a prescindere dalla fondatezza scientifica di questa pratica, decidono di ricorrere, a proprie spese, alla conservazione per uso autologo. Ritiene, infatti, che lo Stato debba rispettare la libertà di scelta degli individui e preoccuparsi semmai di disciplinare in modo più adeguato la raccolta e la conservazione di tali tessuti, che oggi, in Italia, avviene spesso secondo modalità che non ne assicurano l'efficacia. Talvolta, ad esempio, si procede alla raccolta del sangue cordonale senza accertarsi che lo stesso contenga un numero sufficiente di cellule staminali. Ritiene, inoltre, che debba essere superata l'ipocrisia che consente di importare cellule staminali che in Italia si vieta di produrre. Invita, altresì, ad adottare, in questa materia, le definizioni comunemente accettate a livello internazionale e, in particolare, a distinguere tra preembrioni, embrioni e feti. Sottolinea, infine, l'opportunità di un ciclo di audizioni al fine di approfondire tutti gli aspetti della problematica sottesa alle proposte di legge in esame.

Donato Renato MOSELLA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori e riallacciandosi all'esigenza di un ciclo di audizioni testé rappresentata dal collega Palagiano, con il quale concorda, chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, come di consueto, la Commissione valuterà, al termine dell'esame preliminare, se adottare come testo base una delle proposte di legge presentate o procedere all'elaborazione di un testo unificato. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, valuterà altresì l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Donato Renato MOSELLA (PD) ringrazia il presidente per i chiarimenti forniti e

auspica che, data la delicatezza delle questioni in discorso, le audizioni siano svolte dopo che la Commissione avrà elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROC-CELLA, riferendosi al presunto vuoto normativo in materia di utilizzo delle cellule staminali contenute nel sangue cordonale, lamentato dal relatore, fa presente che il decreto-legge n. 207 del 2008 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione di un decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione del sangue cordonale a fini di trapianto. Ricorda, altresì, che il decreto legislativo n. 191 del 2007 ha dato attuazione alla normativa comunitaria in materia di conservazione di cellule e tessuti umani. Fa presente, inoltre, che il Governo ha adottato un position paper, condiviso da tutte le associazioni scientifiche e dei pazienti, in materia di impiego delle cellule cordonali, movendo dal presupposto che la normativa in materia debba, pur nel rispetto delle scelte individuali, garantire una tutela adeguata della salute dei citta-

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 13.10.

# SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

### La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1441ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Al riguardo, ricorda che, nella seduta del 14 ottobre 2008, la Commissione aveva espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1441-ter. Successivamente, nel corso dell'esame in Senato, è stato introdotto l'articolo 64, che estende anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi del previsto meccanismo del pay-back, già prorogato al 31 dicembre 2009, in alternativa alla riduzione del cinque per cento del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale. Viene poi demandata all'AIFA la definizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, delle modalità applicative di tale disposizione.

In proposito, ricorda che il meccanismo del pay-back previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prorogato, prima, al 31 dicembre 2008, dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e, infine, al 31 dicembre 2009, dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, consente alle aziende farmaceutiche, per i farmaci immessi in commercio al 31 dicembre 2006, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, di versare alle regioni determinate somme, stabilite secondo specifiche tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, sospendendo in tal modo la prevista riduzione del cinque per cento del prezzo del farmaco.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere tenendo conto quanto emergerà nel corso della discussione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che, accanto all'articolo 64, su cui si è provvedimento in oggetto.

soffermato il relatore, vi siano altre disposizioni del provvedimento in esame, aggiunte o modificate nel corso dell'esame presso il Senato, che meritano di essere considerate ai fini dell'espressione del prescritto parere. In particolare, ritiene che sarebbe opportuno approfondire le norme di cui all'articolo 10, in materia di società cooperative, sotto il profilo delle peculiarità proprie delle cooperative sociali. Ritiene, altresì, che sarebbe opportuno valutare la possibilità di un coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nelle iniziative volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 18. Osserva quindi che, attese le esigenze di tutela della salute espressamente riconosciute all'articolo 25, comma 2, lettera b), analogo coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali parrebbe auspicabile con riferimento al procedimento disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo 25, nonché alle procedure di cui all'articolo 26. Invita, infine, il relatore a valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione in ordine all'opportunità di coinvolgere il citato Ministero nell'ambito delle procedure per l'adozione del decreto di cui all'articolo 27, comma 14.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente.

Successivamente, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un *iter* autonomo. Al termine dell'esame preliminare si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2009 ed il parere sulla relazione annuale.

Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.

Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest'ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della XIV Commissione dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

In particolare, saranno considerati inammissibili per estraneità al contenuto

proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi comunitarie) non incluse nel disegno di legge, salvo che siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Ricorda, ancora, che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito, ove successivamente ripresentati nel medesimo testo presso la XIV Commissione, dovranno da questa essere considerati irricevibili; essi tuttavia potranno essere ripresentati in Assemblea. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea.

Dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Infine, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione delle parti di competenza della Commissione, ricorda che questa dovrà concludere l'esame entro il prossimo 26 giugno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione, da trasmettere alla XIV Commissione, sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria 2009 e a nominare un relatore con

il compito di riferire alla Commissione medesima. La Commissione è chiamata, altresì, ad esprimere alla XIV Commissione il prescritto parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.

Al riguardo, ricorda che il disegno di legge comunitaria, presentato il 19 maggio scorso, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla citata Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2008, consta attualmente di nove articoli, suddivisi in tre Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive). Per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione illustrativa evidenzia che il Capo I (articoli da 1 a 5) contiene le disposizioni che conferiscono al Governo una delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, il Capo II (articoli da 6 a 7) reca disposizioni particolari di adempimento, il Capo III (articoli 8 e 9) è dedicato all'attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La relazione illustrativa reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Il

disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-regioni ed è privo di relazione tecnica poiché, secondo la relazione illustrativa, la legge delega è priva di contenuti con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica.

Nell'ambito dell'articolato non si ravvisano disposizioni di competenza della Commissione. Aspetti di competenza della Commissione sono invece ravvisabili nella Direttiva 2008/112/CE contenuta nell'Allegato B, recante norme sulla Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La direttiva in esame, composta di nove articoli ed entrata in vigore il 12 gennaio 2009, modifica diverse norme europee allo scopo di adeguarle al regolamento n. 1272 del 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il regolamento n. 1272 del 2008, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, dispone sulla armonizzazione della classificazione ed etichettatura di sostanze, miscele ed esplosivi, per favorirne la libera circolazione nella Comunità. Conseguentemente, tale regolamento ha sostituito la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi.

Il regolamento non si applica tra l'altro ai medicinali ai cosmetici e alle sostanze radioattive. Entro il 1ºaprile 2010 gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º giugno 2010 (articolo 7).

La direttiva in esame modifica le seguenti norme: la direttiva 76/768 sui cosmetici (articolo 1);

la direttiva 88/378 sulla sicurezza dei giocattoli (articolo 2); la direttiva 1999/13 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici (articolo 3); la direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso (articolo 4); la direttiva 2002/96 sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (articolo 5); la direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (articolo 6). La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE deve essere completata entro il 1° giugno 2015.

Per quanto concerne la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno anno 2008, ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la Relazione - in cui dovrebbero essere chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso sulle politiche europee riguarda: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale: l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia; i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza

dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; l'elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee ed esaminate dal Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda gli orientamenti del Governo sulle politiche dell'Unione europea, la Relazione sottolinea che, per il 2009, si prevede un apporto specifico per lo sviluppo di tematiche già in discussione, tra cui segnala, in particolare, la proposta di direttiva sui diritti dei pazienti all'assistenza transfrontaliera nell'Unione europea e la proposta di raccomandazione del Consiglio su un'azione europea nel campo delle malattie rare (successivamente adottata dal Consiglio nella riunione del 9 giugno 2009).

La proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2008 (COM(2008)414), è volta ad istituire un quadro normativo comunitario per l'assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea che rispetti i principi di universalità, accesso a un'assistenza di qualità, uguaglianza e solidarietà, e che abbia come obiettivi quello di fornire una sufficiente chiarezza circa i diritti al rimborso spettante per l'assistenza sanitaria ricevuta in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza e di garantire che tale assistenza transfrontaliera soddisfi i necessari requisiti di qualità, sicurezza ed efficienza.

Ricorda che la proposta di direttiva è stata esaminata dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. La XIV Commissione ha adottato un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 22 febbraio 2009. In tale occasione, la Commissione ha approvato un documento finale nella seduta del 10 marzo 2009, nel quale invita il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché siano adeguatamente valutati i seguenti aspetti: impatto economico e finanziario della proposta sui sistemi sanitari nazionali e regionali; potenziamento della disciplina comune europea

in materia di standard minimi di garanzia delle cure erogate; meccanismo di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri; ipotesi di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva; riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio. Il documento finale chiede inoltre che il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri e alle regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione e che si prevedano misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.

Tra le iniziative legislative all'esame delle istituzioni UE si segnalano invece, per quanto di competenza della Commissione: la proposta di direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)818), presentata dalla Commissione l'8 dicembre 2008 e accompagnata da un piano d'azione in dieci punti per rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di donazione e trapianto (la direttiva e il piano d'azione si prefiggono tre obiettivi prioritari: migliorare la qualità e la sicurezza degli organi in Europa, incrementare la disponibilità di organi e rendere i sistemi di trapianto più efficaci ed accessibili); il « pacchetto sui farmaci », presentato dalla Commissione il 10 dicembre 2008, comprendente la comunicazione « Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova visione del settore farmaceutico » (COM(2008)666) e cinque proposte legislative volte a modificare la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM (2008) 663; COM (2008) 665; COM (2008) 668), e il regolamento CE n. 726/ 2004 che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario (COM (2008) 662; COM (2008) 664).

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolinea come le disposizioni in materia di mobilità transfrontaliera dei pazienti, cui ha fatto riferimento il relatore, siano caratterizzate da particolare complessità e delicatezza e siano destinate a produrre un impatto rilevante sui sistemi sanitari degli Stati membri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

### SOMMARIO

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo internazionale sui legni tropicali. C. 2450 Governo, approvato dal Senato	
(Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole)	177
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (Esame	
congiunto e rinvio)	178
AVVERTENZA	179

### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

### La seduta comincia alle 12.35.

Ratifica dell'Accordo internazionale sui legni tropicali.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale sui legni tropicali (International Tropical Timber Agreement – ITTA), del 27 gennaio 2006, e il relativo ordine di esecuzione.

Tale Accordo si inserisce in una pluridecennale attività internazionale volta a garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali, a fronte dell'aumento della deforestazione nei Paesi tropicali. Il passo iniziale fu costituito dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Nairobi del 1976, sul commercio e lo sviluppo, che stabiliva un piano d'azione per la strutturazione del commercio dei prodotti di base. La Conferenza di Nairobi diede avvio a lunghi negoziati, poi sfociati nel 1983 nel primo Accordo internazionale sui legni tropicali, che ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996, garantendo un importante ambito di cooperazione internazionale tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Nel 1986 è stata poi istituita dalle Nazioni Unite l'Organizzazione internazionale sui legni tropicali (ITTO), organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in tale materia. Attualmente, è in vigore il successivo Accordo ITTA del 1994, ratificato dall'Italia nel 1998, la cui efficacia è stata estesa al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i paesi membri di concludere l'iter di ratifica dell'Accordo del 2006, di cui al disegno di legge di ratifica in esame.

L'Accordo ITTA 2006 si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. Nello specifico, tra gli obiettivi dell'Accordo rientrano: costituire un ambito efficace per la cooperazione internazionale e la consultazione tra i Paesi membri produttori e consumatori, su tutti gli aspetti dell'economia mondiale del legname; contribuire allo sviluppo sostenibile: aiutare i Paesi membri ad ottenere esportazioni di legni tropicali e prodotti derivati da fonti gestite in modo sostenibile (tale obiettivo viene posto dai Paesi produttori in diretta connessione con l'estensione nell'ambito dell'Accordo tutti i tipi di legnami, anche a quelli delle zone temperate, ma tale orientamento non è condiviso dall'Unione europea); promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali, migliorando le condizioni strutturali sui mercati internazionali e tenendo conto, da un lato, di un possibile incremento del consumo e della necessaria continuità di approvvigionamento dall'altro. e, un'equa remunerazione per i Paesi membri, nel rispetto dei costi di gestione sostenibile delle foreste; promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo del settore, per ottimizzare la gestione forestale e il consumo del prodotto; migliorare l'informazione e la trasparenza del mercato; promuovere lo sviluppo delle prime lavorazioni del prodotto grezzo nei Paesi produttori; incoraggiare i Paesi membri a sostenere e sviluppare l'attività di rimboschimento di legni tropicali industriali e di gestione forestale; migliorare la commercializzazione e la distribuzione esportazioni di legnami tropicali; incoraggiare i Paesi membri ad elaborare politiche nazionali atte ad assicurare l'utilizzazione sostenibile e la conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche e a mantenere l'equilibrio ecologico nelle regioni interessate in un contesto commerciale dei legni tropicali; promuovere il trasferimento di tecnologie.

Quanto al contenuto specifico dell'articolato dell'Accordo ITTA 2006, l'articolo 1 ne indica i già citati obiettivi obiettivi, mentre gli articoli successivi recano disposizioni concernenti la struttura, il funzionamento e l'attività dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, che rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali.

In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal Presidente.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la trattazione degli atti all'ordine del giorno ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione della Commissione, e successivamente all'espressione del parere sul Doc. LXXXVII, n. 2. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sul Doc. LXXXVII, n. 2, saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda quindi che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, e in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.

Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di

procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

# La seduta termina alle 12.50.

### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

# SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

### COMITATO RISTRETTO

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri.

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

### S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Esame e rinvio)	180
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	185
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Atto n. 83 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	188
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa ( <i>Small Business Act</i> ). COM(2009)126 def. (Parere alle Commissioni II e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	190
Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. COM(2008)794 def. (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	192
AVVERTENZA	195

# SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

## La seduta comincia alle 13.30.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo del disegno di legge comunitaria 2008, che torna nuovamente alla Camera a seguito di una modifica al testo introdotta nel corso dell'esame presso il Senato. Sulle modifiche apportate – alle quali si limita l'esame della XIV Commissione, poiché sul restante testo vi è ormai stata una doppia deliberazione conforme di Camera e Se-

nato – sono già pervenute le relazioni favorevoli, senza emendamenti, della X Commissione Attività produttive e della I Commissione Affari costituzionali.

Poiché è probabile che il provvedimento possa essere calendarizzato in Assemblea già a partire da lunedì prossimo, propone di fissare alle ore 8.30 di domani mattina il termine per la presentazione degli emendamenti presso la XIV Commissione, affinché si possa concludere l'esame già nella seduta prevista per domani mattina alle 8.45.

#### La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ricorda che è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 23, recante disposizioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Ricorda altresì che l'articolo 23 è stato introdotto nel testo del disegno di legge comunitaria 2008 con un emendamento della Commissione, approvato dall'Assemblea alla Camera.

La disposizione provvede ad inserire nel corpus della legge n. 125 del 2001, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, l'articolo 14-bis, con il quale viene previsto che la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto possano essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti di apposita licenza, disponendo specifiche sanzioni amministrative in caso di violazioni. Tali sanzioni sono incrementate nel caso in cui il fatto sia commesso tra le ore 22 e le ore 7.

Il soppresso comma 2 era volto ad introdurre due modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2007, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, nel testo vigente, fa obbligo (comma

2) ai titolari e ai gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte, nonché di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, e di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente (comma 3).

In primo luogo, il soppresso comma 2 intendeva modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, in modo da prevedere che il già ricordato obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorra dalle ore 2 ovvero, successivamente, almeno dalla mezz'ora precedente l'orario di chiusura del locale.

Con la modifica introdotta al successivo comma 3, alla sanzione di chiusura del locale di cui al precedente comma 2, si aggiungeva il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 13.35.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009 — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

#### La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica risultanti dallo stralcio del disegno di legge n. 1441. Esso giunge alla Camera in seconda lettura, dopo le numerose modifiche ed integrazioni apportate dal Senato. Il testo che torna all'esame della Camera si compone di 64 articoli, che trattano sotto numerosi profili temi comunque riconducibili, in linea di massima, al titolo del provvedimento stesso: recano cioè disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con specifico riguardo - tra l'altro - all'energia nucleare. Diverse disposizioni sono volte a dare attuazione anche parziale - alla normativa comunitaria, affiancandosi quindi ai disegni di legge comunitaria 2008 e 2009, ovvero a disciplinare determinati settori nelle more del recepimento della normativa comunitaria.

Nel dettaglio, gli articoli 1-4 recano disposizioni volte a favorire l'operatività delle reti di imprese, con particolare riguardo alla definizione e al funzionamento del contratto di rete, agli interventi di reindustrializzazione ed al riordino del sistema degli incentivi a favore delle imprese, nonché alle agevolazioni a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione ed alla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Gli articoli 5 e 6 recano previsioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, anche in materia di assunzioni.

L'articolo 7 reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica, l'articolo 8 modifica la disciplina in materia di ICI e gli articoli 9 e 10 prevedono, rispettivamente, disposizioni in materia di consorzi agrari e società cooperative.

Gli articoli 11-14, in materia di internazionalizzazione delle imprese, prevedono deleghe per il riassetto della normativa di settore ed istituendo un Fondo rotativo per favorire le fasi di avvio di progetti di internazionalizzazione. Ulteriori disposizioni in materia sono previste negli articoli 52 (misure in favore della SACE) e 54 (misure in favore dell'ICE).

Gli articoli 15-24 prevedono disposizioni di carattere eterogeneo: vengono novellate alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale (articolo 15); contrastano la contraffazione mediante l'estensione alle indagini per tale delitto la disciplina delle cd. « indagini sottocopertura » (articoli 16, 17 e 19); promuovono le attività del Ministero delle politiche agricole e stabiliscono alcuni obblighi di comunicazione all'AGEA da parte dei frantoi (articolo 18); riducono la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione (articolo 20); dispongono iniziative per la trasparenza dei prezzi nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni (articolo 21); definiscono «ingannevole» la pubblicità delle tariffe praticate dalle compagnie marittime qualora il prezzo reclamizzato non comprenda tutti gli oneri accessori e le tasse gravanti sul consumatore (articolo 22); consentono al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine anche in seno alle indagini conoscitive del Garante per la sorveglianza dei prezzi (articolo 23); previste misure sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 24).

Gli articoli 25 e 26 recano una delega per il riordino della disciplina sulla localizzazione degli impianti nucleari e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.

Gli articoli 27-42 recano varie disposizioni riguardanti il settore energetico. In particolare: l'articolo 27 prevede la redazione di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea e, ai commi 37-39, disposizioni in materia di risorse geotermiche; l'articolo 28 ridefinisce i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) estendendone le competenze, per i settori dell'elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera, mentre l'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; l'articolo 30 affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico; l'articolo 31 prevede la semplificazione degli adempimenti necessari per usufruire della proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici; l'articolo 32 favorisce la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica, mentre l'articolo 33 reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU); l'articolo 34 integra il Codice ambientale al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione; gli articoli 35 e 36 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici e di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area; l'articolo 37 istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); l'articolo 38 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell'innovazione; l'articolo 39 reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari; l'articolo 40 introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, aventi determinate caratteristiche tecniche, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS; l'articolo 41 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche; l'articolo 42 introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS, limitando la competenza regionale ai soli impianti situati sulla terraferma.

Gli articoli 43-45 e 51 recano norme riguardanti i carburanti. In particolare l'articolo 43 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità di avere una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica; l'articolo 44 modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del versamento del diritto annuale alle camere di commercio; l'articolo 45 dispone che il previsto aumento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi sia destinato ad un apposito Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; l'ar-46 interviene sui progetti innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007; l'articolo 51 prevede misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

Gli articoli 47-50, 53, 55, 57 recano disposizioni eterogenee: l'articolo 47 introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza; l'articolo 48 dispone sull'attività che gli enti territoriali possono svolgere per il tramite di strutture societarie; l'articolo 49 prevede che la class action, pur esercitata dal singolo consumatore anche attraverso associazioni o comitati, sia finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in

situazione identica; l'articolo 50 contiene norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali; l'articolo 53 prevede una delega per la riforma della disciplina delle camere di commercio; l'articolo 55 reca un'interpretazione autentica sui requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi; l'articolo 57 stanzia 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche.

Gli articoli 58, 59 e 62 recano disposizioni in materia di servizi ferroviari passeggeri. In particolare l'articolo 58 richiede, per lo svolgimento dei servizi aventi origine e destinazione nel territorio italiano, il possesso di un'apposita licenza rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora tali imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità; l'articolo 59 disciplina il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano: lo svolgimento di tale servizio, ammesso dal 1º gennaio 2010, è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico; l'articolo 62 modifica le norme riguardanti la nozione di controllo di impresa ferroviaria, i requisiti per svolgere il servizio di trasporto, la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all'estero.

Gli articoli 60, 61 e 63 dispongono in materia di trasporto pubblico locale: le previsioni dell'articolo 60 riguardano la licenza per l'esercizio del trasporto, l'articolo 61 autorizza le autorità, competenti ad aggiudicarsi i contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad avvalersi del Regolamento CE n. 1370/2007 (articoli 5 e 8), con facoltà di deroga alle leggi di settore, mentre l'articolo 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario locale svolti nelle regioni a

statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

L'articolo 64 estende ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà per le aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del *payback*.

Per quanto riguarda specificamente le competenze della Commissione, il provvedimento non sembra presentare particolari problemi. Si limita pertanto a segnalare due tipologie di disposizioni: la prima concerne disposizioni che, pur non presentando nell'immediato profili problematici, necessitano nella loro attuazione di tener conto del diritto e della giurisprudenza comunitari; la seconda riguarda disposizioni che intervengono su materie oggetto di contenzioso comunitario.

Appartengono alla prima tipologia l'articolo 2, comma 12, lettera h), che prevede misure in favore dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e di illuminazione del Veneto. L'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 2, in questo caso, dovrà essere conforme agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, che definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, generino effetti distorsivi della concorrenza, nonché l'articolo 3, comma 2, lettera 1), che, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera mm) della legge n. 42/ 2009 in materia di federalismo fiscale, prevede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa. Si tratta di un principio di delega e quindi una piena valutazione della compatibilità comunitaria potrà essere effettuata soltanto sul relativo schema di decreto legislativo. Considera però opportuno richiamare già in questa sede la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 6 settembre 2006 e dell'11 settembre 2008) relativa all'adozione di misure fiscali agevolate a livello locale. In tali pronunce la Corte ha chiarito che è consentita una differenziazione delle aliquote tra diverse aree del Paese (senza violazione della disciplina sugli aiuti di Stato), ma a condizione che i provvedimenti fiscali siano adottati da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. La Corte ha poi precisato che l'eventuale minore gettito derivante dall'aliquota ridotta non deve essere compensato da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

Appartengono alla seconda tipologia gli articoli 25, (delega al Governo in materia nucleare), 27 (misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico), 58 e 62 (trasporto ferroviario). Ritiene di poter affermare che gli articoli 27, 58 e 62 sono neutri rispetto al contenzioso comunitario, in quanto sembrano operare nella cornice tracciata dalla normativa nazionale vigente, senza intervenire sulle questioni oggetto del contenzioso. L'articolo 25, invece, senza intervenire specificamente sul punto dell'emergenza radioattiva, oggetto del contenzioso, reca due principi e criteri direttivi della delega al Governo che sembrano andare nella direzione indicata dall'Unione europea. Si tratta, in particolare, della definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti (lettera b)) e della previsione che i controlli di sicurezza e di radioprotezione debbano assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.

Considera infine necessario segnalare due questioni puramente formali: all'articolo 18, i commi 5 e 6, i quali prevedono l'obbligo per i frantoi di comunicare all'AGEA l'origine delle olive trattate), richiamano il reg. (CE) n. 2153/2005, che definisce il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. Ebbene il regolamento citato nella norma è stato abrogato e sostituito dal reg. (CE) n. 826/2008. L'articolo 34, in materia di impianti termici a condensazione, richiama la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE, che è stata modificata dalla direttiva 93/68/CEE.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala che l'Accordo internazionale sui legni tropicali (International Tropical Timber Agreement – ITTA), consta di un Preambolo, 46 articoli e tre Allegati, e si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato da parte italiana con la legge 16 aprile 1998, n. 120.

Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica in esame (A.S. 1439), che il Senato ha approvato il 14 maggio 2009, l'Organizzazione internazionale sui legni tropicali (ITTO), l'organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in tale materia, ha esteso l'efficacia dell'Accordo ITTA 1994 al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i paesi membri di concludere l'iter di ratifica del nuovo Accordo del 2006.

Rammenta che facendo seguito ad una diffusa preoccupazione per la forte deforestazione in atto, a Ginevra nel 1983 fu firmato il primo Accordo internazionale, che ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 29 giugno 1984 e ratificato con la legge 1º aprile 1985, n. 125, fece seguito

ad una lunga fase negoziale iniziata con la IV Conferenza delle Nazioni Unite di Nairobi (1976) sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), che aveva stabilito un piano d'azione per la strutturazione del commercio dei prodotti di base.

Con riguardo al contenuto dell'Accordo in esame, l'articolo 1 ne indica gli obiettivi, quali, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, la lotta alla povertà e all'illegalità delle pratiche di deforestazione nei paesi produttori anche attraverso l'istituzione di speciali « forum di consultazione », azioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo nonché l'adozione di meccanismi che incrementino nuove risorse finanziarie.

L'articolo 2, contiene le definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 dispongono in ordine alla sede (attualmente Yokohama, in Giappone), alla struttura e ai membri dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali che, istituita dall'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali.

L'articolo 5 contempla la partecipazione, nelle fasi di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, anche delle Organizzazioni intergovernative, facendo esplicito riferimento alla Comunità europea.

La composizione, le competenze, le mansioni e le funzioni del Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i paesi membri dell'Organizzazione, produttori e consumatori, nonché l'indicazione delle funzioni relative alle cariche del presidente e vice presidente sono recate dagli articoli 6-8.

L'articolo 9 dispone in tema di frequenza ed ubicazione delle sessioni ordinarie (almeno una all'anno) e straordinarie del Consiglio.

La ripartizione dei voti tra paesi produttori e paesi consumatori, con la specificazione dei criteri di assegnazione dei voti, l'illustrazione della procedura di voto, nonché l'indicazione del quorum necessario per la validità delle riunioni del Consiglio sono riportate dagli articoli 10-13.

L'articolo 14 tratta la nomina, da parte del Consiglio, del direttore esecutivo, il funzionario amministrativo più elevato in grado, che a sua volta nomina il personale, definendo la posizione di tali soggetti nei confronti di altre organizzazioni.

Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l'ITTO con gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite e con istituzioni internazionali e regionali, con organizzazioni non governative, con il settore privato e la società civile, prevedendo anche l'ammissione di osservatori.

L'articolo 17 disciplina lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione ITTO e dei suoi membri.

Gli articoli 18-21, che recano disposizioni finanziarie, istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinguendoli in « conto amministrativo », « conto speciale » e « Fondo per il partenariato di Bali». Il «conto amministrativo» è finanziato dai contributi annui fissati per ciascuno Stato membro, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e comprende i costi amministrativi di base (stipendi, eccetera) e i costi operativi essenziali (a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni); il «conto speciale », destinato a finanziare programmi tematici, si avvale di contributi volontari dei paesi membri; il « fondo per il partenariato di Bali» finalizzato a sostenere i paesi membri produttori a realizzare gli investimenti necessari al conseguimento di una gestione sostenibile delle fonti di provenienza dei legni tropicali posti in commercio, è finanziato con contributi volontari dei paesi membri e dal 50 per cento dei proventi delle attività correlate al conto speciale.

Gli articoli 22 e 23 enunciano, rispettivamente, la modalità di pagamento dei contributi finanziari, pagabili in moneta convertibile e non soggetti a restrizioni valutarie e disciplinano la revisione e la pubblicazione dei conti, attraverso la nomina di revisori indipendenti dall'Organizzazione.

A norma degli articoli 24 e 25 vengono introdotte le attività operative dell'Organizzazione, distinte in « attività di politica generale », per le quali il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione volto ad individuare le priorità ed i programmi tematici, e « attività di progetto », intraprese dietro presentazione di proposte mirate.

L'articolo 26 istituisce quattro comitati (per l'industria forestale, per le questioni economiche, le statistiche e i mercati », per il rimboschimento e la gestione forestale e comitato finanziario e amministrativo) e prevede la possibilità di istituire e sciogliere in seno all'Organizzazione organi ausiliari, il funzionamento e mandato dei quali è stabilito dal Consiglio.

La predisposizione di studi statistici e di informazioni in materia di produzione e commercio dei legnami tropicali e non tropicali, nonché la pubblicazione di dati sulla gestione delle foreste produttrici è disciplinata dall' articolo 27.

L'articolo 28 stabilisce che il Consiglio pubblichi ogni anno una relazione sulle proprie attività e riesamini e valuti, ogni due anni, la situazione internazionale del legname.

Gli articoli 29-31 enunciano gli obblighi generali ai quali gli Stati membri sono assoggettati, l'esonero da tali obblighi, e regolano la materia dei ricorsi e delle controversie tra i paesi membri.

Le misure differenziate e correttive e quelle speciali alle quali gli Stati membri consumatori possono fare ricorso nel caso che i loro interessi siano pregiudicati a seguito dell'attuazione di misure applicative sull'Accordo ITTA sono trattate dall'articolo 32.

Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine al riesame dell'attuazione dell'Accordo, previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nonché alla clausola della non discriminazione per il commercio internazionale di legname, con particolare riferimento alle importazioni e all'uso di legname e suoi prodotti.

Gli articoli 35-38 designano quale depositario dell'Accordo, il Segretario generale delle Nazioni Unite, precisano le modalità di firma, ratifica, accettazione e approvazione del medesimo e dispongono in tema di adesione e di notifica di applicazione provvisoria.

L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo al 1º febbraio 2008 o in data successiva, ma comunque dopo la firma o la ratifica da parte di dodici paesi produttori (su un totale di 33), detentori di almeno il 60 per cento del totale dei voti assegnati, e dieci paesi consumatori (su un totale di 26), che rappresentino il 60 per cento del volume globale di import di legname tropicale registrato nel 2005.

Gli articoli 40-42 sono dedicati alle modifiche da apportare all'Accordo proposte dal Consiglio, alla denuncia presentata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e all'esclusione presentata dal Consiglio qualora ritenga che un Paese membro non adempia agli obblighi del trattato.

L'articolo 43 definisce la liquidazione dei conti di uno Stato membro – stabilita dal Consiglio – a seguito della sua rescissione dall'Accordo e sancisce la regola che i contributi versati sui conti finanziari non vengono restituiti.

La durata, la proroga e la risoluzione dell'Accordo, che resta effettivo per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo (per un primo periodo di cinque anni e un intervallo supplementare di tre anni), rinegoziarlo o risolverlo sono regolamentate dall'articolo 44.

Infine, gli articoli 45 e 46 prevedono le disposizioni complementari e transitorie e la non applicabilità di riserve alle stesse.

Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, esso consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali del 27 gennaio 2006, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.S. 1439) sottolinea che le innovazioni introdotte dall'Accordo ITTA 2006 rispetto al precedente Accordo interessano l'aspetto finanziario del provvedimento. Ciò premesso, la relazione evidenzia che, nel firmare l'Accordo in commento, l'Unione europea, in conformità con le disposizioni del medesimo, ha provveduto a ripartire le competenze sui legnami tropicali tra Comunità e Stati membri, suddividendole in competenza esclusiva della Comunità europea per le tematiche di politica commerciale comune (in particolare nella conclusione di accordi in materia di commercio internazionale di merci), e competenza mista per la conclusione di accordi internazionali nel settore ambientale e di cooperazione allo sviluppo.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato, inoltre, che la decisione del Consiglio UE reca, nelle considerazioni in premessa, « l'impegno della Comunità europea a erogare il contributo finanziario obbligatorio al bilancio amministrativo previsto dall'Accordo, una volta che l'Accordo del 2006 sarà entrato in vigore »; da quel momento, pertanto, come sottolineato nella relazione, « con l'entrata in vigore del nuovo accordo, gli impegni finanziari obbligatori verranno assunti direttamente dalla Comunità europea, in funzione del volume delle importazioni di legname tropicale di ciascuno Stato membro UE ». Gli Stati membri saranno quindi esentati dal versamento di qualunque onere di spesa di natura obbligatoria.

Con riferimento alla corresponsione da parte italiana di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale, che sono a carico degli Stati membri dell'Accordo, la relazione illustrativa sottolinea che, stante il carattere eventuale di tale ipotesi, al verificarsi della relativa esigenza finanziaria si provvederà con apposito disegno di legge. Poiché dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 13.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2009 — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

#### La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Atto n. 83.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che lo schema in esame mira ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2007, in materia di sicurezza dei velivoli di Paesi terzi che utilizzano aeroporti all'interno dell'U.E., in seguito all'approvazione della dir. 2008/49/CE recante, in allegato, gli elementi fondamentali del nuovo manuale delle procedure SAFA comunitarie (Safety Assessment of Foreign Aircraft) per le ispezioni a terra.

Preliminarmente ricorda che la Direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, reca modifiche dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. In particolare, il nuovo testo dell'Allegato ha specificato gli elementi fondamentali del manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra che deve essere osservato dagli ispettori nel momento in cui sono chiamati ad effettuare delle ispezioni a terra sugli aeromobili di Paesi terzi, che atterrano in uno qualsiasi degli aeroporti comunitari aperti al traffico aereo internazionale.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. La direttiva è entrata in vigore il 20 aprile 2008; il termine di recepimento è scaduto il 20 ottobre 2008.

Ricorda inoltre che la responsabilità sull'idoneità tecnica ed operativa dei vettori aerei nonché della sorveglianza sul rispetto degli standard di sicurezza è dello Stato di appartenenza dell'operatore attraverso la propria autorità nazionale. Lo Stato di appartenenza deve assicurare, ai sensi della Convenzione di Chicago, il recepimento nel proprio ordinamento degli standard e delle pratiche raccomandate indicate nei vari Annessi ICAO (*International Civil Aviation Organization*).

In aggiunta a quanto sopra, la Convenzione di Chicago prevede che ogni Stato abbia comunque la facoltà di effettuare delle proprie verifiche sugli operatori esteri operanti presso i propri scali.

In tal senso, nell'Unione Europea, è stato istituito il Programma SAFA che consiste nell'effettuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di ispezioni di rampa, a campione o secondo un programma prestabilito, degli aeromobili di operatori esteri presso gli aeroporti di transito sul proprio territorio. Il Programma SAFA ha avuto inizio con la partecipazione degli Stati membri su base volontaria. Nel corso degli ultimi anni però, a seguito della direttiva CE 2004/36 (ribattezzata Direttiva SAFA e recepita con il decreto legislativo n. 192/2007) e della creazione della cosiddetta Black List Comunitaria (Regolamento CE 2111/2005 e regolamenti ad esso collegati), il Programma SAFA ha assunto un'importanza sempre maggiore fino a diventare determinante nella valutazione della sicurezza degli operatori che ricadono sotto la sorveglianza di autorità dei Paesi terzi.

Più specificamente, la direttiva 2004/36/CE, recante disposizioni in materia di sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2005, legge n. 29/2006), è finalizzata ad accrescere la sicurezza del

trasporto aereo civile, introducendo un sistema armonizzato di norme e procedure per le ispezioni di aeromobili di Paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dell'Unione Europea. Il fenomeno del trasporto aereo effettuato da compagnie di paesi extracomunitari negli ultimi anni si è, infatti, sviluppato specialmente in connessione con l'aumento di flussi turistici. Il tema della sicurezza degli aeromobili impiegati per tali servizi è stato affrontato dalla Comunità Europea a partire dal 1996, anno in cui si verificò una sciagura al largo delle coste della Repubblica Dominicana, nella quale perirono 176 passeggeri europei. All'indomani di tale episodio, il 15 febbraio 1996 il Parlamento europeo adottò una risoluzione, dalla quale prese l'avvio una serie di iniziative della Commissione europea, di cui la direttiva 2004/36 rappresenta lo sbocco.

In Italia si è data attuazione alla suddetta Direttiva con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, recante, tra le altre, la procedura delle ispezioni a terra degli aeromobili, ossia delle verifiche volte ad accertare la rispondenza dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza aeronautica, che devono avere luogo attraverso controlli documentali e fisici del mezzo.

L'articolo 1 dello schema in esame intende modificare il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2007, eliminando il richiamo alla dir. 2004/36 e stabilendo che le ispezioni a terra siano effettuate in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie allegato al decreto medesimo. Attribuisce, poi, all'ENAC il compito di regolamentare le procedure tecniche a livello nazionale per l'esecuzione delle ispezioni come pure le modifiche successive al Manuele predetto.

L'articolo 2 specifica, al comma 1, che lo schema in esame non comporta oneri finanziari. Il comma 2 precisa, infatti, che l'ENAC si avvale delle proprie risorse già disponibili *ex lege* per lo svolgimento dei compiti ispettivi e di regolamentazione di cui all'articolo 1. Ai sensi del comma 3,

infine, si prevede che il decreto legislativo di cui allo schema in esame entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In ordine ai profili di più diretto interesse della XIV Commissione ricorda che il 14 aprile 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/786) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II alla direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. Il termine di recepimento della direttiva era fissato per il 20 ottobre 2008.

In conclusione, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 13.50.

#### **ATTI COMUNITARI**

Martedì 16 giugno 2009 — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

#### La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).

#### COM(2009)126 def.

(Parere alle Commissioni II e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, sottolinea che la proposta di direttiva

all'ordine del giorno della Commissione costituisce il primo atto con il quale si provvede a tradurre concretamente l'ambizioso programma di misure a favore delle piccole e medie imprese (il cosiddetto *Small business Act*), già oggetto di un approfondito esame da parte della XIV Commissione.

La direttiva si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni. I ritardi provocano enormi difficoltà per le imprese creditrici che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, infatti, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria.

Nella proposta di direttiva si sottolinea che i ritardi di pagamento determinano un impatto negativo sugli scambi intracomunitari posto che in quasi tutti gli Stati membri le amministrazioni pubbliche tenderebbero a essere meno sensibili al rischio di una perdita di reputazione quando il creditore è un'impresa straniera.

Questa argomentazione è assunta a base delle motivazioni addotte per quanto concerne i profili di sussidiarietà. L'adozione di una disciplina uniforme a livello europeo, che vada oltre le previsioni della direttiva 2000/35, la quale non si è dimostrata in grado di risolvere il problema, è quindi motivata con riferimento all'obiettivo di contrastare forme di protezione sleale degli operatori economici nazionali a svantaggio di imprese di altri Stati membri.

Venendo al dettaglio dei contenuti della direttiva che, come ricordato in precedenza, modifica in misura significativa la normativa attualmente vigente (la già citata direttiva 2000/35/CE), osserva che una

prima importante novità è costituita dall'abolizione della possibilità, precedentemente accordata agli Stati membri, di escludere dall'ambito di applicazione i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 euro. L'eliminazione viene individuata dalla Commissione come uno strumento idoneo a incentivare le piccole e medie imprese ad attivarsi a tutela dei propri diritti pur in presenza di transazioni di limitata entità. In proposito evidenzia che, essendo pienamente condivisibile l'obiettivo che si intende perseguire, potrebbe valutarsi se interessi di ammontare inferiore a 5 euro non si riferiscano, in effetti, a crediti di importo talmente ridotto da sconsigliare l'attivazione di procedure specifiche.

Una seconda modifica attiene ai crediti non contestati per cui il principio secondo il quale al creditore deve essere riconosciuto un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso assume una valenza generale non derogabile.

Una terza modifica consiste nel fatto che viene determinata in misura fissa l'entità degli importi da corrispondere ai creditori a titolo di risarcimento per i costi interni e amministrativi sostenuti in relazione al ritardato pagamento.

Circa la graduazione della misura degli importi, per i quali si prevedono tre scaglioni, occorre valutare il rischio di una eccessiva sperequazione in particolare quando si tratti di importi pari o di poco superiori a 10 mila euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata.

Per quanto concerne più specificamente i ritardi addebitabili alle pubbliche amministrazioni che, a giudizio della Commissione, devono essere sanzionati più severamente rispetto a quelli attribuibili alla responsabilità di soggetti privati, la proposta di direttiva stabilisce il diritto del creditore di vedersi corrisposti gli interessi di mora. Il diritto sorge decorsi 30 giorni dal recepimento da parte del creditore della fattura o dalla prestazione dei servizi e dalla consegna delle merci. In tal modo, in pratica, viene fissato in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche am-

ministrazioni sono tenute a pagare le fatture. La misura degli interessi è fissata forfetariamente nel 5 per cento dell'importo dovuto, a prescindere dalla durata del ritardo. Si introduce poi una presunzione assoluta per quanto concerne le clausole gravemente inique, in base alla quale sono comunque da considerarsi tali quelle che escludono applicazioni di interessi di mora.

La proposta di direttiva appare pienamente condivisibile e, a suo giudizio, adeguatamente motivata sia sotto il profilo della sussidiarietà sia per quanto concerne la proporzionalità. Essa risponde a un'esigenza reale a fronte di un problema che ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, dagli ordinativi. Va tuttavia attentamente valutato il potenziale impatto della direttiva sul sistema italiano, dove i ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono prassi generalizzata e consolidata.

Il Governo sta già valutando i possibili rimedi, anche sulla base delle diffuse e insistenti sollecitazioni delle organizzazioni rappresentative del mondo delle imprese. Occorre quindi acquisire immediatamente le valutazioni del Governo sui contenuti della direttiva anche per quanto concerne la sua sostenibilità finanziaria, con specifico riferimento alle attività delle pubbliche amministrazioni valutando se non possano prospettarsi soluzioni alternative e originali che consentano comunque di assicurare alle imprese creditrici la rapida corresponsione di quanto spettante.

Sandro GOZI (PD) osserva come la proposta di direttiva in esame rivesta particolare importanza, anche tenuto conto dei suoi effetti sul sistema delle piccole e medie imprese italiane. Ritiene pertanto che si tratti di una materia che merita un esame approfondito e sottolinea l'opportunità di dedicare una valutazione specifica in ordine alla distanza tra la proposta di direttiva e la situazione italiana, al fine di comprendere quale sia il percorso che

il nostro paese deve percorrere per adeguarsi alle future disposizioni comunitarie.

Gianluca PINI, *presidente*, ritiene senz'altro opportuno riservare al tema adeguati spazi nei lavori della Commissione, anche prevedendo di dedicare una giornata di seduta all'argomento. Si riserva di avanzare una proposta in tal senso in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatrice*, concorda con le osservazioni svolte dai colleghi Gozi e Pini.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.

COM(2008)794 def.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, evidenzia che il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori della Commissione si inquadra nella cornice più ampia della strategia per la politica dei consumatori definita dalla Commissione, al fine di promuovere il mercato interno al dettaglio entro il 2013. In particolare, la possibilità dei consumatori di accedere a strumenti efficaci di tutela dei propri diritti nel caso in cui siano lesi favorirebbe la fiducia nei migliorandone le prestazioni. mercati L'attenzione dedicata agli acquisti transfrontalieri discende dalla constatazione della crescente integrazione dei mercati e del ricorso a modalità di acquisto che superano la consueta dimensione territoriale; si pensi agli acquisti via Internet ai

quali ricorre un terzo ella popolazione dell'UE.

Nel rilevare, quindi, che l'espansione dei mercati di consumo aumenta il rischio che un gran numero di consumatori sia vittima di pratiche identiche o analoghe da parte di un unico operatore commerciale, la Commissione afferma, sulla base di dati statistici, che i consumatori sembrerebbero nutrire scarsa fiducia nei confronti dei sistemi giuridici di altri paesi, anche se membri dell'UE, sfiducia che riguarderebbe sia i diritti sostanziali sia gli strumenti per ottenere un indennizzo giudicato soddisfacente. Pertanto la stessa ricorda che il lavoro avviato con la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614) deve essere completato con riferimento alla tematica dell'efficacia dei ricorsi transfrontalieri.

Premesso che i maggiori ostacoli che impediscono un risarcimento effettivo a favore dei consumatori che siano stati truffati sono l'elevato costo delle vertenze giudiziarie e l'eccessiva durata delle procedure, risulterebbe che il 76 per cento dei consumatori sarebbe più propenso a difendere i propri diritti anche in via giudiziaria se potesse associarsi ad altri consumatori.

Il Libro verde non riguarda i mezzi di ricorso collettivo per le vittime delle infrazioni alla normativa antitrust comunitaria, dato che su questo tema la Commissione ha già elaborato una strategia *ad hoc* con la pubblicazione di un Libro bianco presentato nell'aprile 2008 (COM(2008)165).

Esistono già, inoltre, a livello europeo alcuni strumenti concepiti in maniera specifica per i ricorsi dei consumatori:

il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, che consente ad alcune autorità nazionali designate di chiedere ad un'autorità di un altro Stato membro di intervenire in caso di infrazione;

la direttiva 98/27/CE sui provvedimenti inibitori, che dispone una procedura che permette alle associazioni dei consumatori e alle autorità pubbliche di bloccare le infrazioni all'estero;

due raccomandazioni della Commissione (rispettivamente, la 98/257/CE e la 2001/310/CE), che definiscono principi per il buon funzionamento delle risoluzioni extragiudiziali.

Tuttavia, nessuno di questi atti prevede un indennizzo per i consumatori.

Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea.

Le opzioni proposte sono le seguenti:

1) nessun intervento comunitario: tale opzione non prevede alcun intervento comunitario e si basa sulle misure nazionali e comunitarie esistenti o in procinto di entrare in vigore. In particolare, la direttiva 2008/52/CE, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2011, mentre il regolamento (CE) n. 861/ 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è entrato in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2009. La Commissione precisa che entrambi gli strumenti si applicano in maniera limitata ai ricorsi di massa: la direttiva sulla mediazione può essere utile soltanto nei casi in cui le parti siano disposte a mediare. Il regolamento sulle controversie di modesta entità riguarda controversie transfrontaliere relative ad importi non superiori a 2.000 euro. Tale opzione presenta il vantaggio di non imporre spese supplementari agli Stati membri o alle imprese e lo svantaggio di offrire ai consumatori mezzi di ricorso diversi, a seconda del luogo di residenza o dello Stato membro nel quale si è verificata la transazione o si è verificato il pregiudizio;

- 2) cooperazione tra Stati membri: essa garantirebbe che gli Stati membri che possiedono un meccanismo di ricorso collettivo ne consentano l'accesso ai consumatori di altri Stati membri e che gli Stati membri che non possiedono questo tipo di meccanismo ne creino uno. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto sia con una direttiva sia con una raccomandazione, che definisca una serie di criteri di riferimento che i sistemi di tutti gli Stati membri dovrebbero rispettare;
- 3) associazione di strumenti diversi: in questo caso, si tratterebbe di attivare diversi strumenti, vincolanti e non vincolanti, quali: il miglioramento dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; l'ampliamento del campo d'applicazione delle procedure relative alle controversie di modesta entità ai ricorsi di massa; l'ampliamento campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; l'incoraggiamento delle imprese a migliorare i sistemi di gestione dei reclami; le azioni per sensibilizzare i consumatori circa i meccanismi di ricorso esistenti:
- 4) procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario: si tratterebbe di introdurre una misura comunitaria, vincolante o meno, per garantire che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. In tal modo tutti i consumatori dell'UE potrebbero ottenere un adeguato risarcimento nei ricorsi di massa attraverso la class action.

La misura comunitaria dovrebbe contenere i seguenti punti qualificanti:

costi dell'azione collettiva: onde evitare che scoraggino i consumatori nell'avviare l'iniziativa collettiva, si potrebbe prevedere di esentare le azioni di ricorso collettivo dalle spese giudiziarie e proporre un limite massimo alle spese legali;

posizione dei consumatori nelle procedure giudiziarie di ricorso collettivo: potrebbe essere rafforzata attribuendo a enti qualificati, quali le organizzazioni dei consumatori o i mediatori, la legittimazione giuridica per avviare un'azione rappresentativa;

distribuzione del risarcimento: sarebbe opportuno permettere ai consumatori di aderire ad un'azione di massa dopo che è stata pronunciata la sentenza, rendendo la sentenza applicabile a tutte le vittime. Ogni consumatore dovrebbe tuttavia seguire una procedura giudiziaria specifica per poter godere dei vantaggi della sentenza. Nei ricorsi di massa che riguardano consumatori provenienti da più Stati membri il tribunale dovrebbe applicare agli obblighi contrattuali le varie legislazioni nazionali dei consumatori. Questo comporterebbe problemi di natura pratica nelle cause che coinvolgono consumatori provenienti da più Stati membri. Una soluzione potrebbe consistere nell'introdurre una modifica delle disposizioni che impongono la normativa dell'operatore commerciale nei casi di ricorso collettivo. Altre alternative sono l'applicazione della legislazione del mercato più colpito o dello Stato membro in cui si trova l'entità rappresentativa.

Il Libro verde è stato elaborato anche sulla base di un documento di lavoro della Commissione che illustra lo stato della disciplina su questa materia nei diversi Stati membri. Al momento, 13 Paesi su 27 hanno introdotto delle norme che regolano i ricorsi collettivi dei consumatori: Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. In un simile scenario, nel quale uno dei fattori di competizione tra i diversi sistemi produttivi è costituito anche dalla concorrenza tra gli ordinamenti giuridici, occorre valutare attentamente il rischio di innescare distorsioni per la presenza, a livello europeo, di situazioni assai differenziate per quanto concerne il livello degli standard di garanzie attribuiti ai consumatori. In particolare, non si può trascurare l'eventualità che le imprese di un paese, come l'Italia,

che si è dotata di una disciplina della class action siano esposte a maggiori rischi, attesa la possibilità che un numero elevato di consumatori, anche di altri paesi membri, attivino procedure collettive a tutela dei loro interessi suscettibili di produrre significativi oneri, dal punto di vista patrimoniale, a fronte di analoghe imprese di altri paesi che non dispongano di una normativa in materia. In sostanza, occorre contemperare i legittimi diritti dei consumatori con l'esigenza di non esporre le imprese nazionali a situazioni di precarietà assai pericolose sotto il profilo economico finanziario. Per questo motivo sembra opportuno optare, tra le alternative proposte, per una misura comunitaria che garantisca che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo comunitario (opzione 4 del Libro verde), seppure con un approccio graduale alla soluzione definitiva (opzione 3), attesa la necessità di individuare una soluzione ad alcune problematiche, precedentemente richiamate, partendo da un'attenta analisi della legislazione esistente nei diversi Stati membri, segnatamente al fine di pervenire ad un'armonizzazione minima degli Stati membri.

Per quanto concerne l'Italia, la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto nel nostro ordinamento l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (articolo 2, commi da 445 a 449). L'entrata in vigore della nuova disciplina della class action era fissata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e, dunque, a partire dal 30 giugno 2008. Tuttavia, dapprima l'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente l'articolo 19 del decreto-legge cd. mille proroghe n. 207 del 2008 (convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009) hanno prorogato la sospensione dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fino al 30 giugno 2009.

Va segnalato che la legge n. 15 del 2009 ha previsto, tra le altre, una delega al Governo per l'adozione di una disciplina dell'azione civile risarcitoria anche nei confronti della P.A, nonché dei concessionari di servizi pubblici.

Ricorda che sul Libro verde la Commissione ha aperto una consultazione che è terminata il 1 marzo 2009 ed ne ha avviata un'altra sul follow-up del medesimo Libro verde, al fine di completare l'analisi dell'impatto delle opzioni prospettate, che si concluderà il 7 luglio 2009. In base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009. Segnala, infine, che alcuni Parlamenti nazionali hanno già esaminato il Libro verde (le Commissioni competente per le politiche unione europea del Bundestag tedesco, del Parlamento dell'Estonia, del Parlamento svedese, del Parlamento finlandese), altri hanno in previsione di esaminarlo.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI COMUNITARI

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)174 def.

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per le questioni regionali

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria	
e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,	
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della	
Costituzione. S. 1552, approvato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato)	
(Esame e conclusione – Parere favorevole)	196
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	200
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione	
e osservazione)	197
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

## La seduta comincia alle 14.05.

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

S. 1552, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha reso parere alla I Commissione della Camera in data 25 febbraio 2009. Il testo dispone che i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, della provincia di Pesaro e Urbino, siano distaccati dalla Regione Marche per essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia. Rileva che il provvedimento s'inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione; osserva che i comuni in oggetto hanno svolto, con esito positivo, il referendum popolare previsto dalla citata disposizione costituzionale. Riferisce che il testo prevede la nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, di un commissario per procedere agli adempimenti necessari per attuare quanto previsto dalla legge; aggiunge che le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza mentre l'assemblea dei sindaci dei predetti comuni, ove costituita, designa un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle suddette attività. Rileva che la disposizione prevede la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini e gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. Segnala che il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio parere in senso contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole. Fa notare che la materia trattata, ai sensi del menzionato articolo 132, comma secondo, della Costituzione, che rinvia alla «legge della Repubblica », rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore senatore PISCITELLI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato e sul medesimo la Commissione ha espresso già parere alla X Commissione della Camera ed alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009, in particolare sulla definizione e l'operatività del contratto di rete ed abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi: ai sensi del comma 1, le iniziative di deindustrializzazione delle aree o distretti di crisi industriale sono disciplinate da appositi accordi di programma nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse; il comma 7 dispone che all'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In merito all'articolo 5, introdotto dal Senato, evidenzia i contenuti della delega legislativa per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, volta al riordino e coordinamento delle norme di legge recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa, nonché alla determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione. Sottolinea che l'articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Fa notare che l'articolo 12 reca, in materia di commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese, due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione; il Senato ha previsto il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella procedura di adozione delle suddette deleghe. Illustra l'articolo 18, introdotto dal Senato, volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comprese quelle di controllo, a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari immesse al consumo sul territorio nazionale. Sostiene che l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, nonché la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Si sofferma quindi sull'articolo 27, modificato nel corso dell'esame al Senato, che contempla misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico. In particolare, rileva che il comma

è inerente alla predisposizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico e recante misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali; il comma 14 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico teso alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine della individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzanti le fonti energetiche rinnovabili; il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto da parte della regione interessata della prevista intesa; i commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione mentre il comma 41 prescrive la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA o di VAS sui progetti di competenza regionale relativi agli impianti industriali non termici per la produzione di energia ed agli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. In conclusione, all'articolo 25 del testo ravvisa l'opportunità che sia rimodulata la norma al fine di garantire un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione di impianti di produzione elettrica nucleare. Reputa altresì opportuno che siano promosse iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali di competenza statale.

Il deputato Mario PEPE (PD) sostiene la necessità che alla proposta di parere sul testo in esame sia apposta una specifica condizione tesa a contemplare un più ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali in ordine alle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del provvedimento, in quanto trattasi di disposizioni che regolano materie particolarmente delicate e che incidono inevitabilmente sul territorio delle regioni interessate. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole qualora il relatore accedesse alla predetta richiesta.

Il senatore Salvatore PISCITELLI L'ufficio di pre (PdL), *relatore*, nel convenire con la ri- 14.20 alle 14.30.

chiesta avanzata dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (S. 1552, approvato dalla Camera).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1552, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 1ª Commissione del Senato, recante « Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione », su cui la Commissione ha reso parere alla I Commissione della Camera il 25 febbraio 2009;

preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante *referendum*, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;

considerato che il consiglio regionale delle Marche ha espresso parere contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione, ravvisandosi l'opportunità di una valutazione del merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-*ter*-B Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, su cui la Commissione ha espresso parere alla X Commissione della Camera in data 14 ottobre 2008 ed alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato in data 10 dicembre 2008;

rilevato che il provvedimento reca misure riconducibili a materie di potestà esclusiva statale, nonché a materie di competenza concorrente Stato-regioni, prevalentemente orientati alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, afferenti alla nozione di « tutela della concorrenza »:

considerato che le materia « commercio con l'estero » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; valutato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e

norme processuali, ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 25 e 27 siano riformulate le previsioni ivi contenute affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

## SOMMARIO

Comunicazioni del Presidente	202
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (Seguito e conclusione dell'au-	
dizione)	202

Martedì 16 giugno 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

#### La seduta comincia alle 12.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, e il direttore generale, professor Mauro Masi, accompagnati dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Daniele Mattaccini.

#### Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE dà comunicazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione dal Comitato promotore dei *referendum* elettorali in merito alla delibera adottata dalla Commissione il 14 maggio 2009 relativamente al provvedimento di disciplina della relativa campagna referendaria radiotelevisiva approvato il 14 maggio scorso. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 5 giugno ha convenuto sul-

l'opportunità di resistere nel giudizio. Con sentenza n. 174, del 10 giugno, la Corte ha ritenuto improcedibile il ricorso e ha dichiarato che spetta alla Commissione adottare la disciplina contenuta nelle disposizioni oggetto di specifica censura da parte dei promotori.

### PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI.

(Seguito e conclusione dell'audizione).

Prosegue l'audizione sospesa nella seduta del 12 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà la parola agli auditi.

Il presidente GARIMBERTI e il direttore generale MASI forniscono risposta alle domande formulate nel corso del precedente incontro.

Pongono successivamente ulteriori quesiti i senatori MILANA (PD), PARDI (IdV), VITA (PD), MORRI (PD) e LAURO (PdL), nonché i deputati BELTRANDI (PD),

MERLO (PD), CARRA (PD), LAINATI (PdL), SARDELLI (Misto-MpA) e CAPA-RINI (LNP).

Ai nuovi quesiti forniscono ulteriori risposte il presidente GARIMBERTI e il direttore MASI, riservandosi di inviare

quanto prima alla Commissione un documento più esauriente.

In conclusione svolge un breve intervento il PRESIDENTE, che dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

## per l'infanzia

## SOMMARIO

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle lavoratrici dell'Alitalia – Compagnia Aerea	
Italiana, su questioni concernenti l'orario di lavoro delle lavoratrici madri	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
AVVERTENZA	204

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 16 giugno 2009.

Audizione informale di rappresentanti delle lavoratrici dell'Alitalia – Compagnia Aerea Italiana, su questioni concernenti l'orario di lavoro delle lavoratrici madri.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.20.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione del fondatore dell'Organizzazione per l'Aiuto Fraterno – Italia (OAF-I), Padre Clodoveo Piazza, S.J.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

0	$\sim$	M	3 4		$\mathbf{r}$	7	$\sim$
	"	$\Lambda I$	1/1	4	ĸ	•	,,,

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.05 alle 20.45.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

## **INDICE GENERALE**

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 11, relativa alla modifica della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale	3
Comunicazioni del Presidente	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED, ANDIGEL), in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82)	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (Seguito dell'esame e rinvio)	9
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	21
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (Seguito dell'esame	
	21
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	21
	22
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	22
	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)
Sui lavori del Comitato
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Emendamenti C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
AVVERTENZA
II Giustizia
INTERROGAZIONI:
5-01491 Bernardini: Problematiche relative al pagamento degli onorari per l'attività di patrocinio a spese dello Stato
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-01178 Molteni: Questioni concernenti il circondario del Tribunale di Como
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (Seguito
esame e rinvio)
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (Seguito esame e rinvio)
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> )
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)
III Affari esteri e comunitari
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:
Comunicazioni del Presidente
Esame istruttorio della Relazione del Ministero degli Affari esteri, sull'attività svolta dalla Società Dante Aligheri, unitamente al bilancio consuntivo, riferiti all'anno 2008 (Esame istruttorio e conclusione)

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Presidente onorario del Centro <i>Justice for Jews from Arab Countries</i> , Irwin Cotler, e del professor David Meghnagi dell'Università di Roma Tre ( <i>Svolgimento e conclusione</i> )	53
	33
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) (Seguito dello svolgimento e conclusione)	53
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	56
Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra. Atto n. 90 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	56
Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR ( <i>Inverse Synthetic Aperture</i> Radar). Atto n. 91 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	58
Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « <i>Constructive</i> » e « <i>Live</i> » per l'addestramento terrestre. Atto n. 92 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	59
Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO – Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « Global Hawk » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO. Atto n. 93 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	60
Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E Advance anti-Radiation Guided Missile (AARGM). Atto n. 89 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	61
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all'acquisizione di sistemi contro- carro di terza generazione con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 84 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	63
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	68
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industria- lizzazione della munizione guidata LR ( <i>Long Range</i> ) per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali e terrestri – VULCANO. Atto n. 85 ( <i>Seguito dell'esame</i> , ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere	<i>(</i> <b>4</b>
favorevole)	64 70
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni	70
«Anchor » fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di gestione e di controllo di Vigna di Valle (Roma) del sistema satellitare per le telecomunicazioni denominato «SICRAL ». Atto n. 86 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	64
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	72

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo e all'integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso ( <i>Directed infra-Red counter-Measures</i> – DIRCM) di ultima generazione basato su tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei dell'Aeronautica militare. Atto n. 87 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i> )	65
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	73
Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all'acquisizione di sedici veicoli protetti ambulanza VTMM (veicolo da trasporto medio multiruolo) e quattro veicoli protetti ambulanza VBM (veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali. Atto n. 88 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	65
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	74
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	65
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere del deputato Villecco Calipari)	76
w roll in the control of the control	
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	77
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	77
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827 (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	80
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	80
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	81
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti)	82
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)	91
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni dei rappresentanti delle associazioni degli inquilini SUNIA-CGIL, SICET-CISL, UNIAT-UIL, Assocasa-UGL, SAI-CISAL, CONIA, ASIA, Feder.Casa, Unione Inquilini e ANIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili	101
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Conferenza Stato Regioni, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la	
riforma dello stato giuridico dei docenti»	102

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	103
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis	104
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	105
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441- <i>ter</i> -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	106
COMITATO DEI NOVE:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.  C. 2468 Governo, approvato dal Senato	110
AVVERTENZA	110
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	111
Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV SpA. Atto n. 81 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)	111
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	115
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	112
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (Seguito della discussione e rinvio)	112
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441- <i>ter</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere	
alla X Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	113
alla X Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	113
	113

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	117
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	123
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole)	121
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	166
ERRATA CORRIGE	122
XI Lavoro pubblico e privato	
RISOLUZIONI:	
7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova (Discussione e rinvio)	167
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (Seguito dell'esame e rinvio)	168
SEDE CONSULTIVA	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	171
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	172
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica dell'Accordo internazionale sui legni tropicali. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	177
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	178
AVVERTENZA	179
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Esame e rinvio)	180
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	185

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Atto n. 83 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	188
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa ( <i>Small Business Act</i> ). COM(2009)126 def. (Parere alle Commissioni II e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> )	190
Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. COM(2008)794 def. (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	192
AVVERTENZA	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. S. 1552, approvato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	196
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	200
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione	105
e osservazione)	197 201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Comunicazioni del Presidente	202
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (Seguito e conclusione dell'audizione)	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti delle lavoratrici dell'Alitalia – Compagnia Aerea Italiana, su questioni concernenti l'orario di lavoro delle lavoratrici madri	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
AVVERTENZA	204
COMMISSIONE DADI AMENUTADE DI INSTRUMENTA SVISTI ENDODY TA CALEDO	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

